

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

**Ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, N. 231
Approvato dal Consiglio di Amministrazione del
18 maggio 2021**

Micron Semiconductor Italia S.r.l.



Indice

Definizioni	4
Premessa.....	5
Struttura Del Modello	6
1 Il Decreto Legislativo N. 231/2001 Il	7
1.1 Caratteristiche fondamentali ed ambito di applicazione.....	7
1.2 Il modello organizzativo come forma di esonero dalla responsabilità.....	9
1.3 L'apparato sanzionatorio	11
1.4 Le Linee Guida di Confindustria	13
2 La Scelta della Società e l'Approccio Metodologico Adottato	15
2.1 La scelta della Società	15
2.2 L'approccio metodologico adottato	15
2.3 Stesura del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	16
3 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Micron Semiconductor Italia S.r.l.	17
3.1 Finalità del Modello	17
3.2 Assetto societario e organizzativo.....	18
3.3 Struttura del presente Modello Organizzativo.....	18
3.4 Natura del Modello e rapporti con il Codice di Condotta Professionale ed Etica	18
3.5 Destinatari del Modello.....	19
3.6 Adozione, modifiche e integrazioni del Modello	19
4 Organismo Di Vigilanza	20
4.1 Identificazione dell'OdV	20
4.2 Modalità di nomina dell'OdV e durata in carica.....	20
4.3 Cause di ineleggibilità, motivi e poteri di revoca	21
4.4 Funzioni dell'OdV	22
4.5 Obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza	24
4.6 Reporting dell'OdV	25
4.7 Conservazione delle informazioni	26
5 Diffusione del Modello	27
5.1 Attività informativa	27
5.2 Formazione del personale.....	27
6 Sistema Disciplinare	28
6.1 Violazioni del Modello	28
6.2 Le sanzioni	30
6.3 Misure nei confronti dei dipendenti	30
6.4 Violazioni del Modello da parte dei dirigenti e relative misure	32
6.5 Misure nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Sindaco unico, dei membri dell'OdV	34
6.6 Misure nei confronti dei collaboratori a progetto e dei lavoratori interinali coinvolti nei Processi Sensibili, dei Consulenti, dei Fornitori, dei Partner e degli Appaltatori.....	35
7 Caratteristiche delle Parti Speciali.....	36
7.1 Struttura e funzione delle Parti Speciali	36
8 Le Componenti del Sistema di Controllo Preventivo.....	37
Parte Speciale "A": i Reati Contro la Pubblica Amministrazione	41
Parte Speciale "B": Reati Societari	63
Parte Speciale "C": Reati di Ricettazione, Riciclaggio, Impiego di Denaro, Beni ed Utilità di Provenienza Illecita, nonché autoriciclaggio.....	74
Parte Speciale "D": Reati di Criminalità Informatica	87

Parte Speciale “E”: Reati di Criminalita’ Organizzata	93
Parte Speciale “F”: Delitti contro l’Industria e il Commercio	104
Parte Speciale “G” Reati di Falso in Materia di Proprieta’ Industriale	108
Parte Speciale “H”: Reati In Tema Di Salute e Sicurezza Sul Lavoro	112
Parte Speciale “I”: Reati in Violazione del Diritto d’Autore	119
Parte Speciale “J”: Induzione a non Rendere Dichiarazioni ovvero a Rendere Dichiarazioni Mendaci all’Autorita’ Giudiziaria	124
Parte Speciale “K”: Reati in Materia Ambientale	126
Parte Speciale “L”: Impiego di Cittadini di Paesi Terzi il cui Soggiorno e’ Irregolare	136
Parte Speciale “M”: Delitti contro la personalita’ individuale	140
Parte Speciale “N”: Reati tributari	144
Parte Speciale “O”: Delitti di contrabbando	157
Allegati	159

Definizioni

Appaltatori	Convenzionalmente si intendono tutti gli appaltatori di opere o di servizi ai sensi del codice civile, nonché i subappaltatori, i somministranti, i lavoratori autonomi che abbiano stipulato un contratto d'opera con la Società e di cui questa si avvale nei Processi Sensibili
CCNL	Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro dell'Industria Metalmeccanica nella versione attualmente vigente.
Consulenti	Soggetti non dipendenti della Società che agiscono in nome e/o per conto di Micron Semiconductor Italia S.r.l. sulla base di un mandato o di un altro rapporto di collaborazione professionale.
Decreto	il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001.
Delega	l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti nell'ambito dell'organizzazione aziendale.
Destinatari	tutti i soggetti, cui è rivolto il Modello, in particolare: gli organi societari ed i loro componenti, i dipendenti, i Fornitori, i Partner, i Consulenti, gli Appaltatori, i collaboratori della Società (ad es. i collaboratori para-subordinati e i lavoratori interinali/somministrati) coinvolti nei Processi/Attività Sensibili, nonché i membri dell'Organismo di Vigilanza
Fornitori	i fornitori di beni (merci e materiali per la produzione) e servizi (escluse le consulenze), di cui la Società si avvale nell'ambito dei Processi/Attività Sensibili.
Modello	il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto.
OdV	l'organismo di vigilanza previsto dal Decreto.
Organo Dirigente	Consiglio d'Amministrazione di Micron Semiconductor Italia S.r.l.
Partner	soggetti terzi con i quali Micron, a vario titolo, costituisce Consorzi/intraprende attività di partnership.
Processo/ Attività Sensibile	l'insieme di attività ed operazioni aziendali organizzate al fine di perseguire un determinato scopo o gestire un determinato ambito aziendale di Micron Semiconductor Italia S.r.l. in aree potenzialmente a rischio di commissione di uno o più reati previsti dal Decreto, così come elencate nella Parte Speciale del Modello, indicate anche genericamente e complessivamente come area/e a rischio.
Process Owner	il soggetto che per posizione organizzativa ricoperta o per le attività svolte è maggiormente coinvolto nel Processo Sensibile di riferimento o ne ha maggiore visibilità.
Procura	l'atto unilaterale con cui la società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.
Reati	le fattispecie di reato considerate dal Decreto.
Società (o "Micron")	Micron Semiconductor Italia S.r.l. C.F. 05843890962, numero REA MB - 1851994, con sede legale Vimercate (MB), Via Trento 26 (cap 20871).

Premessa

Micron Semiconductor Italia S.r.l. è una società che opera nel campo dei componenti e loro combinazioni per l'elettronica nonché nei campi connessi e affini. In particolare, con riferimento a tali ambiti, la Società svolge attività manifatturiera, di sviluppo e commercializzazione, ivi inclusa la cessione e acquisizione di royalties, licenze, know how e servizi di produzione per conto di terzi.

La Società è controllata al 100% da Micron Technology Finance LLC e fa parte del Gruppo Micron Technology, con capogruppo Micron Technology Inc., con sede a Boise Idaho (USA).

Il Consiglio di Amministrazione di Micron Semiconductor Italia S.r.l. (di seguito anche la "Società" o "Micron", già ST Microelectronics (M6) S.r.l. e poi Numonyx Italy S.r.l.), nella riunione del 11 gennaio 2008 ha approvato per la prima volta il proprio "Modello di organizzazione, gestione e controllo" ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" ed ha inoltre provveduto a nominare uno specifico organismo, denominato Organismo di Vigilanza, al quale ha conferito i compiti di vigilanza e previsti controllo previsti dal Decreto medesimo.

Successivamente, alla luce delle modifiche dell'assetto societario, dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento e del consolidamento delle best practice in materia, la Società ha provveduto ad un aggiornamento del Modello che è stato approvato in una nuova versione il 14 luglio 2009. L'ulteriore attività di aggiornamento condotta tra la fine del 2011 e l'inizio del 2012 ha portato all'adozione della nuova versione del Modello Organizzativo in data 30 settembre 2014, approvata con consenso scritto da parte del CdA di Micron Semiconductor Italia S.r.l..

Nel corso del 2014, a seguito di ulteriori modifiche organizzative, aziendali e di business intervenute e del significativo ampliamento del catalogo dei reati presupposto di responsabilità ex D.Lgs. 231/2001, la Società ha intrapreso un processo di aggiornamento dell'analisi precedentemente condotta, conseguentemente integrando ed aggiornando il proprio Modello.

Il Modello, così aggiornato ed integrato, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società nell'adunanza del 18 Novembre 2016.

In seguito, il Modello è stato aggiornato ed integrato alla luce delle modifiche normative apportate ai c.d. "reati di corruzione tra privati" e all'introduzione, nel D.Lgs. 231/01, del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, del reato di autoriciclaggio e di nuovi reati in materia ambientale (c.d. "ecoreati"). Tale versione del Modello è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 18 novembre 2019.

Da ultimo, con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 18 maggio 2021, il Modello è stato aggiornato alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge 19 dicembre 2019 n.157 (che ha introdotto i reati tributari di cui all'art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001) e dal D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75 (che ha integrato l'art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 e inserito i delitti di contrabbando di cui all'art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001).

Struttura Del Modello

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Micron è costituito da una “Parte Generale” e da più “Parti Speciali” (come meglio specificato infra) e dai documenti di volta in volta richiamati nel testo del Modello e da considerarsi parte integrante del Modello stesso.

Nella Parte Generale, dopo un richiamo ai principi del Decreto (Capitolo 1), viene rappresentata la metodologia utilizzata per sviluppare il Modello (Capitolo 2), successivamente vengono illustrate le finalità e la natura del Modello, descritte le modalità di intervento e modifica dello stesso (Capitolo 3), le caratteristiche e il funzionamento dell’OdV (Capitolo 4), le modalità di diffusione del Modello (Capitolo 5) e il sistema disciplinare legato ad eventuali infrazioni dei principi sanciti dal Modello (Capitolo 6).

La Società ha ritenuto di procedere all’adeguamento ed aggiornamento del proprio Modello ex D.Lgs. 231/01 realizzando specifiche attività di Control & Risk Self Assessment (di seguito anche “CRSA”), con riferimento alle seguenti famiglie di reato:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Reati societari, ivi incluso il reato di corruzione tra privati;
- Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- Reati informatici;
- Reati di criminalità organizzata;
- Reati contro l’industria ed il commercio;
- Delitti contro la personalità individuale, ivi compreso il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- Reati di falso in materia di marchi e brevetti;
- Reati in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- Reati in violazione del diritto d’autore;
- Reato di induzione a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria;
- Reati ambientali;
- Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- Reati tributari e, in particolare:
 - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000);
 - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000);
 - dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000);
 - omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000);
 - emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000);
 - occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000);
 - indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000);
 - sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000);
- Delitti di contrabbando

Sulla base di tali valutazioni e delle risultanze delle attività di CRSA sono state quindi sviluppate apposite “Parti Speciali” dedicate ad ognuna delle suddette famiglie di reato, aventi lo scopo di:

- fornire ai Destinatari una rappresentazione del sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società nonché un’esemplificazione circa le modalità di commissione dei reati nell’ambito di ciascuna Attività Sensibile;
- indicare ai Destinatari i principi di comportamento, le regole di condotta generali e le prescrizioni specifiche a cui devono attenersi nello svolgimento delle proprie attività.

Parte integrante del Modello è la documentazione elaborata con riferimento alle attività di Control & Risk Self Assessment.

1 Il Decreto Legislativo N. 231/2001 II

1.1 Caratteristiche fondamentali ed ambito di applicazione

Il D.Lgs. 231/2001 introduce e disciplina la responsabilità amministrativa da reato degli enti. Il Decreto, che dà attuazione alla normativa di origine comunitaria sulla lotta contro la corruzione, costituisce una assoluta novità per il nostro ordinamento, che non conosceva, fino al 2001, forme di responsabilità penale o amministrativa per i soggetti collettivi, i quali potevano al massimo essere chiamati a pagare, in via solidale, le multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte ai propri rappresentanti legali, amministratori o dipendenti.

L'ambito di operatività del Decreto è piuttosto vasto e colpisce tutti gli enti forniti di personalità giuridica, le società, le associazioni anche prive di personalità giuridica, gli enti pubblici economici, gli enti privati concessionari di un pubblico servizio. Sono, invece, esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici, gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (per esempio i partiti politici e i sindacati).

La nuova responsabilità attribuita agli enti si fonda sul seguente modello punitivo: il legislatore individua alcune tipologie di reati, i cui autori sono sempre persone fisiche, che possono essere commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente; individua poi un particolare legame tra autore del reato ed ente, tale per cui si possa desumere che l'autore del reato abbia agito nell'ambito delle attività svolte per l'ente; fa derivare dal legame tra persona fisica-ente e dal legame tra reato-interesse dell'ente una responsabilità diretta di quest'ultimo; sceglie un particolare sistema punitivo per l'ente, che prescinda da quello comunque applicabile alla persona fisica.

La responsabilità dell'ente sorge quindi se:

- è commesso un reato a cui il Decreto collega la responsabilità dell'ente;
- il reato è stato commesso da un soggetto che ha un particolare legame con l'ente;
- esiste un interesse o un vantaggio per l'ente nella commissione del reato.

La natura di questa nuova forma di responsabilità dell'ente è di genere misto. Essa può definirsi come una responsabilità che coniuga i tratti essenziali del sistema penale con quelli del sistema amministrativo. L'ente risponde di un illecito amministrativo ed è punito con una sanzione amministrativa, ma il meccanismo di irrogazione delle sanzioni è basato sul processo penale, l'Autorità competente a contestare l'illecito è il Pubblico Ministero e l'Autorità competente ad irrogare le sanzioni è il Giudice penale.

La responsabilità amministrativa dell'ente è autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato e sussiste, quindi, anche se l'autore del reato non è stato identificato o se il reato si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia.

La responsabilità dell'ente, in ogni caso, si aggiunge e non sostituisce quella della persona fisica autrice del reato.

La responsabilità dell'ente sorge nei limiti previsti dalla legge. Il primo e fondamentale limite consiste nel numero chiuso dei reati per i quali l'ente può essere chiamato a rispondere. Ciò significa che l'ente non può essere sanzionato per qualsiasi reato commesso nell'ambito dello svolgimento delle sue attività, bensì soltanto per i reati selezionati dal legislatore ed espressamente indicati dalla legge. Il Decreto, nella sua versione originaria e nelle successive integrazioni, indica agli artt. 24 ss. i reati (c.d. reati presupposto) che possono far sorgere la responsabilità dell'ente.

Il limite alla applicabilità del Decreto ai soli reati presupposto è logico e comprensibile: non avrebbe senso punire l'ente per la commissione di reati che non hanno alcun legame con la sua attività e che derivano unicamente dalle scelte o dagli interessi della persona fisica che li commette. Si tratta di categorie di reati molto diverse tra loro. Alcuni sono tipici ed esclusivi della attività di impresa; altri, invece, normalmente esulano dall'attività di impresa vera e propria, e attengono alle attività tipiche delle organizzazioni criminali.

L'enumerazione dei reati è stata ampliata successivamente a quella originaria contenuta nel Decreto, concernente i reati contro la Pubblica Amministrazione. Sono intervenute le seguenti estensioni: Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 350, che ha introdotto l'art. 25-bis «Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo», in seguito modificato e rubricato «Reati di falsità in monete, in

carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento» dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99; Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, che ha introdotto l'art. 25-ter «Reati Societari», in seguito modificato dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262, dalla Legge 6 Novembre 2012, n. 190, dalla Legge 30 Maggio 2015, n. 69, dal Decreto Legislativo 15 Marzo 2017, n. 38 e dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3; Legge 14 gennaio 2003, n. 7, che ha introdotto l'art. 25-quater «Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico»; Legge 11 agosto 2003, n. 228, che ha introdotto l'art. 25-quinquies «Delitti contro la personalità individuale», in seguito modificato dalla Legge 29 Ottobre 2016, n. 199; Legge 18 aprile 2005, n. 62, che ha introdotto l'art. 25-sexies «Abusi di mercato»; Legge 9 gennaio 2006, n. 7, che ha introdotto l'art. 25-quater.1 «Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili»; Legge 16 marzo 2006, n. 146, che prevede la responsabilità degli enti per i reati transnazionali; Legge 3 agosto 2007, n. 123, che ha introdotto l'art. 25-septies «Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro», in seguito modificato e rubricato «Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro» dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81; Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che ha introdotto l'art. 25-octies «Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita», in seguito ampliato e rubricato «Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio» dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186; Legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto l'art. 24-bis «Delitti informatici e trattamento illecito di dati»; Legge 15 luglio 2009, n. 94 che ha introdotto l'art. 24-ter «Delitti di criminalità organizzata»; L. 99/2009 – già citata – che ha introdotto l'art. 25-bis.1 «Delitti contro l'industria e il commercio» e l'art. 25-novies «Delitti in materia di violazione del diritto d'autore»; Legge 3 agosto 2009, n. 116 che ha introdotto l'art. 25-novies (in seguito rinumerato art. 25-decies dal Decreto Legislativo 7 Luglio 2011, n. 121) «Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria»; D.Lgs. 121/2011 – già citato – che ha introdotto l'art. 25-undecies «Reati ambientali», in seguito modificato dalla Legge 22 Maggio 2015, n. 68; D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, che ha introdotto l'art. 25-duodecies «Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare», in seguito modificato dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161; L. 190/2012 – già citata – che ha modificato l'art. 25; Legge 20 novembre 2017, n. 167, che ha introdotto l'art. 25-terdecies «Razzismo e xenofobia»; L. 3/2019 – già citata – che ha modificato l'art. 25; Legge 3 maggio 2019, n. 39, che ha introdotto l'art. 25-quaterdecies «Frode in competizioni sportive»; D.L. 105/2019 che ha introdotto le fattispecie di ostacolo alla sicurezza nazionale cibernetica; D.L. 124/2019 che ha introdotto l'art. 25 – quinquiesdecies «Reati Tributari»; Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 che (i) ha modificato gli artt. 24 e 25 ampliando il novero dei reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione; (ii) ha modificato l'art. 25 – quinquiesdecies ampliando il novero dei reati tributari; (iii) ha introdotto l'art. 25 – sexiesdecies «contrabbando».

Alla data di approvazione del presente Modello, i reati presupposto appartengono alle categorie di seguito indicate:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1);
- reati societari, ivi compreso il reato di corruzione tra privati (art. 25-ter);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1);
- delitti contro la personalità individuale, ivi compreso il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25-quinquies);
- abusi di mercato (art. 25-sexies);
- omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies);

- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies);
- reati ambientali (art. 25-undecies);
- delitti in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);
- delitti di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies);
- reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto);
- delitti di contrabbando (art. 25-sexiesdecies del Decreto).
- reati transnazionali (art. 10, L. 146/2006).

L'elenco dei reati presupposto è suscettibile di essere ulteriormente ampliato in futuro.

1.2 Il modello organizzativo come forma di esonero dalla responsabilità

Se è commesso uno dei reati presupposto, l'ente può essere punito solo se si verificano certe condizioni, che vengono definite criteri di imputazione del reato all'ente. Tali criteri possono essere distinti in "soggettivi" e "oggettivi".

Il primo criterio "soggettivo" è che il reato sia stato commesso da parte di un soggetto legato all'ente da un rapporto qualificato. Deve, quindi, sussistere un collegamento rilevante tra individuo-autore del reato ed ente. La responsabilità amministrativa a carico dell'ente può sussistere solo se l'autore del reato appartiene a una di queste due categorie:

- **soggetti in «posizione apicale»**, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o il direttore di una unità organizzativa autonoma, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione dell'ente. Si tratta, in sostanza, di coloro che hanno un potere autonomo di prendere decisioni in nome e per conto della società. Si ritiene che appartengano a questa categoria anche tutti i soggetti delegati dagli amministratori ad esercitare attività di gestione o direzione della società o di sue sedi distaccate. In tale ottica, la struttura del sistema di deleghe di poteri e di funzioni riveste particolare importanza nella logica complessiva di definizione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.
- **soggetti «sottoposti»**, tutti coloro che sono sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali; tipicamente, i lavoratori dipendenti, ma anche soggetti non appartenenti al personale dell'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali. Quello che conta ai fini dell'appartenenza a questa categoria non è l'esistenza di contratto di lavoro subordinato, bensì l'attività in concreto svolta. E' evidente l'esigenza della legge di evitare che l'ente possa sfuggire a responsabilità, delegando a collaboratori esterni attività nell'ambito delle quali può essere commesso un reato. Tra i soggetti esterni interessati vi sono, per esempio, i collaboratori, i promotori, gli agenti e i consulenti, i quali, su mandato della società, compiono attività nel suo interesse. Assumono, infine, rilievo ai fini del presente Modello anche i mandati o i rapporti contrattuali con soggetti non appartenenti al personale della società, qualora questi soggetti agiscano in nome, per conto o nell'interesse della stessa.

Il secondo criterio "oggettivo" è che il reato deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Il reato deve, quindi, riguardare l'attività della società o la società deve avere avuto un qualche beneficio, anche potenziale, dal reato. Le due condizioni sono alternative ed è sufficiente che sussista almeno una delle due.

- l'"interesse" sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire la società, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato conseguito;
- il "vantaggio" sussiste quando la società ha tratto, o avrebbe potuto trarre, dal reato un risultato positivo, economico o di altra natura.

La legge non richiede che il beneficio ottenuto o sperato dall'ente sia necessariamente di natura economica: la responsabilità sussiste non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio patrimoniale, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto reato trovi ragione nell'interesse della società.

Anche il miglioramento della posizione sul mercato dell'ente, l'occultamento di una situazione di crisi finanziaria, la conquista di un'area territoriale nuova sono risultati che coinvolgono gli interessi della società, senza procurarle un immediato beneficio economico.

L'ente non risponde se il fatto di reato è stato commesso nell'interesse esclusivo dell'autore del reato o nell'interesse esclusivo di terzi.

Il Decreto stabilisce anche le condizioni in base alle quali il reato non è rimproverabile all'ente: se - prima della commissione del reato - abbia adottato ed efficacemente attuato un «modello di organizzazione e di gestione» (il Modello), idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato.

Volgendo in positivo il dettato normativo, si può affermare che l'ente risponde del reato solo in caso di mancata adozione del Modello ovvero mancato rispetto di standard doverosi attinenti alla sua organizzazione e allo svolgimento della sua attività: difetto riconducibile ad una politica di impresa sbagliata oppure a deficit strutturali dell'organizzazione aziendale. Non potendo l'ente esprimere una propria volontà di delinquere saranno i suoi rappresentanti, i suoi amministratori o la sua organizzazione ad esprimere e concretizzare la sua partecipazione colpevole nella commissione del reato.

Affinché il reato non gli sia imputato, l'ente deve dimostrare di aver fatto tutto quanto in proprio potere per organizzarsi, gestirsi e controllare che nell'esercizio dell'attività di impresa non possa essere commesso un reato previsto dal Decreto. Per questa ragione, il Decreto prevede l'esclusione della responsabilità solo se l'ente dimostra:

- che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza di cui al successivo paragrafo 5);
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto organismo.

Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa. L'esenzione da colpa della società dipende quindi dall'adozione ed attuazione efficace di un Modello di prevenzione dei reati e dall'istituzione di un Organismo di Vigilanza sul Modello. All'Organismo di Vigilanza è assegnata la responsabilità di sorvegliare la conformità dell'attività agli standard e alle procedure definite nel Modello. In particolare, il Decreto assegna all'Organismo di Vigilanza i seguenti compiti:

- vigilanza sul funzionamento del Modello;
- eventuale aggiornamento del Modello;
- acquisizione di informazioni relative alle violazioni dei precetti comportamentali, anche attraverso la creazione di flusso informativo interno;
- coordinamento con gli altri organismi aziendali dotati di competenze similari;
- segnalazione alla Società dell'opportunità di attivare dei procedimenti disciplinari.

Il Modello opera quale causa di non punibilità dell'ente sia che il reato presupposto sia commesso da un soggetto apicale sia che sia stato commesso da un soggetto sottoposto. Tuttavia, il Decreto è molto più rigoroso sulla colpevolezza dell'ente e lascia meno possibilità di difesa se il reato è commesso da un soggetto apicale. In questa ipotesi, infatti, il Decreto dispone che l'ente debba anche dimostrare che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello. Il Decreto richiede una prova di estraneità al reato più forte, poiché l'ente deve anche provare una sorta di "frode" interna al Modello da parte dei soggetti apicali.

Nell'ipotesi di reati commessi da soggetti sottoposti, l'ente può essere chiamato a rispondere invece solo qualora si accerti che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Si tratta di una vera e propria colpa di organizzazione: la società ha acconsentito indirettamente alla commissione del reato, non presidiando le attività e i soggetti a rischio di commissione di un reato presupposto.

L'adozione e attuazione del Modello non costituisce un adempimento obbligatorio ai sensi di legge. Tuttavia, alla luce dei citati criteri di imputazione del reato all'ente, il Modello è l'unico strumento a disposizione per dimostrare la propria non colpevolezza e, in definitiva, per non subire le sanzioni stabilite dal Decreto. È dunque un interesse della società dotarsi di un modello efficace e farlo rispettare.

Con specifico riferimento alla materia della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, è doveroso ricordare che l'art. 30 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81, stabilisce che il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa degli enti di cui al Decreto, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il suddetto modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività in precedenza elencate.

Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione dello stesso e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati quando:

- siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero
- in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Infine, il suddetto art. 30 stabilisce che, in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente:

- alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001, ovvero
- al British Standard OHSAS 18001:2007

si presumono conformi ai requisiti più sopra enunciati per le parti corrispondenti.

Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale potranno essere indicati dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, istituita presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale dall'art. 6 del D.Lgs. n. 81/2008.

1.3 L'apparato sanzionatorio

Il Decreto prevede che per gli illeciti sopra descritti agli enti possano essere applicate sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive, possa essere disposta la pubblicazione della sentenza e la confisca del prezzo o del profitto del reato.

Le sanzioni pecuniarie si applicano ogniqualvolta un ente commetta uno degli illeciti previsti dal Decreto. Esse vengono applicate per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille

(l'importo di una quota va da un minimo di € 258,22 ad un massimo di € 1.549,37) e possono variare da un minimo di € 25.822,00 ad un massimo di € 1.549.370,00. Ai fini della quantificazione delle quote il giudice deve tenere conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'ente;
- dell'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo della quota viene invece fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. In certi casi la sanzione pecuniaria può essere anche ridotta.

Le **sanzioni interdittive** possono essere applicate solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste dal Decreto, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive applicabili agli enti ai sensi del Decreto sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività, con conseguente sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento della stessa;
- la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il tipo e la durata (che può variare da tre mesi a due anni, estensibile fino a sette anni in ipotesi di concussione, corruzione ed induzione indebita a dare o promettere utilità) delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal giudice, sulla base dei criteri indicati per la commisurazione delle sanzioni pecuniarie. Il Decreto prevede, inoltre, la possibilità di applicare alcune sanzioni in via definitiva (quindi superando il limite massimo di durata di due anni), qualora si verifichino determinati eventi considerati particolarmente gravi dal legislatore. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate anche congiuntamente.

Il giudice può disporre in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario giudiziale per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

In caso di inosservanza delle sanzioni interdittive la punizione può essere la reclusione da sei mesi a tre anni a carico di chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente cui è stata applicata la sanzione interdittiva, trasgredisca agli obblighi o ai divieti inerenti la stessa.

In tale caso, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 600 quote e la confisca del profitto.

Qualora sussistano gravi indizi per ritenere la responsabilità dell'ente per un illecito dipendente da reato e vi sono fondati motivi e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole, le sanzioni interdittive di cui sopra possono anche essere applicate in via cautelare.

Oltre alle predette sanzioni, il Decreto prevede che venga sempre disposta con la sentenza di condanna la **confisca** del prezzo o del profitto del reato nonché la **pubblicazione** della sentenza di condanna in presenza di una sanzione interdittiva a spese dell'ente.

1.4 Le Linee Guida di Confindustria

Come già ricordato al precedente paragrafo 1.2, al fine di agevolare gli enti nell'attività di predisposizione di idonei Modelli, il comma 3 dell'art. 6 del Decreto prevede che le associazioni di categoria possano esercitare una funzione guida attraverso la realizzazione di appositi codici di comportamento, a supporto delle imprese nella costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo.

In tale contesto, Confindustria ha elaborato le "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001", approvandone il testo nella prima versione il 7 marzo 2002.

Dette Linee Guida possono essere schematizzate secondo i seguenti punti fondamentali:

- A. individuazione delle aree di rischio, ossia delle aree/settori aziendali nei quali sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal Decreto;
- B. predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire la commissione dei reati presupposti dal Modello attraverso l'adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato da Confindustria sono:
 - Codice di Condotta Professionale ed Etica;
 - Sistema organizzativo;
 - Procedure manuali ed informatiche;
 - Poteri autorizzativi e di firma;
 - Sistemi di controllo e gestione;
 - Comunicazione al personale e sua formazione.
 - Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:
 - verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
 - applicazione del principio di separazione delle funzioni, in ragione del quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
 - documentazione dei controlli;
 - previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice di Condotta Professionale ed Etica e delle procedure previste dal Modello;
 - individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza (OdV) tra i quali in modo particolare: autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione.
- C. Obblighi di informazione da parte dell'OdV e verso l'OdV.

In data 3 ottobre 2002, Confindustria ha predisposto una "Appendice integrativa alle Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati introdotti dal D. Lgs.n. 61/2002".

Obiettivo dell'estensione ai reati societari della disciplina prevista dal Decreto è stato quello di assicurare un'accresciuta trasparenza delle procedure e dei processi interni alle società e, quindi, di assicurare maggiori possibilità di controllo sull'operato dei managers.

Da ciò è nata, dunque, la duplice esigenza di:

- a) approntare specifiche misure organizzative e procedurali – nell'ambito del modello già delineato dalle Linee Guida per i reati contro la Pubblica Amministrazione – atte a fornire ragionevole garanzia di prevenzione di questa tipologia di reati;
- b) precisare i compiti principali dell'OdV per assicurare l'effettivo, efficace e continuo funzionamento del Modello stesso.

Le suddette Linee Guida sono state oggetto di successivi aggiornamenti, l'ultimo dei quali è stato pubblicato nel mese di Luglio 2014.

Tale aggiornamento è stato determinato dalla necessità di adattare le Linee Guida alle novità legislative, giurisprudenziali e della prassi applicativa intervenute a fare data dal 31 marzo 2008.

È opportuno evidenziare che il mancato rispetto di punti specifici delle Linee Guida non inficia la validità del Modello. Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della Società, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

2 La Scelta della Società e l'Approccio Metodologico Adottato

2.1 La scelta della Società

Nonostante il Decreto non imponga l'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo, Micron Semiconductor Italia S.r.l. ha ritenuto indispensabile provvedere in tal senso al fine di garantire un comportamento eticamente condiviso e perseguire il rispetto dei principi di legittimità, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell'attività aziendale.

Inoltre la scelta di adottare un Modello di organizzazione, gestione e controllo corrisponde all'esigenza di Micron di perseguire la propria missione nel rispetto rigoroso dell'obiettivo di creazione di valore per i propri azionisti e di rafforzare le competenze nazionali e internazionali nei diversi settori di business.

Micron ha quindi deciso di avviare da tempo un progetto di analisi ed adeguamento alle esigenze espresse dal Decreto dei propri strumenti organizzativi, di gestione e controllo, al fine di adottare un proprio Modello, ritenuto, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto della Società affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, un imprescindibile mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

Di seguito verranno descritti l'approccio metodologico ed il processo di redazione del presente Modello.

2.2 L'approccio metodologico adottato

Il Modello, ispirato alle Linee Guida ai fini del D.Lgs. 8 Giugno 2001, n. 231 proposte da Confindustria, nella sua prima versione e in occasione dei successivi aggiornamenti, è stato elaborato tenendo conto della struttura e dell'attività concretamente svolta dalla Società, della natura e delle dimensioni della sua organizzazione. In particolare l'articolazione del Progetto è di seguito descritta in sintesi.

La Società ha proceduto ad un'analisi preliminare del proprio contesto aziendale e successivamente ad una analisi delle aree di attività che presentano profili potenziali di rischio in relazione alla commissione dei reati indicati dal Decreto ritenuti applicabili per Micron.

Come scelta strategica per l'Italia, c'è un focus sugli investimenti nelle aree a maggior valor aggiunto: il design, la progettazione e l'esplorazione di nuove memorie (emerging memories).

In particolar modo sono stati analizzati, a mero titolo esemplificativo, ancorché non esaustivo:

- la storia della Società e il contesto societario;
- il settore di appartenenza;
- l'assetto organizzativo (formalizzato in organigrammi aziendali, ordini di servizio, etc.);
- il sistema di corporate governance esistente;
- il sistema delle procure e delle deleghe;
- i rapporti giuridici esistenti con soggetti terzi, anche con riferimento ai contratti di servizio che regolano i rapporti infragruppo;
- la modalità tipiche di conduzione del business;
- la tipologia delle relazioni intrattenute con pubbliche amministrazioni;
- i casi di eventuali e presunte irregolarità avvenute in passato;
- le prassi e le procedure formalizzate e diffuse all'interno della Società per lo svolgimento delle attività aziendali, anche per il tramite degli esponenti delle altre Società del Gruppo.

Sulla base delle analisi preliminari sono state quindi identificate le funzioni aziendali coinvolte nelle aree di attività che presentano profili potenziali di rischio in relazione alla commissione dei reati

indicati, nonché i soggetti appartenenti a tali funzioni che occupano ruoli chiave nell'organizzazione aziendale, c.d. Key Officers, al fine di poter condurre le interviste relative alla successiva fase di indagine.

Ai fini della preparazione del presente documento, la Società ha quindi proceduto, mediante interviste con i Key Officers e l'analisi documentale:

- all'individuazione delle Attività Sensibili, ovvero le aree in cui è possibile che siano commessi i reati presupposto indicati nel Decreto ritenuti applicabili per Micron e delle possibili modalità attuative dei reati stessi;
- all'identificazione delle modalità operative di esecuzione delle Attività Sensibili, dei soggetti coinvolti e del sistema di ripartizione delle responsabilità;
- all'autovalutazione dei rischi (cd. "Control & Risk Self Assessment") di commissione di reato e del sistema di controllo interno idoneo a prevenire comportamenti potenzialmente illeciti;
- all'identificazione di adeguati presidi di controllo, necessari per la prevenzione dei reati suddetti o per la mitigazione del rischio di commissione;
- all'identificazione delle eventuali carenze e/o ambiti di miglioramento dei presidi di controllo (gap analysis) e individuazione degli interventi volti al superamento di tali criticità (action plan).

La fase conclusiva del Progetto è rappresentata dalla stesura del Modello la cui struttura è stata descritta in apertura del presente documento.

Nel Modello sono stati quindi individuati, alla luce dei risultati delle attività di Control & Risk Self Assessment, i principi generali di comportamento e le regole di prevenzione, che devono essere attuate per prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, la commissione dei reati presupposto rilevanti per la Società. A tal fine, la Società ha tenuto conto degli strumenti di controllo e di prevenzione già esistenti, diretti a regolamentare il governo societario, quali lo Statuto, il sistema di deleghe e procure, i contratti, anche intercompany, nonché gli altri documenti organizzativi, ove esistenti, redatti dalle singole funzioni aziendali.

2.3 Stesura del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Le attività di risk assessment precedentemente descritte e le relative risultanze sono state oggetto di condivisione con Responsabili di Funzione della Società.

A detta fase di analisi, diagnosi e progettazione è seguita dunque la fase realizzativa che ha condotto alla stesura del presente Modello e alla definizione degli elementi che lo compongono, ivi inclusi gli Allegati.

3 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Micron Semiconductor Italia S.r.l.

3.1 Finalità del Modello

L'adozione del Modello è tesa alla creazione di un sistema di prescrizioni e strumenti organizzativi avente l'obiettivo di garantire che l'attività della Società sia svolta nel pieno rispetto del Decreto e di prevenire e sanzionare eventuali tentativi di porre in essere comportamenti a rischio di commissione di una delle fattispecie di reato previste dal Decreto.

Pertanto il Modello si propone come finalità quelle di:

- migliorare il sistema di Corporate Governance;
- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Micron Semiconductor Italia nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni sia a carico dell'autore della violazione (sul piano civilistico, disciplinare e, in taluni casi, penale) sia a carico della Società (responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto);
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse di Micron Semiconductor Italia che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni oppure la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che Micron Semiconductor Italia non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui Micron Semiconductor Italia intende attenersi;
- censurare fattivamente i comportamenti posti in essere in violazione del Modello attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali.

Il Modello predisposto da Micron Semiconductor Italia si fonda pertanto su un sistema strutturato ed organico di protocolli, nonché di attività di controllo che nella sostanza:

- individuano le aree/i processi di possibile rischio nell'attività aziendale vale a dire quelle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che possano essere commessi i Reati;
- definiscono un sistema normativo interno, finalizzato alla prevenzione dei Reati, nei quali sono tra l'altro ricompresi:
 - un Codice di Condotta Professionale ed Etica, che esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali;
 - un sistema di deleghe, poteri e di procure per la firma di atti aziendali che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;
 - procedure formalizzate, tese a disciplinare le modalità operative e di controllo nelle aree a rischio;
- trovano il proprio presupposto in una struttura organizzativa coerente con le attività aziendali, volta ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta segregazione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti della struttura organizzativa siano realmente attuati, attraverso:
 - un organigramma formalmente definito, chiaro ed adeguato all'attività da svolgere;
 - un chiara definizione delle funzioni e delle responsabilità attribuite a ciascuna unità organizzativa;
 - un sistema di deleghe di funzioni interne e di procure a rappresentare la Società verso l'esterno che assicuri una chiara e coerente segregazione delle funzioni;
- individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio;
- attribuiscono all'OdV il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di proporre l'aggiornamento.

3.2 Assetto societario e organizzativo

Micron Semiconductor Italia S.r.l. è una società controllata al 100% da Micron Technology Finance LLC e fa parte del Gruppo Micron Technology, con capogruppo la Micron Technology Inc.

La struttura organizzativa della Società è ispirata all'attuazione di una separazione di ruoli e responsabilità tra le funzioni operative e quelle di controllo ed è rappresentata nell'organigramma, predisposto così come definito al paragrafo 8.2.

3.3 Struttura del presente Modello Organizzativo

Come già anticipato in premessa, il Modello di Micron Semiconductor Italia si compone, oltre alla presente Parte Generale, delle seguenti Parti Speciali:

- a) Parte Speciale "A": Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- b) Parte Speciale "B": Reati societari (ivi incluso il reato di corruzione tra privati);
- c) Parte Speciale "C": Reati di ricettazione, riciclaggio, beni ed utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio;
- d) Parte Speciale "D": Reati di criminalità informatica;
- e) Parte Speciale "E": Reati in materia di criminalità organizzata;
- f) Parte Speciale "F": Reati contro l'industria e il commercio;
- g) Parte Speciale "G": Reati di falso in materia di Proprietà Industriale;
- h) Parte Speciale "H": Reati in tema di salute e sicurezza;
- i) Parte Speciale "I": Reati in violazione del diritto d'autore;
- j) Parte Speciale "J": Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- k) Parte Speciale "K": "Reati ambientali";
- l) Parte Speciale "L": Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- m) Parte Speciale "M": Delitti contro la personalità individuale, ivi compreso il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- n) Parte Speciale "N": "Reati tributari";
- o) Parte Speciale "O": "Delitti di contrabbando".

Dette Parti Speciali sono sviluppate per la descrizione di alcune componenti portanti del sistema di controllo interno e, più nello specifico, prevedono la descrizione dei Processi Sensibili e delle misure e dei presidi previsti dalla Società onde prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto ed analizzati specificatamente dalla Società.

Parte integrante del Modello sono considerati gli Allegati di volta in volta richiamati nel Modello stesso.

3.4 Natura del Modello e rapporti con il Codice di Condotta Professionale ed Etica

Le prescrizioni contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice di Condotta Professionale ed Etica, contestualmente approvato dal Consiglio d'Amministrazione della Società (Allegato A), e si fondano sui principi di quest'ultimo, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel D. Lgs. 231/01, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice di Condotta Professionale ed Etica rappresenta uno strumento adottato in via autonoma ed è suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere dei principi di “deontologia aziendale” che la stessa riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza di tutti i Destinatari;
- il Modello risponde invece alle specifiche esigenze previste dal Decreto, ed è finalizzato a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati per fatti che, in quanto commessi apparentemente a vantaggio della Società, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo.

3.5 Destinatari del Modello

Le prescrizioni del Modello sono indirizzate agli organi societari ed ai loro componenti, dipendenti, Fornitori, Partner, Consulenti, Appaltatori, collaboratori della Società, collaboratori para-subordinati, e ai lavoratori interinali/somministrati coinvolti nei Processi Sensibili nonché ai membri dell'Organismo di Vigilanza.

I Destinatari del Modello sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

La Società condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

3.6 Adozione, modifiche e integrazioni del Modello

Il Decreto prevede che sia l'organo dirigente ad adottare il Modello, rimettendo ad ogni ente il compito di individuare al proprio interno l'organo cui affidare tale compito.

In coerenza con quanto indicato dalla Linee Guida di Confindustria, Micron Semiconductor Italia ha individuato nel proprio Consiglio di Amministrazione l'Organo Dirigente deputato all'adozione del Modello. Il compito di vigilare sull'efficace attuazione del Modello è invece affidato, secondo quanto previsto dal Decreto, all'Organismo di Vigilanza (OdV).

Conseguentemente, essendo il presente documento un “atto di emanazione dell'organo dirigente” (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6 co. 1 lett. a) del Decreto) le successive modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale dello stesso sono rimesse coerentemente alla competenza dello stesso Consiglio di Amministrazione.

Fra le modifiche di carattere sostanziale rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- inserimento nel presente documento di ulteriori Parti Speciali;
- soppressione di alcune parti del presente documento;
- modifica dei compiti dell'OdV;
- individuazione di un OdV diverso da quello attualmente previsto;
- aggiornamento/modifica/integrazione dei principi di controllo e delle regole comportamentali.

E' peraltro riconosciuta al Presidente del Consiglio di Amministrazione la facoltà di apportare eventuali modifiche o integrazioni al presente documento di carattere esclusivamente formale, a condizione che il contenuto rimanga invariato nella sostanza, nonché apportare eventuali integrazioni, modifiche ed aggiornamenti agli Allegati.

Di tali modifiche o integrazioni dovranno essere prontamente informati il Consiglio di Amministrazione e l'OdV.

4 Organismo Di Vigilanza

4.1 Identificazione dell'OdV

In base al Decreto, l'organismo che deve vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Sulla base di questo presupposto e delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria, il Consiglio di Amministrazione di Micron ha ritenuto opportuno costituire un organo collegiale per svolgere il ruolo di OdV.

L'OdV è costituito da:

- Dott.ssa Cristina Marini;
- Dott. Stefano Ratti;
- Dott. Thomas Neumayer;
- Avv. Umberto-Orso Giaccone, componente esterno e Presidente dell'OdV;
- Dott.ssa. Adina Garzino-Demo, componente esterno e Sindaco unico.

Le riflessioni formulate alla luce della tipologia e delle peculiarità della Società portano a ritenere che la composizione ottimale dell'OdV sia quella collegiale, così da assicurare completezza di professionalità ed esperienze, nonché di continuità d'azione.

Per una piena aderenza ai dettami del Decreto, l'OdV è un soggetto che riporta direttamente ai vertici della Società (Consiglio di Amministrazione) e non è legato alle strutture operative da alcun vincolo gerarchico, in modo da garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nell'espletamento delle funzioni.

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto responsabile ultimo del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

A ulteriore garanzia di autonomia e in coerenza con quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, nel contesto delle procedure di formazione del budget aziendale, il Consiglio di Amministrazione dovrà approvare una dotazione di risorse finanziarie, proposta dall'OdV stesso, della quale l'OdV potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

I componenti dell'OdV devono possedere le capacità, conoscenze e competenze professionali nonché i requisiti di onorabilità indispensabili allo svolgimento dei compiti ad essi attribuiti. L'OdV dovrà essere dotato di idonee capacità ispettive e consulenziali, con particolare riferimento, tra l'altro, alle tecniche di audit, di rilevazione delle frodi, di analisi e rilevazione dei rischi.

In particolare, in conformità a quanto stabilito dalle Linee Guida di Confindustria, alla best practice e alla giurisprudenza sul punto, l'OdV ha i necessari requisiti di indipendenza e autonomia.

4.2 Modalità di nomina dell'OdV e durata in carica

L'OdV è nominato dal Consiglio d'Amministrazione con decisione presa all'unanimità dei suoi componenti.

L'OdV provvede alla nomina del suo Presidente

Il perfezionamento della nomina dei membri dell'OdV si determina con la dichiarazione di accettazione da parte di questi resa a verbale del Consiglio, oppure con la sottoscrizione per accettazione, da parte degli stessi, della copia dell'estratto di detta delibera.

Il Consiglio d'Amministrazione provvede, prima di ogni nuova nomina, a verificare la sussistenza dei requisiti espressamente richiesti dal Decreto per ciascun membro dell'OdV, nonché degli altri requisiti citati nel presente capitolo.

Il Consiglio di Amministrazione valuta periodicamente l'adeguatezza dell'OdV in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti.

La retribuzione annuale dei membri dell'OdV sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione e rimarrà invariata per l'intero periodo di durata dell'incarico.

La durata dell'incarico sarà coincidente con quella del Consiglio di Amministrazione della Società.

I membri dell'OdV potranno dimettersi dalla carica e, d'altra parte, essere rieletti alla scadenza del loro mandato.

4.3 Cause di ineleggibilità, motivi e poteri di revoca

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e professionalità, nonché all'assenza delle seguenti cause di ineleggibilità con la nomina stessa:

- esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con il Presidente del Consiglio di Amministrazione e con gli Amministratori Delegati della Società, con soggetti apicali in genere, con sindaci della Società e con revisori incaricati dalla società di revisione;
- sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- prestazione di fidejussione o di altra garanzia in favore di uno degli amministratori (o del coniuge), ovvero avere con questi ultimi rapporti - estranei all'incarico conferito - di credito o debito;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società;
- esercizio di funzioni di amministratore – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- presenza di sentenza di condanna anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal Decreto;
- esistenza di condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- esistenza di condanna, con sentenza passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento) in Italia o all'estero, per reati diversi da quelli richiamati nel decreto, che incidono sulla moralità professionale;
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'OdV.

Il membro dell'OdV con l'accettazione della nomina implicitamente riconosce l'insussistenza di detti motivi di ineleggibilità.

Le regole sopra descritte si applicano anche in caso di nomina di un componente dell'Organismo di Vigilanza in sostituzione di altro membro dell'organismo stesso.

Se nel corso della durata dell'incarico viene a mancare un membro dell'OdV (ad es. per dimissioni o revoca), gli altri provvedono ad informare il Consiglio di Amministrazione della Società che provvederà alla nomina del/dei sostituto/i.

La revoca dei poteri propri dell'Organismo di Vigilanza (o anche di uno solo dei membri di questo) e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto, potrà avvenire soltanto per giusta causa, anche legata ad interventi di ristrutturazione organizzativa della Società, mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione presa all'unanimità.

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza potrà intendersi, a titolo esemplificativo e non tassativo:

- la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e professionalità presenti in sede di nomina;
- il sopraggiungere di un motivo di ineleggibilità;

- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quale (a titolo meramente esemplificativo): l'omessa redazione della relazione informativa semestrale o della relazione riepilogativa annuale sull'attività svolta al Consiglio di Amministrazione, l'omessa redazione del piano delle attività;
- l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d, del Decreto;
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'Organismo di Vigilanza;
- la mendace dichiarazione circa l'insussistenza dei motivi di ineleggibilità sopra descritti.

In casi di particolare gravità e urgenza, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque disporre la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un Organismo ad interim prima di provvedere alla revoca dell'OdV.

4.4 Funzioni dell'OdV

L'OdV è completamente autonomo nell'esplicazione dei suoi compiti e le sue determinazioni sono insindacabili. In particolare l'OdV deve:

- vigilare sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
- vigilare sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;
- proporre e sollecitare l'aggiornamento del Modello laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali, normative o di contesto esterno.

L'OdV deve inoltre operare:

- ex-ante (adoperandosi ad esempio per la formazione ed informazione del personale);
- continuativamente (attraverso l'attività di monitoraggio, di vigilanza, di revisione e di aggiornamento);
- ex-post (analizzando cause, circostanze che abbiano portato alla violazione delle prescrizioni del Modello o alla commissione del reato).

Per un efficace svolgimento delle predette funzioni, all'OdV sono affidati i seguenti compiti e poteri:

- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio al fine di garantire l'adeguamento ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al Modello;
- verificare periodicamente l'effettiva applicazione delle procedure aziendali di controllo nelle aree di attività a rischio e sulla loro efficacia;
- verificare l'adozione degli interventi a soluzione delle criticità in termini di sistemi di controllo interno rilevate in sede di Control & Risk Self Assessment di cui al paragrafo 2.2;
- effettuare periodicamente verifiche su operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito dei Processi Sensibili;
- condurre indagini interne e svolgere attività ispettiva per accertare presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- monitorare l'adeguatezza del sistema disciplinare previsto per i casi di violazione delle regole definite dal Modello;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione, in caso di accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello, l'opportunità di attivare le opportune procedure secondo il sistema disciplinare di cui al punto che precede;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali, nonché con gli altri organi di controllo (in primis la società di revisione e il Sindaco unico), anche attraverso apposite riunioni, per il migliore monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite dal Modello, o per l'individuazione di nuove aree a rischio, nonché, in generale, per la valutazione dei diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello;

- coordinarsi e cooperare con i soggetti responsabili della tutela della sicurezza e salute dei lavoratori e della gestione delle tematiche ambientali al fine di garantire che il sistema di controllo ai sensi del Decreto sia integrato con il sistema di controllo predisposto in conformità alle normative speciali per la sicurezza sui luoghi di lavoro e ambiente;
- coordinarsi con i responsabili delle funzioni aziendali al fine di promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza (anche in riferimento nello specifico all'organizzazione di corsi di formazione) e della comprensione dei principi del Modello e per assicurare la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento dello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- effettuare verifiche periodiche sul contenuto e sulla qualità dei programmi di formazione.

A tal fine l'OdV avrà facoltà di:

- emanare disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'OdV stesso;
- accedere ad ogni e qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'OdV ai sensi del Decreto;
- impartire direttive generali e specifiche alle diverse strutture aziendali, anche di vertice, al fine di ottenere da queste ultime le informazioni ritenute necessarie per l'assolvimento dei propri compiti, in modo che sia assicurata la tempestiva rilevazione di eventuali violazioni del Modello;
- effettuare verifiche periodiche sulla base di un proprio piano di attività o anche interventi spot non programmati in detto piano, ma, comunque, ritenuti necessari all'espletamento dei propri compiti.

Nello svolgimento dei compiti che gli competono, l'OdV avrà comunque la facoltà di ricorrere al supporto di collaboratori esterni, identificabili in soggetti appartenenti a qualsiasi funzione aziendale della Società che di volta in volta si rendesse utile coinvolgere per il perseguimento dei fini specificati e/o di consulenti terzi.

I collaboratori dell'OdV, su indicazione dell'OdV stesso, possono, anche individualmente, procedere alle attività di vigilanza ritenute opportune per il funzionamento e l'osservanza del Modello.

I soggetti appartenenti ad una funzione aziendale, nell'espletamento dell'incarico ad essi conferito in qualità di collaboratori dell'OdV, sono esonerati dallo svolgimento delle loro funzioni operative aziendali e rispondono, gerarchicamente e funzionalmente, esclusivamente all'OdV.

L'OdV provvederà a dotarsi di un proprio Regolamento, il quale non è stato oggetto di modifica, che ne assicuri l'organizzazione e gli aspetti di funzionamento quali, ad esempio, la periodicità degli interventi ispettivi, le modalità di deliberazione, le modalità di convocazione e verbalizzazione delle proprie adunanze, la risoluzione dei conflitti d'interesse e le modalità di modifica/revisione del Regolamento stesso.

Inoltre, nell'ambito del Regolamento, l'OdV dovrà espressamente prevedere dei momenti formalizzati di incontro e confronto con periodicità almeno 3 mesi, in particolare con:

- il Sindaco unico;
- gli attori rilevanti in materia di sistema di controllo interno;
- gli attori rilevanti in materia di sistema di gestione della sicurezza e salute sul luogo di lavoro e di sistema di gestione ambientale.

Obiettivo di detti incontri sarà principalmente il confronto ed il coordinamento con i soggetti coinvolti in prima linea nell'implementazione del sistema di controllo, ciascuno secondo l'area di propria pertinenza, al fine di consentire all'OdV di cogliere opportunità di miglioramento dei presidi in essere ai fini dell'efficacia del Modello. In tale ottica sarà cura dell'OdV verificare con gli stessi l'efficacia dei flussi informativi nei suoi confronti, così come definiti al paragrafo 4.5 "Obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza".

L'OdV provvederà a disciplinare le modalità operative e la periodicità di organizzazione di detti incontri, individuando i soggetti di volta in volta coinvolti, nonché l'ordine del giorno degli stessi.

L'OdV, inoltre, provvederà a dotarsi di un Piano delle Attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli, da comunicare all'inizio di ogni esercizio al Consiglio di Amministrazione.

4.5 Obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'effettività e sull'efficacia del Modello, l'OdV è destinatario di:

- **segnalazioni** circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 o relative a violazioni, presunte o effettive, del Modello e del Codice di Condotta Professionale ed Etica (di seguito **Segnalazioni**);
- **informazioni** utili e necessarie allo svolgimento dei compiti di vigilanza affidati all'OdV stesso (di seguito classificate in **Informazioni Generali** e **Informazioni su Attività Sensibili**).

Deve essere permesso all'OdV di accedere ad ogni tipo di informazione utile al fine dello svolgimento della sua attività. Ne deriva di converso l'obbligo per l'OdV di mantenere riservate tutte le informazioni acquisite.

Nello specifico, tutti i Destinatari dovranno effettuare nei confronti dell'Organismo di Vigilanza eventuali segnalazioni di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto, o di violazioni del Modello e del Codice di Condotta Professionale ed Etica della Società, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Tali Segnalazioni dovranno essere sufficientemente precise e circostanziate.

Tali Segnalazioni possono essere effettuate:

- direttamente all'OdV, tramite canale di posta elettronica dedicato (organismodivigilanzamiy@micron.com);
- per i soli dipendenti, tramite la Compliance Hotline di Micron, accessibile dalla intranet aziendale. Le Segnalazioni inviate su tale piattaforma verranno ricevute dal VP Compliance & Sustainability che provvederà a trasmettere tempestivamente all'OdV di Micron Semiconductor Italia S.r.l. quelle riguardanti la Società.

Le Segnalazioni possono anche essere rese in forma anonima.

In ogni caso al fine di agevolare le attività di vigilanza che gli competono, l'OdV deve ottenere tempestivamente le Informazioni Generali ritenute utili a tale scopo, tra cui, a titolo esemplificativo, ancorché non esaustivo:

- le criticità, anomalie o atipicità riscontrate dalle funzioni aziendali nell'attuazione del Modello;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati;
- le comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al Decreto (es. provvedimenti disciplinari avviati/attuati nei confronti di dipendenti);
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati;
- le commissioni di inchiesta o le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Decreto;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti con riferimento a violazioni del Modello e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le notizie relative a cambiamenti dell'assetto organizzativo;
- gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e delle procure (ivi incluso il sistema poteri e deleghe in materia di sicurezza e salute sul lavoro e ambiente);
- le notizie relative a cambiamenti organizzativi dei ruoli chiave in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e di gestione ambientale (es: cambiamenti in merito a ruoli, compiti e soggetti delegati alla tutela dei lavoratori o con nomine per la gestione di aspetti ambientali);
- modifiche al sistema normativo e procedurale della Società in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e di gestione ambientale;

- le eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società;
- qualsiasi incarico conferito o che si intende conferire alla società di revisione o a società ad esse collegate, diverso da quello concernente la revisione del bilancio o il controllo contabile;
- copia dei verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Sindaco unico.

Tali Informazioni Generali devono essere fornite all'OdV a cura dei responsabili delle funzioni aziendali secondo la propria area di competenza, o direttamente a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Le Informazioni Generali, salvo quanto specificato di seguito in riferimento alle "Informazioni sulle Attività Sensibili" a cura dei Process Owner, dovranno essere effettuate in forma scritta, utilizzando una casella di e-mail appositamente attivata (organismodivigilanzamiy@micron.com).

Al fine di agevolare l'accesso da parte dell'OdV al maggior numero possibile di informazioni, la Società garantisce la tutela di qualunque segnalante contro ogni forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

L'OdV valuterà le Segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità, provvedendo ad indagare anche ascoltando l'autore della Segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione di non procedere e dandone comunque comunicazione al Consiglio di Amministrazione nell'ambito del processo di reporting (si rimanda sul tema al successivo Paragrafo 4.6).

Infine, al fine di consentire il monitoraggio da parte dell'OdV delle attività di particolare rilevanza svolte nell'ambito dei Processi Sensibili di cui alle Parti Speciali, i Process Owner, identificati a cura dell'OdV di concerto con il management, saranno tenuti a trasmettere all'OdV le "Informazioni sulle Attività Sensibili" realizzate entro l'area aziendale di propria pertinenza.

L'identificazione delle "Informazioni sulle Attività Sensibili" avverrà a cura dell'OdV attraverso la delineazione di criteri di valutazione e parametri, anche in ragione dell'attività di Control & Risk Self Assessment condotta, e valutandone l'efficacia ai fini dello svolgimento dei propri compiti, nonché la costante coerenza con l'evoluzione di volumi e significatività delle attività. L'OdV procederà ad informare opportunamente il Consiglio di Amministrazione circa la definizione di detti criteri e parametri.

In particolare, i contenuti informativi riguardanti le Attività Sensibili, nonché, in generale, la disciplina dei flussi informativi nei confronti dell'OdV (ivi incluse l'identificazione/formalizzazione dei Process Owner) in termini di frequenza, modalità di trasmissione e responsabilità per la trasmissione di suddetti flussi saranno regolamentati in dettaglio in un'apposita procedura o in una disposizione organizzativa definita ed emanata a cura dell'OdV stesso.

4.6 Reporting dell'OdV

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e alle eventuali criticità, direttamente al Consiglio di Amministrazione.

L'OdV, nei confronti del Consiglio di Amministrazione, ha la responsabilità di:

- comunicare, all'inizio di ciascun esercizio, il Piano delle Attività, che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli;
- comunicare periodicamente, ed almeno semestralmente, lo stato di avanzamento del Piano delle attività, ed eventuali cambiamenti apportati allo stesso, motivandoli;
- segnalare tempestivamente qualsiasi violazione del Modello oppure condotte illegittime e/o illecite, di cui sia venuto a conoscenza per Segnalazione da parte dei Destinatari l'OdV ritenga fondate o che abbia accertato;
- redigere, almeno una volta l'anno, una relazione riepilogativa delle attività svolte nei precedenti dodici mesi e dei risultati delle stesse, degli elementi di criticità e delle violazioni del Modello, nonché delle proposte relative ai necessari aggiornamenti del Modello da porre in essere.

Il Consiglio di Amministrazione e il Sindaco unico hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV, il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti e di particolare gravità.

L'OdV potrà, inoltre, comunicare i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e contestualmente, per conoscenza agli organi societari sopra indicati qualora dalle verifiche svolte scaturiscano carenze, comportamenti o azioni non in linea con il Modello. In tal caso, sarà necessario che l'OdV ottenga dai responsabili dei processi medesimi un piano delle azioni da intraprendere, con relativa tempistica, al fine di impedire il ripetersi di tali circostanze.

L'OdV ha l'obbligo di informare immediatamente il Sindaco unico, nonché il Consiglio di Amministrazione, al riguardo di ogni violazione.

4.7 Conservazione delle informazioni

Tutte le informazioni, segnalazioni, rapporti e altri documenti raccolti e/o predisposti in applicazione del presente Modello sono conservati dall'OdV in un apposito archivio (informatico e/o cartaceo), gestito dall'OdV, per un periodo di 10 anni.

L'accesso all'archivio è consentito esclusivamente ai membri dell'OdV e al Consiglio di Amministrazione.

Si precisa inoltre che anche la documentazione prodotta nell'ambito delle attività di predisposizione e aggiornamento del Modello (risk assessment, etc.) e raccolta in uno specifico Archivio (di cui al capitolo 2) è custodita a cura dell'OdV.

5 Diffusione del Modello

Ai fini dell'efficacia del Modello, è di primaria importanza la piena conoscenza delle regole di condotta che vi sono contenute sia da parte delle risorse già presenti nell'azienda, che di quelle che ne entreranno a fare parte in futuro, con differente grado di approfondimento a seconda del diverso grado di coinvolgimento nei Processi Sensibili.

5.1 Attività informativa

Per garantire un'effettiva conoscenza ed applicazione, l'adozione del Modello viene comunicata formalmente dal Consiglio di Amministrazione alle diverse categorie di Destinatari, nonché al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

In particolare, successivamente all'approvazione del Modello, i dipendenti della Società ed in seguito tutti i nuovi assunti, sono tenuti a sottoscrivere, una dichiarazione di presa visione del Modello stesso e di impegno ad osservarne le prescrizioni (Allegato B).

Per quanto attiene invece i collaboratori della Società quali i collaboratori a progetto e i lavoratori interinali/somministrati, ed i Fornitori, nonché i Consulenti, gli Appaltatori, i Partner, la lettera di incarico od il contratto che comporti la costituzione di una forma di collaborazione con essi deve esplicitamente contenere clausole redatte in linea con quella riportata in Allegato C che potranno anche essere stese su documenti separati rispetto al contratto stesso (Allegato D). I lavoratori interinali/somministrati saranno altresì tenuti a sottoscrivere, una dichiarazione di presa visione del Modello stesso e di impegno ad osservarne le prescrizioni (Allegato E).

In caso di revisioni e/o aggiornamenti significativi del Modello la Società provvederà a darne debita comunicazione ai Destinatari.

Il Modello è inoltre reso disponibile secondo le modalità e gli strumenti che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno adottare, quale, a titolo esemplificativo, la diffusione sul sito internet della Società.

5.2 Formazione del personale

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è di competenza del Consiglio di Amministrazione che individua le risorse interne od esterne alla Società cui affidarne l'organizzazione.

Tali risorse procedono in coordinamento con l'OdV, che ne valuta l'efficacia in termini di pianificazione, contenuti, aggiornamento, tempistiche, modalità e identificazione dei partecipanti, all'organizzazione delle sessioni di formazione.

La partecipazione alle suddette attività formative da parte dei soggetti individuati deve essere ritenuta obbligatoria: conseguentemente, la mancata partecipazione sarà sanzionata ai sensi del Sistema Disciplinare contenuto nel Modello.

La formazione deve fornire informazioni almeno in riferimento: al quadro normativo di riferimento (D. Lgs. 231/2001 e Linee Guida di Confindustria); al Modello adottato dalla Società; al Codice di Condotta Professionale ed Etica della Società; a casi aziendali di applicazione della normativa; ai presidi e protocolli introdotti a seguito dell'adozione del Modello stesso.

La formazione dovrà essere differenziata in relazione alle diverse aree aziendali di appartenenza dei destinatari della formazione stessa.

Viene innanzitutto prevista una formazione d'aula iniziale rivolta alle persone in organico presso la Società al momento dell'adozione del Modello che risultino operare nei Processi Sensibili come sopra definiti. Per la restante parte del personale e nei casi di nuovi ingressi in organico successivi all'adozione del Modello è prevista un'apposita edizione del corso (anche eventualmente con modalità on-line).

Della formazione effettuata dovrà essere tenuta puntuale registrazione. Infine, la pianificazione della formazione deve prevedere delle sessioni periodiche che garantiscano un costante programma di aggiornamento.

6 Sistema Disciplinare

Il Decreto prevede che sia predisposto un “*sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello*” sia per i soggetti in posizione apicale sia per i soggetti sottoposti ad altrui direzione e vigilanza.

L'esistenza di un sistema di sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto delle regole di condotta, delle prescrizioni e delle procedure interne previste dal Modello è, infatti, indispensabile per garantire l'effettività del Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni in questione deve restare del tutto indipendente dallo svolgimento e dall'esito di eventuali procedimenti penali o amministrativi avviati dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto ovvero una fattispecie penale o amministrativa rilevante ai sensi della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Infatti, le regole imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dal fatto che eventuali condotte possano costituire illecito penale o amministrativo e che l'Autorità Giudiziaria o Amministrativa intenda perseguire tale illecito.

La verifica dell'adeguatezza del sistema disciplinare, il costante monitoraggio degli eventuali procedimenti di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei dipendenti, nonché degli interventi nei confronti dei soggetti esterni sono affidati all'OdV, il quale procede anche alla segnalazione al Consiglio di Amministrazione delle infrazioni di cui venisse a conoscenza nello svolgimento delle funzioni che gli sono proprie.

Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 4.3 (“Cause di ineleggibilità, motivi e poteri di revoca”), il sistema disciplinare definito potrà essere applicato anche ai componenti dell'OdV, relativamente alle funzioni ad essi attribuite dal presente Modello (si veda sul punto il successivo paragrafo 6.4).

6.1 Violazioni del Modello

Costituiscono violazioni del Modello:

1. comportamenti che integrino le fattispecie di reato contemplate nel Decreto;
2. comportamenti che, sebbene non configurino una delle fattispecie di reato contemplate nel Decreto, siano diretti in modo univoco alla loro commissione;
3. comportamenti non conformi alle procedure richiamate nel Modello e al Codice di Condotta Professionale ed Etica;
4. comportamenti non conformi alle disposizioni previste nel Modello o richiamate dal Modello e, in particolare:
 - in relazione al rischio di commissione di un reato nei confronti della Pubblica Amministrazione, i comportamenti in violazione, dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nei successivi paragrafi A.3 e A.4. della Parte Speciale A;
 - in relazione al rischio di commissione di un reato societario, i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nei successivi paragrafi B.3 e B.4 della Parte Speciale B;
 - in relazione al rischio di commissione di un reato di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nei successivi paragrafi C.3 e C.4 della Parte Speciale C;
 - in relazione al rischio di commissione di un reato di criminalità informatica, i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nei successivi paragrafi D.3 e D.4 della Parte Speciale D;
 - in relazione al rischio di commissione dei reati in materia di criminalità organizzata, i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nei successivi paragrafi E.3 ed E.4 della Parte Speciale E;

- in relazione al rischio di commissione dei reati contro l'industria e il commercio, i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nei successivi paragrafi F.3 e F.4 della Parte Speciale F;
 - in relazione al rischio di commissione dei reati di falso in materia di proprietà industriale, i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nei successivi paragrafi G.3 e G.4 della Parte Speciale G;
 - in relazione al rischio di violazione delle norme stabilite in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nei successivi paragrafi H.3 ed H.4 della Parte Speciale H;
 - in relazione al rischio di commissione dei reati in violazione del diritto d'autore, i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nei successivi paragrafi I.3 ed I.4 della Parte Speciale I;
 - del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nei successivi paragrafi J.3 ed J.4 della Parte Speciale J;
 - in relazione al rischio di commissione dei reati ambientali, i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nei successivi paragrafi K.3 e K.4 della Parte Speciale K;
 - in relazione al rischio di commissione dei reati in materia di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento elencati nel successivo paragrafo L.3 della Parte Speciale L;
 - in relazione al rischio di commissione dei delitti contro la personalità individuale, i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nei successivi paragrafi M.3 e M.4 della Parte Speciale M;
 - in relazione al rischio di commissione dei reati tributari, i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nei successivi paragrafi N.3 e N.4 della Parte Speciale N;
 - in relazione al rischio di commissione dei delitti di contrabbando, i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nei successivi paragrafi O.3 e O.4 della Parte Speciale O;
5. comportamento non collaborativo nei confronti dell'OdV, consistente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel rifiuto di fornire le informazioni o la documentazione richiesta, nel mancato rispetto delle direttive generali e specifiche rivolte dall'OdV al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per l'assolvimento dei propri compiti, nella mancata partecipazione senza giustificato motivo alle visite ispettive programmate dall'OdV, nella mancata partecipazione agli incontri di formazione.;
 6. la violazione degli obblighi di informazione verso l'OdV indicati nel precedente Par. 4.5;
 7. atti di ritorsione o discriminatori nei confronti di chi abbia effettuato la segnalazione di una condotta illecita, rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001, o di una violazione del Modello, per ragioni direttamente o indirettamente collegate alla segnalazione stessa; in tale ipotesi, verrà applicata la sanzione della multa o della sospensione disciplinare, a seconda della gravità della condotta, ovvero la sanzione del licenziamento per giusta causa, qualora l'atto di ritorsione consista nel licenziamento del soggetto segnalante; qualora la condotta sia posta in essere da un amministratore, verrà applicata una delle sanzioni previste nel par. 6.5, a seconda della gravità;
 8. violazioni degli obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante; in tale ipotesi, verrà applicata di norma la sanzione della sospensione disciplinare, salvo che la violazione degli obblighi di riservatezza abbia causato pregiudizi gravi al segnalante, nel qual caso si applicherà la sanzione del licenziamento; qualora la condotta sia posta in essere da un amministratore, verrà applicata una delle sanzioni previste nel par. 6.5, a seconda della gravità;

9. segnalazioni, che si rivelano infondate, se effettuate con dolo o colpa grave; in tale ipotesi, verranno applicate le sanzioni disciplinari previste nei successivi paragrafi, determinate a seconda della gravità della condotta;

Inoltre, con riferimento alle segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ed alle segnalazioni di violazioni del Modello, di cui al precedente par. 4.5, si precisa che, ai sensi dell'art. 6, comma 2 quater D.Lgs. 231/2001, il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

6.2 Le sanzioni

La comminazione delle sanzioni deve essere graduata in ragione della gravità della violazione commessa.

La gradualità della sanzione potrà estendersi dal rimprovero verbale, per le infrazioni di minor gravità e di prima commissione, sino al licenziamento, per comportamenti particolarmente gravi e/o ripetuti.

La gravità delle violazioni sarà valutata sulla base dei seguenti elementi:

- la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;
- la presenza e intensità della condotta negligente, imprudente, imperita;
- l'entità del pericolo e/o delle conseguenze della violazione per le persone destinatarie della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- la prevedibilità delle conseguenze;
- i tempi e i modi della violazione;
- le circostanze nelle quali la violazione ha avuto luogo;
- la recidiva, consistente nella ripetuta irrogazione di sanzioni disciplinari per violazioni del Modello, nonché nella reiterazione di comportamenti disciplinarmente rilevanti, valutati sia nella loro episodicità che complessivamente (ancorché non sanzionati).

Il sistema disciplinare deve essere costantemente monitorato dall'Organismo di Vigilanza.

6.3 Misure nei confronti dei dipendenti

La violazione delle singole regole comportamentali previste dal presente Modello da parte dei dipendenti non dirigenti della Società, costituisce illecito disciplinare ai sensi del vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) di riferimento, ossia il Contratto collettivo nazionale di lavoro settore metalmeccanico per le lavoratrici e i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e all'installazione di impianti, nell'ultima versione vigente.

Qualsiasi tipo di violazione delle regole comportamentali contenute nel Modello autorizza comunque l'OdV a segnalare al Consiglio di Amministrazione e al Responsabile Human Resources l'opportunità di avviare un procedimento di contestazione disciplinare di seguito elencate, determinata sulla base della gravità della violazione commessa alla luce dei criteri indicati nel paragrafo 6.1 e del comportamento tenuto prima (e.g. eventuali precedenti violazioni commesse) e dopo il fatto (e.g. comunicazione all'OdV dell'avvenuta irregolarità) dall'autore della violazione.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 commi 2 e 3 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili, nonché dell'art. 8 e ss, Sez. quarta, Titolo VII "Rapporti aziendali" del citato CCNL - sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio:

- a. richiamo verbale;
- b. ammonizione scritta;

- c. multa, non superiore a tre ore di retribuzione oraria, ai sensi del CCNL vigente ed applicabile;
- d. sospensione dal servizio e dalla retribuzione sino a un massimo di tre giorni, ai sensi del CCNL vigente ed applicabile
- e. licenziamento disciplinare con diritto al preavviso e licenziamento per giusta causa senza preavviso.

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate l'OdV verrà sempre informato.

In particolare, con riferimento alle violazioni del Modello poste in essere dai dipendenti, si prevede che:

1. incorre nei provvedimenti di **richiamo verbale o ammonizione scritta**, secondo la gravità della violazione, il dipendente che violi le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento in violazione delle prescrizioni del Modello stesso, purché tale condotta non determini l'applicazione di misure previste dal D.Lgs. 231/01;
2. incorre nel provvedimento della **multa di importo non superiore a tre ore di retribuzione oraria**, ai sensi del CCNL vigente ed applicabile, il dipendente che adotti un comportamento recidivo in qualunque delle infrazioni che prevedano il richiamo verbale o l'ammonizione scritta, di cui al precedente punto 1), oltre due volte nell'arco di due anni, ovvero violi più volte, in un'unica occasione, le procedure interne previste dal presente Modello o adotti più volte, nell'espletamento di attività delle aree a rischio, un comportamento in violazione delle prescrizioni del Modello stesso, purché tale condotta non determini l'applicazione di misure previste dal D.Lgs. 231/01;
3. incorre nel provvedimento di **sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di tre giorni**, ai sensi del CCNL vigente ed applicabile, il dipendente che: i) nel violare le procedure interne previste dal Modello o adottando nell'espletamento di attività nelle aree a rischio un comportamento in violazione delle prescrizioni dello stesso, arrechi danno alla Società o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo all'integrità dei beni della stessa, purché tali condotte non siano comunque dirette in modo univoco alla commissione dei reati presupposti dal D.Lgs. 231/01 o non determinino l'applicazione di misure previste dal D.Lgs. 231/01; ii) adotti un comportamento recidivo in qualunque delle mancanze che prevedano la multa di cui al punto 2 che precede, oltre due volte nell'arco di due anni;
4. incorre nel provvedimento del **licenziamento disciplinare con diritto al preavviso** ai sensi del CCNL vigente ed applicabile, il dipendente che adotti un comportamento recidivo in qualunque delle mancanze che prevedano la sospensione di cui al punto 3) che precede oltre due volte nell'arco di due anni, dopo formale diffida per iscritto;
5. incorre nel provvedimento di licenziamento per giusta causa senza preavviso il dipendente che possa, con la propria condotta, provocare anche potenzialmente all'azienda un grave nocumento morale o materiale o che, in via meramente indicativa: (i) adotti un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal D.Lgs. 231/01; (ii) adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/01.

Con riferimento al rischio di commissione dei reati in violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dall'art. 25 septies del Decreto, in ossequio anche a quanto stabilito dalla Circolare del Ministero del Lavoro del 11 Luglio 2011 n. 15816 avente ad oggetto "Modello di organizzazione e gestione ex art. 30 D.Lgs. 81/2008", si indicano di seguito le possibili violazioni, graduate in ordine crescente di gravità:

6. incorre nel provvedimento della **ammonizione scritta**, il dipendente che non rispetta il Modello, nel caso in cui la violazione comporti il determinarsi di una situazione di eventuale pericolo per l'integrità fisica di una o più persone, compreso l'autore della violazione, e sempre che non sia integrata una delle ipotesi previste nei successivi punti 7, 8 e 9;
7. incorre nel provvedimento della multa di importo non superiore a tre ore di retribuzione oraria, il dipendente che adotti un comportamento recidivo in qualunque delle mancanze che prevedono il provvedimento di ammonizione scritta di cui al punto 6 che precede oltre due volte nell'arco di due anni ovvero che non rispetti il Modello, nel caso in cui la violazione comporti il determinarsi una

lesione all'integrità fisica di uno o più soggetti, compreso l'autore della violazione, e sempre che non sia integrata una delle ipotesi previste nei successivi punti 8 e 9;

8. incorre nel provvedimento della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di tre giorni, il dipendente:

- i. che non rispetta il Modello, nel caso in cui la violazione cagioni una lesione, qualificabile come "grave" ex art. 583, comma 1 cod. pen., all'integrità fisica di uno o più soggetti, compreso l'autore dell'infrazione, e sempre che non sia integrata una delle ipotesi previste nel successivo punto 9;
- ii. che adotti un comportamento recidivo in qualunque delle mancanze che prevedano il provvedimento della multa, così come specificato nel punto 7 che precede, oltre due volte nell'arco di due anni;

9. incorre nel provvedimento del **licenziamento disciplinare con diritto al preavviso**, il dipendente che adotti un comportamento recidivo in qualunque delle mancanze che prevedano la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, così come specificato nel punto 8 che precede, oltre due volte nell'arco di due anni; **incorre nel provvedimento del licenziamento per giusta causa senza preavviso**, il collaboratore che non rispetta il Modello, nel caso in cui la violazione cagioni una lesione, qualificabile come "gravissima" ex art. 583, comma 2 cod. pen.¹. all'integrità fisica ovvero la morte di uno o più soggetti, compreso l'autore dell'infrazione.

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate, l'Amministratore Delegato e il Direttore Human Resources terranno sempre informato l'OdV.

Nel caso in cui l'infrazione contestata sia di particolare gravità, il dipendente potrà essere sospeso cautelativamente dalla prestazione lavorativa con effetto immediato, fino al momento della comminazione della sanzione, nel rispetto delle prescrizioni dello Statuto dei Lavoratori e del CCNL di riferimento.

Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al dipendente e senza averlo sentito a sua difesa.

La contestazione degli addebiti con la specificazione del fatto costitutivo della infrazione sarà fatta mediante comunicazione scritta, nella quale sarà indicato il termine entro cui il dipendente potrà presentare le proprie giustificazioni, che non sarà, in nessun caso, inferiore a cinque giorni lavorativi.

Il dipendente potrà farsi assistere da un componente la Rappresentanza sindacale unitaria.

6.4 Violazioni del Modello da parte dei dirigenti e relative misure

Per quanto attiene alle violazioni delle singole regole di cui al presente Modello poste in essere da lavoratori della Società aventi qualifica di 'dirigente', anche queste costituiscono illecito disciplinare.

Qualsiasi tipo di violazione delle regole comportamentali contenute nel Modello autorizza comunque l'OdV a richiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'irrogazione di una delle sanzioni di seguito elencate, determinata sulla base della gravità della violazione commessa alla luce dei criteri indicati nel paragrafo 6.1 e del comportamento tenuto prima (ad esempio le eventuali precedenti violazioni commesse) e dopo il fatto (ad esempio la comunicazione all'OdV dell'avvenuta irregolarità) dall'autore della violazione.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei 'dirigenti' - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 commi 2 e 3 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e fermo

¹ Art. 583 c.p. Circostanze aggravanti

La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni

- 1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- 1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2. la perdita di un senso;
- 3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

restando quanto disposto da eventuali normative speciali applicabili, nonché dalle previsioni del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi (CCNL Dirigenti Industria), ivi incluso il rinvio operato dall'articolo 27 del richiamato CCNL - sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio:

- a) censura scritta;
- b) sospensione disciplinare dal lavoro e dalla retribuzione;
- c) licenziamento giustificato con diritto al preavviso;
- d) licenziamento per giusta causa.

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate, la funzione aziendale competente terrà sempre informato l'OdV.

In particolare, fermo restando il carattere altamente fiduciario tipico del rapporto di lavoro dei dirigenti, con riferimento alle violazioni del Modello poste in essere dai dirigenti della Società, a titolo esemplificativo si prevede che:

- in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nella censura scritta consistente nel richiamo all'osservanza del Modello, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Società;
- in caso di violazione non grave ma reiterata, di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, ovvero in caso di grave violazione di una o più di tali regole, il dirigente incorre nel provvedimento della sospensione disciplinare;
- in caso di grave violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello tale da configurare un notevole inadempimento, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento per giustificato motivo;
- laddove la violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello – così come specificato e dettagliato nei sopra menzionati punti - sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento per giusta causa.

Inoltre, per i lavoratori della Società aventi qualifica di 'dirigente' costituisce grave violazione delle prescrizioni del Modello:

- l'inosservanza dell'obbligo di direzione o vigilanza sui lavoratori subordinati circa la corretta ed effettiva applicazione del Modello stesso;
- l'inosservanza dell'obbligo di direzione e vigilanza sugli altri lavoratori che, sebbene non legati alla Società da un vincolo di subordinazione (trattasi, ad esempio, di lavoratori autonomi, Consulenti, collaboratori a progetto, lavoratori interinali/somministrati ecc.), sono comunque soggetti alla direzione e vigilanza del 'dirigente' ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 231/01.

In particolare, fermo restando il carattere altamente fiduciario tipico del rapporto di lavoro dei dirigenti, con riferimento alle violazioni del Modello poste in essere dai dirigenti della Società, a titolo esemplificativo si prevede che:

- in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nella **censura scritta** consistente nel richiamo all'osservanza del Modello, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Società;
- in caso di violazione non grave ma reiterata, di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, ovvero in caso di grave violazione di una o più di tali regole, il dirigente incorre nel provvedimento della **sospensione disciplinare**;
- in caso di grave violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello tale da configurare un notevole inadempimento, il dirigente incorre nel provvedimento del **licenziamento per giustificato motivo**;

laddove la violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello – così come specificato e dettagliato nei sopra menzionati punti - sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il dirigente incorre nel provvedimento del **licenziamento per giusta causa**.

Inoltre, per i lavoratori della Società aventi qualifica di 'dirigente' costituisce grave violazione delle prescrizioni del Modello:

- l'inosservanza dell'obbligo di direzione o vigilanza sui lavoratori subordinati circa la corretta ed effettiva applicazione del Modello stesso;
- l'inosservanza dell'obbligo di direzione e vigilanza sugli altri lavoratori che, sebbene non legati alla Società da un vincolo di subordinazione (trattasi, ad esempio, di lavoratori autonomi, Consulenti, collaboratori a progetto, lavoratori interinali/somministrati ecc.), sono comunque soggetti alla direzione e vigilanza del 'dirigente' ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 231/01.

6.5 Misure nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Sindaco unico, dei membri dell'OdV

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione della Società, l'OdV informerà l'intero Consiglio di Amministrazione e il Sindaco unico che prenderanno gli opportuni provvedimenti coerentemente con la gravità della violazione commessa, alla luce dei criteri indicati nel paragrafo 6.1 e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto (dichiarazioni nei verbali delle adunanze, richiesta di convocazione o convocazione dell'Assemblea con all'ordine del giorno adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione ecc.).

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, previa delibera di quest'ultimo da adottare con l'astensione dell'interessato e, ove occorra, dell'Assemblea dei soci, sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio:

- a. richiamo scritto;
- b. sospensione temporanea dalla carica;
- c. revoca dalla carica.

In particolare, con riferimento alle violazioni del Modello poste in essere da uno o più membri dell'Organo Dirigente, si prevede che:

- in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il membro dell'Organo Dirigente incorre nel **richiamo scritto** consistente nel richiamo all'osservanza del Modello, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Società;
- in caso di grave violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il membro del Consiglio di Amministrazione incorre nel provvedimento della **sospensione temporanea dalla carica**;
- in caso di grave violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, il membro del Consiglio di Amministrazione incorre nella **revoca dalla carica**.

In caso di violazione del Modello da parte dell'intero Organo Dirigente della Società, l'OdV informerà il Sindaco unico affinché questo convochi senza indugio l'Assemblea dei Soci per gli opportuni provvedimenti.

Inoltre, per i membri del Consiglio di Amministrazione, costituirà violazione del Modello sanzionabile anche la violazione dell'obbligo di direzione o vigilanza sui sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione delle prescrizioni del Modello. Tale violazione comporterà l'applicazione della **sospensione temporanea dalla carica**.

In caso di violazione del Modello da parte del Sindaco unico della Società, l'OdV informerà il Consiglio di Amministrazione il quale prenderà gli opportuni provvedimenti coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto (dichiarazioni nei verbali delle adunanze, richiesta di convocazione o convocazione dell'Assemblea con all'ordine del giorno adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione ecc.).

Qualora il Consiglio di Amministrazione fosse informato in merito a violazioni del Modello da parte di uno o più membri dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvederà in collaborazione con il Sindaco unico ad assumere le iniziative ritenute più idonee coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto.

In particolare, qualora la violazione sia commessa da un componente dell'OdV che sia anche un dipendente della Società, si applicheranno rispettivamente le sanzioni di cui ai paragrafi 6.2 e 6.3 tenendo altresì conto dell'ulteriore gravità della violazione determinata dalla carica di componente dell'OdV.

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate il Consiglio di Amministrazione ed il Sindaco unico terranno sempre informato l'OdV.

6.6 Misure nei confronti dei collaboratori a progetto e dei lavoratori interinali coinvolti nei Processi Sensibili, dei Consulenti, dei Fornitori, dei Partner e degli Appaltatori

Ogni violazione posta in essere dai collaboratori a progetto ovvero dai lavoratori interinali coinvolti nei Processi Sensibili, dai Consulenti e dai Fornitori, nonché dai Partner e dagli Appaltatori, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o nei contratti/accordi di collaborazione con tali soggetti:

- La diffida per iscritto al rispetto delle prescrizioni del Modello e del Codice Etico;
- L'applicazione di una penale;
- La risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal Decreto.

7 Caratteristiche delle Parti Speciali

7.1 Struttura e funzione delle Parti Speciali

Ciascuna Parte Speciale è dedicata ad una categoria di reato contemplata nelle attività di *risk assessment* condotte (come descritto nel Capitolo 2) ed è articolata nelle seguenti sezioni:

- elencazione dei reati ascrivibili alla categoria oggetto della Parte Speciale;
- delineazione dei processi aziendali potenzialmente a rischio di commissione di questi reati (c.d. Attività Sensibili) (coerentemente con le attività di *risk assessment* condotte) e descrizione delle principali fattispecie di reato configurabili nella realtà Micron Semiconductor Italia, per mezzo della declinazione delle modalità attraverso le quali i reati si potrebbero realizzare/configurare;
- previsione di principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo;
- previsione di principi specifici riferiti alle singole Attività Sensibili;
- specificazione dei compiti dell'Organismo di Vigilanza.

Ciascuna Parte Speciale ha quindi lo scopo di:

- fornire ai Destinatari delle spiegazioni e/o esemplificazioni concrete relative al sistema di organizzazione, gestione e controllo di Micron Semiconductor Italia, alle Attività Sensibili e ai reati configurabili;
- indicare ai Destinatari i principi di comportamento, le regole di condotta generali e le prescrizioni specifiche a cui devono attenersi nell'esecuzione delle proprie attività;
- fornire all'OdV e alle altre funzioni aziendali/soggetti esterni coinvolti uno strumento per poter svolgere le proprie attività di controllo, monitoraggio e verifica operativa dell'attuazione del presente Modello.

Sulla base delle risultanze delle attività di Control & Risk Self Assessment condotte, i reati potenzialmente configurabili alla realtà Micron Semiconductor Italia sono stati suddivisi nelle seguenti tipologie per le quali sono state dunque coerentemente predisposte le corrispondenti Parti Speciali:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Reati societari, ivi incluso il reato di corruzione tra privati;
- Reati di ricettazione, riciclaggio,impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- Reati di criminalità informatica;
- Reati in materia di criminalità organizzata;
- Reati contro l'industria e il commercio;
- Reati di falso in materia di proprietà industriale;
- Reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- Reati in violazione del diritto d'autore;
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- Reati ambientali;
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- Delitti contro la personalità individuale;
- Reati tributari;
- Delitti di contrabbando.

8 Le Componenti del Sistema di Controllo Preventivo

Il Modello predisposto da Micron si fonda e si integra con un sistema di controllo interno strutturato ed organico composto da protocolli e regole, strumenti di definizione delle responsabilità, nonché da meccanismi e strumenti di monitoraggio dei processi aziendali, preesistente rispetto all'emanazione del Modello.

I **principi di controllo che ispirano l'architettura del sistema di controllo interno** di Micron, con particolare riferimento ai Processi Sensibili delineati dal Modello e coerentemente con le previsioni di Confindustria, sono di seguito rappresentati:

- **Chiara identificazione di ruoli, compiti e responsabilità** dei soggetti che partecipano alla realizzazione delle attività aziendali (interni o esterni all'organizzazione);
- **Segregazione dei compiti** tra chi esegue operativamente un'attività, chi la controlla, chi la autorizza e chi la registra (ove applicabile);
- **Verificabilità e documentabilità delle operazioni ex-post**: le attività rilevanti condotte (soprattutto nell'ambito dei Processi Sensibili) devono trovare adeguata formalizzazione, con particolare riferimento alla documentazione predisposta nell'ambito della realizzazione delle stesse. La documentazione prodotta e/o disponibile su supporto cartaceo od elettronico, deve essere archiviata in maniera ordinata e sistematica a cura delle funzioni/soggetti coinvolti.
- **Identificazione di controlli preventivi e verifiche ex-post, manuali e automatici**: devono essere previsti dei presidi manuali e/o automatici idonei a prevenire la commissione dei Reati o a rilevare ex-post delle irregolarità che potrebbero contrastare con le finalità del presente Modello. Tali controlli sono più frequenti, articolati e sofisticati nell'ambito di quei Processi Sensibili caratterizzati da un profilo di rischio di commissione dei Reati più elevato.

Ai fini del presente Modello rilevano in particolare le seguenti **componenti del sistema di controllo interno** come di seguito classificate:

- sistema di principi etici e regole di comportamento;
- sistema organizzativo;
- sistema autorizzativo e decisionale;
- sistema di policy e procedure;
- programma di formazione e informazione;
- sistemi informativi e applicativi informatici.

Tali componenti del sistema di controllo (e gli strumenti organizzativi ed operativi in cui si traducono), coerentemente con i principi di controllo ispiratori sopra delineati, sono stati in particolare valutati in occasione delle attività di *risk assessment* condotte (come anticipato nel Capitolo dedicato alla "Metodologia") al fine di verificarne la coerenza rispetto alle finalità di prevenzione delle condotte illecite di cui al Decreto.

In tale sede è emerso che alcuni strumenti risultavano già esistenti ed operanti precedentemente all'adozione del presente Modello e sono stati ritenuti validi e immediatamente applicabili anche ai presenti fini.

Con riferimento invece ad alcuni di essi sono invece stati identificati degli ambiti di miglioramento per soddisfare le finalità del presente Modello 231 e dare implementazione pratica ai principi in esso previsti.

Tali interventi correttivi e migliorativi sono stati esplicitati nell'ambito di un "*action plan*" (di cui al Capitolo 2).

Si precisa inoltre che le suddette componenti del sistema di controllo interno, anche qualora formalizzate in documentazione distinta rispetto al presente Modello, sono richiamate nel testo del Modello e/o contenute nei relativi Allegati e ne sono, quindi, da considerarsi parte integrante. Ne

consegue dunque che il rispetto dei principi e delle prescrizioni in esse contenuti è quindi da considerarsi aspetto imprescindibile per l'attuazione e l'efficacia del presente Modello.

Nei Paragrafi seguenti vengono descritte e dettagliate le singole componenti che costituiscono il sistema di controllo interno di Micron rilevanti anche ai fini del Modello.

8.1 Sistema di principi etici e regole di comportamento

La Società ritiene indispensabile che i Destinatari rispettino principi etici e regole generali di comportamento nello svolgimento delle proprie attività e nella gestione dei rapporti con colleghi, partner, clienti, fornitori e con la Pubblica Amministrazione.

Tali norme sono formulate in vari documenti aziendali quali in primis:

- Codice di Condotta Professionale e Etica di Micron (previsto espressamente in Allegato anche al presente Modello);
- Disposizioni di Gruppo.

In particolare le Disposizioni di Gruppo sono riferite a documenti applicabili a tutte le Società del Gruppo, ivi inclusa Micron e disciplinano le attività di business e sanciscono le regole di comportamento che i dipendenti di Micron in particolare devono osservare nello svolgimento delle proprie attività.

8.2 Sistema organizzativo

Il sistema organizzativo di Micron viene definito attraverso la predisposizione di un organigramma aziendale e l'emanazione di deleghe di funzioni (procure), procedure organizzative e disposizioni organizzative/job description, che forniscono una chiara definizione delle funzioni e delle responsabilità attribuite a ciascuna unità organizzativa.

L'organigramma aziendale rappresenta, in particolare, in modo chiaro e sufficientemente dettagliato, la struttura organizzativa dell'azienda, attraverso l'identificazione e denominazione delle divisioni e funzioni in cui si articola.

La formalizzazione, aggiornamento e diffusione dell'organigramma e dei suoi eventuali futuri aggiornamenti viene assicurata dalla Funzione Human Resources che provvederà a comunicarne copia anche all'OdV.

8.3 Sistema autorizzativo e decisionale

Il sistema autorizzativo e decisionale si traduce in un sistema articolato e coerente di deleghe di poteri e procure della Società fondato sulle seguenti prescrizioni:

- le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega deve definire e descrivere in modo specifico e non equivoco i poteri gestionali del delegato ed il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente e funzionalmente;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli;
- le procure possono essere conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega di poteri o di specifico incarico e devono prevedere l'estensione dei poteri di rappresentanza ed, eventualmente, i limiti di spesa numerici;
- i destinatari di poteri e deleghe nonché le persone direttamente coinvolte/interessate devono essere adeguatamente informate e istruite circa l'estensione e i limiti dei singoli poteri conferiti;
- in particolare tutti coloro che intrattengono per conto di Micron rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere dotati di delega/procure in tal senso.

Il processo decisionale afferente i Processi Sensibili deve ispirarsi ai seguenti criteri:

- ogni decisione riguardante le operazioni nell'ambito dei Processi Sensibili, come di seguito individuati, deve avere una formale evidenza (cartacea o elettronica);
- non potrà comunque mai esservi identità soggettiva tra colui che decide in merito allo svolgimento di un'operazione nell'ambito dei Processi Sensibili e colui che effettivamente la pone in essere portandola a compimento;
- del pari, non potrà comunque mai esservi identità soggettiva tra coloro che decidono e pongono in essere un'operazione nell'ambito dei Processi Sensibili e coloro che risultano investiti del potere di destinarvi le eventuali risorse economiche e finanziarie.

I principi sopra descritti trovano applicazione e formalizzazione nei seguenti documenti:

- delibere del Consiglio di Amministrazione;
- procure speciali.

8.4 Sistema di policy e procedure

Il set procedurale di cui Micron si è dotata è riconducibile ai seguenti livelli di documenti:

- Disposizioni di Gruppo;
- Procedure locali di Micron (in attuazione e integrazione delle Disposizioni di Gruppo).

La Società garantisce l'attività di aggiornamento e diffusione dei documenti di cui sopra, individuando le funzioni a ciò preposte ed i canali più opportuni (pubblicazione sul portale internet o comunicazioni via posta elettronica). Il processo di redazione, aggiornamento, gestione e diffusione/distribuzione è regolato da apposita procedura.

I principi e le regole di comportamento formalizzati nei documenti sopra richiamati si integrano con quanto nello specifico viene formalizzato nel presente Modello, con particolare riferimento alla prevenzione dei Reati come previsto nelle Parti Speciali sviluppate.

Tali documenti consentono in particolare di disciplinare più nel dettaglio le attività oggetto dei Processi Sensibili e di guidare e garantire dunque l'implementazione e l'attuazione nella pratica dei principi di comportamento e di controllo stabiliti nel presente Modello.

A tale scopo, le procedure aziendali relative ai Processi Sensibili garantiscono in particolare l'applicazione dei seguenti principi:

- aderenza con eventuali policy di emanazione della capogruppo che disciplinino gli stessi ambiti di attività del documento aziendale in oggetto;
- chiara formalizzazione di ruoli, compiti, modalità e tempistiche di realizzazione delle attività operative e di controllo disciplinate;
- rappresentare e disciplinare la separatezza all'interno di ciascuna procedura e con riferimento alle attività disciplinate tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che ne autorizza la realizzazione, il soggetto che esegue le attività ed il soggetto a cui è affidato il controllo;
- tracciabilità scritta e formalizzazione di ciascuna attività rilevante del processo oggetto della procedura al fine della ripercorribilità a posteriori di quanto realizzato e dell'evidenza dei principi e delle attività di controllo applicate;
- adeguato livello di archiviazione della documentazione rilevante.

Si precisa inoltre che la strutturazione di tale sistema procedurale, ai fini del presente Modello, è in particolare guidata da quanto rilevato in occasione delle attività di *Control & Risk Self Assessment* condotte e formalizzato nell'*action plan* e nei documenti di cui al Capitolo 2.

8.5 Programma di informazione e formazione

Con specifico riferimento alle attività realizzate nell'ambito dei Processi Sensibili viene previsto e garantito un adeguato programma di informazione e formazione periodico e sistematico rivolto a dipendenti e collaboratori coinvolti nelle stesse.

Il programma include la trattazione di tematiche di corporate governance e di divulgazione di meccanismi operativi e procedure organizzative aziendali rilevanti con riferimento alle materie riconducibili ai Processi Sensibili.

Tali attività integrano e completano il percorso di informazione e formazione sul tema specifico delle attività poste in essere dalla Società in tema di adeguamento al D. Lgs. 231/2001 previsto e disciplinato specificamente nei capitoli a ciò dedicati della Parte Generale del Modello.

8.6 Sistemi informativi e applicativi informatici

Al fine di presidiare l'integrità dei dati e l'efficacia dei sistemi informativi e/o gli applicativi informatici utilizzati per lo svolgimento di attività operative o di controllo nell'ambito dei Processi Sensibili, o a supporto delle stesse, è garantita la presenza e l'operatività di:

- sistemi di profilazione delle utenze in relazione all'accesso a moduli o ambienti;
- regole per il corretto utilizzo dei sistemi ed ausili informativi aziendali (supporti hardware e software);
- meccanismi automatizzati di controllo accessi ai sistemi;
- meccanismi automatizzati di blocco o inibizione all'accesso.

8.7 Prestazioni di servizi da o verso altre Società del Gruppo

Le prestazioni di servizio intercompany, che possano in particolare interessare i processi di cui alle successive Parti Speciali, devono essere disciplinate da un contratto scritto.

Il contratto dovrà prevedere:

- l'obbligo da parte della società che presta il servizio di attestare la veridicità e completezza della documentazione prodotta o delle informazioni comunicate ai fini dello svolgimento dei servizi richiesti;
- l'obbligo da parte della società che presta il servizio di rispettare nello svolgimento del servizio richiesto il Codice di Condotta Professionale ed Etica e quanto previsto dal Modello e dalle procedure stabilite per la sua attuazione. Qualora la società che presta il servizio in favore della Società non sia dotata di un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo o qualora i servizi erogati rientrino nell'ambito di attività sensibili non contemplate dal proprio modello, la società che presta il servizio si impegna a dotarsi di regole e procedure adeguate e idonee a prevenire la commissione dei Reati;
- il potere dell'Organismo di Vigilanza della Società di richiedere informazioni all'organismo di vigilanza della società che presta il servizio, ovvero, in assenza di un organismo di vigilanza, direttamente alle funzioni della società competenti ad erogare il servizio, al fine del corretto svolgimento della propria funzione di vigilanza.

Si specifica che i principi ispiratori e le componenti del sistema di controllo interno a valenza trasversale sopra delineati sono sviluppati nelle Parti Speciali del presente Modello e declinati, qualora ritenuto opportuno, in **principi specifici di comportamento e di controllo** nell'ambito dei Processi Sensibili individuati.

Parte Speciale “A”: i Reati Contro la Pubblica Amministrazione

A.1 La tipologia dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)

Tra i reati nei confronti della Pubblica Amministrazione previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da Micron Semiconductor Italia:

- **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o dipendente della Società prometta o dia a un Pubblico Ufficiale, per sé o per altri, una retribuzione che non gli è dovuta, sotto forma di denaro o altra utilità (es. una regalia in natura) per compiere o per avere compiuto un atto del suo ufficio (es. dare precedenza ad alcune pratiche rispetto ad altre o “agevolare/ velocizzare” la pratica stessa). Il reato si configura sia nei confronti del corrotto che del corruttore.
- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o dipendente della Società dia o prometta a un Pubblico Ufficiale, per sé o per altri, denaro o altra utilità (es. doni in natura) per omettere o ritardare, per avere omesso o ritardato, un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per avere compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio. Il reato si configura sia nei confronti del corrotto che del corruttore.
- **Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la corruzione per un atto d'ufficio o per un atto contrario ai doveri di ufficio riguardino un Incaricato di Pubblico Servizio.
- **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)** - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il dipendente o rappresentante della Società offra denaro o altra utilità a un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio per una finalità corruttiva, ma l'offerta o la promessa non sia accettata.
- **Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)** – Tale ipotesi di reato si verifica qualora il dipendente o rappresentante della Società corrompa un magistrato o un testimone al fine di ottenere favori in un procedimento civile, penale o amministrativo che veda coinvolta la stessa Società o un soggetto terzo.
- **Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 c.p.)** – Tale ipotesi di reato si realizza qualora un dipendente o rappresentante della Società, attraverso artifici o raggiri (es. esibendo documenti falsi), induca lo Stato o un ente pubblico in errore, ricavandone un profitto cagionando un danno allo Stato o all'ente pubblico.
- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)** – Tale ipotesi di reato si realizza qualora un dipendente o rappresentante della Società, attraverso artifici o raggiri (es. esibendo documenti falsi), induca lo Stato o un ente pubblico o Istituzioni Comunitarie in errore, ottenendo contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo.
- **Frode informatica se commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.)** - Tale ipotesi di reato si configura nel caso di alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico o di intervento senza diritto su dati, informazioni, programmi allo scopo di trarne profitto con danno d'altri. Ad esempio è configurabile (laddove sia tecnicamente possibile) nel caso in cui, attraverso l'alterazione del software di controllo INPS per le denunce retributive, si ottenga un ingiusto vantaggio con danno dell'ente previdenziale.
- **Concussione (art. 317 c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il Pubblico Ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità.
- **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)** - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Il reato si configura nei confronti anche dell'indotto.

- **Peculato, concussione, induzione indebita, dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte Penale Internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un dipendente o rappresentante della Società commetta i delitti di corruzione e istigazione alla corruzione con riguardo ai membri delle istituzioni comunitarie (Commissione Europea, Parlamento Europeo, Corte di Giustizia, Corte dei Conti).
- **Malversazione ai danni dello Stato (art. 316 bis c.p.)** – Tale reato si configura nel caso in cui la Società abbia ottenuto l'erogazione, da parte dello Stato o altro Ente Pubblico o dalle Comunità Europee, di contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, ma non li abbia destinati a tali finalità.
- **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)** – Tale reato si configura nel caso in cui la Società abbia ottenuto contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, da parte dello Stato o altri Enti Pubblici o dalla Comunità Europea, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti il falso, oppure mediante l'omissioni di informazioni dovute. Il reato sussiste purché non si configurino gli estremi della truffa per il conseguimento di erogazione pubbliche, altrimenti si applicherà la disciplina prevista per quest'ultimo reato.

A.2 Processi Sensibili

I Processi/Attività Sensibili identificati come a rischio di commissione dei Reati ai sensi del Decreto sono emersi dall'analisi di *Control & Risk Self Assessment* (cfr. capitolo 2 della Parte Generale "La scelta della Società e l'approccio metodologico adottato").

Con riferimento specifico ai reati contro la Pubblica Amministrazione, ai fini della presente Parte Speciale, le Attività Sensibili possono essere distinte in:

- Attività Sensibili dirette**, ossia processi più specificatamente **a rischio di commissione di reati** contro la Pubblica Amministrazione, essendo quest'ultima interlocutrice diretta di Micron, per mezzo di un Pubblico Ufficiale o di un Incaricato di Pubblico Servizio;
- Attività Sensibili strumentali** alla commissione di tali reati, tali dovendosi intendere quelle aree di attività:
 - caratterizzate dalla gestione di strumenti di tipo principalmente finanziario;
 - nelle quali, pur non intrattenendosi rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, si potrebbero creare le premesse per la commissione dei suddetti reati.

Le Attività Sensibili dirette sono state circoscritte alle seguenti:

- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento/rinnovo di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali nonché in materia di SSL e ambiente;
- Acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici, università, CNR;
- Gestione di trattamenti previdenziali del personale e/o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni;
- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
- Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria;
- Gestione del contenzioso;
- Relazioni istituzionali con enti ed esponenti della PA in caso di ricorso ad ammortizzatori sociali.

Le Attività Sensibili strumentali sono state circoscritte alle seguenti:

- Selezione/assunzione/gestione delle risorse umane;
- Approvvigionamento beni e servizi, ivi compresa la gestione degli appalti;
- Gestione di incarichi di consulenza;
- Gestione dei flussi finanziari;

- Dazione o ricezione di omaggi;
- Gestione dei rapporti infragruppo;
- Gestione delle note spese e dei relativi rimborsi e spese di rappresentanza;
- Gestione del sistema incentivi e premi;
- Sponsorizzazioni e donazioni;
- Gestione eventi.

Eventuali integrazioni delle suddette Attività Sensibili potranno essere richieste a cura dell'Organismo di Vigilanza della Società, al quale viene dato mandato di identificare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi affinché l'Organo Dirigente della Società provveda a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello.

Di seguito, per ciascuna Attività Sensibile, verranno fornite in particolare:

- la descrizione sintetica dell'Attività Sensibile;
- la delineazione dei Reati che potrebbero essere astrattamente commessi nell'ambito dell'Attività Sensibile.

ATTIVITA' SENSIBILI DIRETTE

A.2.1 Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento/rinnovo di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali nonché in materia di SSL e ambiente

Descrizione dell'Attività Sensibile

L'Attività Sensibile in esame si riferisce alla gestione delle attività riconducibili all'ottenimento di autorizzazioni/licenze necessarie all'esercizio delle attività aziendali, con particolare riferimento alla materia urbanistico-edilizia, alla materia della salute e sicurezza sul lavoro e ambiente.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Attività Sensibile potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 1 e 2, n. 1, c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, mediante artifici o raggiri, inducendo in errore un soggetto pubblico, procuri per sé o per altri un profitto, con danno del soggetto pubblico. Ad esempio è configurabile nel caso in cui un dipendente di Micron, nel predisporre la documentazione da presentare in Comune per ottenere il rilascio di un'autorizzazione, indichi falsamente alcune delle informazioni richieste, con conseguente rilascio dell'autorizzazione per errore, laddove ciò comporti un danno a tale Ente locale.
- **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la corruzione per un atto d'ufficio o per un atto contrario ai doveri d'ufficio riguardi un incaricato di pubblico servizio (che non riveste dunque la qualifica di Pubblico Ufficiale): ad esempio è configurabile tale reato qualora un dipendente di Micron consegni denaro a un impiegato dell'ASL locale competente affinché alteri materialmente il contenuto del fascicolo relativo alla richiesta dell'autorizzazione all'utilizzo di gas tossici.

A.2.2 Acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni concesse da soggetti pubblici, università, CNR

Descrizione dell'Attività Sensibile

L'Attività Sensibile in esame si riferisce alle attività relative alla richiesta, gestione e rendicontazione di finanziamenti principalmente in materia di Ricerca e Sviluppo. Il processo è sviluppato con riferimento alla gestione di erogazioni pubbliche che vengono concesse, a fronte della presentazione di formale istanza:

- da Enti Pubblici Italiani;
- da Enti Pubblici Europei.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Attività Sensibile potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno ometta di destinare i fondi pubblici ottenuti da parte dello Stato, ente pubblico o Unione Europea alle opere o attività per cui gli stessi sono stati concessi. Ad esempio è ipotizzabile tale reato qualora un dirigente di Micron faccia in modo che fondi per la ricerca e sviluppo ricevuti dalla società vengano destinati a scopi diversi da quelli per i quali i fondi sono stati stanziati.
- **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, o mediante l'omissione di informazioni dovute, consegua indebitamente finanziamenti di qualunque tipo dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea (salvo che il fatto non costituisca il reato più grave previsto dall'articolo 640-bis). Ad esempio è configurabile qualora un dipendente di Micron presenti documentazione falsa all'Ente Erogatore (ad. es. il Ministero dello Sviluppo Economico), da cui derivi per la Società un'indebita percezione di fondi pubblici.
- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, mediante artifici o raggiri, induca lo Stato, altri enti pubblici o le Comunità Europee a concedere od erogare ingiustamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni. Ad esempio è configurabile nel caso in cui un dirigente Micron induca fraudolentemente il MIUR ad erogare indebitamente a Micron agevolazioni e/o finanziamenti per la ricerca.

A.2.3 Gestione di trattamenti previdenziali del personale e/o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni

Descrizione dell'Attività Sensibile

L'Attività Sensibile si riferisce alla gestione delle attività inerenti il calcolo degli oneri previdenziali, il rispetto delle scadenze previste per la predisposizione delle dichiarazioni e la liquidazione delle spettanze, nonché il coordinamento delle aree aziendali coinvolte a fronte di eventuali accertamenti/ispezioni svolte dagli enti previdenziali di competenza.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Attività potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 1 e 2, n. 1, c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, mediante artifici o raggiri, inducendo in errore un soggetto pubblico, procuri per sé o per altri un profitto, con danno al soggetto pubblico. Ad esempio è configurabile nel caso in cui un collaboratore di Micron produca all'INPS falsa documentazione in merito a posizioni lavorative di dipendenti di Micron, ottenendo così di ridurre le spese previdenziali dell'azienda, con conseguenti minori introiti da parte dell'ente previdenziale.
- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso di percezione (o di accettazione di promessa) di denaro o altra utilità da parte di un pubblico ufficiale per il compimento di un atto contrario ai suoi doveri di ufficio. Ad esempio è configurabile qualora un dipendente di Micron, durante un'ispezione INPS, dia denaro ad un ispettore per non indicare, nel relativo Verbale di accertamento, alcune irregolarità ravvisate.

A.2.4 Gestione dei rapporti con soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata

Descrizione dell'Attività Sensibile

L'Attività Sensibile si riferisce alla gestione dei rapporti con il Centro per l'Impiego e con le altre Autorità Competenti per l'assunzione di personale appartenente a categorie protette ai sensi della L. n. 68/99, in particolare tale processo prevede:

- il monitoraggio del rispetto dei parametri previsti dalla normativa;
- la segnalazione della necessità di assunzione o definizione del fabbisogno;
- selezione del candidato;
- la definizione delle modalità di inserimento (inquadramento e livello retributivo);
- la negoziazione e stipula di convenzioni con le Autorità Competenti relative alle modalità e alle tempistiche di assunzione

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Attività Sensibile potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 1 e 2, n. 1, c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, mediante artifici o raggiri, inducendo in errore un soggetto pubblico, procuri per sé o per altri un profitto, con danno al soggetto pubblico. Ad esempio è configurabile nel caso in cui un Consulente di Micron produca all'Agenzia del Lavoro competente falsa documentazione, ottenendo con ciò la riduzione dell'entità degli oneri di assunzioni obbligatorie gravanti in capo a Micron ai sensi della legge 68/99, laddove ciò comporti un danno all'ente pubblico.
- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso di percezione (o di accettazione di promessa) di denaro o altra utilità da parte di un pubblico ufficiale per il compimento di un atto contrario ai suoi doveri di ufficio. Ad esempio è configurabile qualora un dipendente di Micron dia denaro ad un funzionario dell'Agenzia del Lavoro per agevolare la stipula di una Convenzione ai sensi della L. 68/99 per l'inserimento di lavoratori appartenenti a categorie protette contenente tempistiche e modalità di esecuzione particolarmente favorevoli per Micron.

A.2.5 Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria

Descrizione dell'Attività Sensibile

L'Attività Sensibile in esame comprende tre ambiti:

- A. la gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria in merito a predisposizione dichiarazioni e liquidazioni imposte (gestione degli adempimenti e delle scadenze previste per il rispetto della normativa finanziaria vigente);
- B. la gestione di altra documentazione di rilevanza fiscale;
- C. la gestione di eventuali visite ispettive da parte delle Autorità e dei rapporti con l'Agenzia delle Entrate.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Attività Sensibile potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 1 e 2, n. 1, c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, mediante artifici o raggiri, inducendo in errore un soggetto pubblico, procuri per sé o per altri un profitto, con danno al soggetto pubblico. Ad esempio è configurabile nel caso in cui un collaboratore di Micron produca all'Amministrazione Finanziaria falsa documentazione in merito alla posizione contributiva di Micron tanto da indurre in errore l'Erario in merito agli oneri tributari dovuti dall'azienda, con conseguenti minori incassi da parte dell'Erario stesso a causa dell'indebita riduzione di oneri tributari ottenuta da Micron.
- **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso di percezione (o accettazione di promessa) di denaro o di altra utilità da parte di un incaricato di pubblico servizio per il compimento di un atto inerente o contrario ai suoi doveri d'ufficio. Ad esempio è configurabile tale reato qualora un dipendente di Micron dia del denaro ad un impiegato di un ufficio IVA locale per agevolare materialmente l'iter di una pratica presente presso tale ente e relativa a Micron stessa.

A.2.6 Gestione del contenzioso

Descrizione dell'Attività Sensibile

L'Attività Sensibile si riferisce alla gestione delle attività legate alla gestione dei contenziosi nei quali la Società può essere coinvolta, in ambito giuslavoristico, amministrativo o civile.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Attività Sensibile potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Concussione (art. 317 c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso di concorso da parte del soggetto apicale di Micron con il Giudice per costringere l'avvocato difensore di una controparte di Micron – inducendo in lui metus publicae potestatis – ad omettere il compimento di alcuni atti difensivi.
- **Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso di ricezione da parte di pubblico ufficiale di denaro o altra utilità per compiere atti contrari o inerenti al suo ufficio, qualora i fatti siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Ad esempio è configurabile nel caso in cui un dirigente di Micron dia denaro ad un Magistrato chiamato a giudicare Micron in una causa civile, affinché emetta una sentenza favorevole alla Società.
- **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso di pagamento di denaro al Cancelliere del Tribunale affinché velocizzi l'iter successivo all'emissione di un provvedimento giudiziario (comunicazioni, notifiche, tassazione, ecc.) in un procedimento che veda coinvolta Micron.

A.2.7 Relazioni istituzionali con enti ed esponenti della PA in caso di ricorso ad ammortizzatori sociali

Descrizione dell'Attività Sensibile

L'Attività Sensibile in esame è relativa alla gestione delle relazioni con esponenti della PA in caso di ricorso ha ammortizzatori sociali.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Attività Sensibile potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 1 e 2, n. 1, c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, mediante artifici o raggiri, inducendo in errore un soggetto pubblico, procuri per sé o per altri un profitto, con danno del soggetto pubblico. Ad esempio è configurabile nel caso in cui un Consulente di Micron produca al Mise/Ministero del Lavoro dichiarazioni o documentazione falsa al fine di essere indebitamente ammessa alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria.

PROCESSI SENSIBILI STRUMENTALI

A.2.8 Selezione/assunzione/gestione delle risorse umane

Descrizione dell'Attività Sensibile

L'Attività Sensibile si riferisce alla gestione delle attività inerenti l'inserimento nell'organizzazione aziendale di risorse umane con qualifica sia impiegatizia che dirigenziale.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Attività Sensibile potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.):** in via strumentale, il processo in esame può assumere rilevanza nell'ipotesi, ad esempio, di assunzione con un trattamento di favore o al di fuori delle procedure aziendali di un parente di un Pubblico Ufficiale, al fine di

ottenere, in cambio, il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio da parte del Pubblico Ufficiale stesso; ad esempio, l'omissione di un'ispezione dovuta da parte di un maresciallo della Guardia di Finanza.

- **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.):** il processo in esame può assumere rilievo, in via strumentale, anche nell'ipotesi di assunzione con un trattamento di favore o al di fuori delle procedure aziendali del parente di un incaricato di pubblico servizio, al fine di ottenere, in cambio, il compimento di un atto inerente o contrario ai suoi doveri d'ufficio, ad esempio, in ipotesi di assunzione di favore di un parente di un impiegato del Ministero dello Sviluppo Economico, affinché quest'ultimo agevoli il rilascio di un finanziamento in favore di Micron, pur in difetto dei requisiti normativamente richiesti.

A.2.9 Approvvigionamento di beni o servizi, ivi compresa la gestione degli appalti

Descrizione dell'Attività Sensibile

Il processo si riferisce alle attività di approvvigionamento di beni e servizi.

Il processo, gestito dalla funzione Procurement & Logistics, prevede l'utilizzo del sistema gestionale SAP e viene svolto nel rispetto delle procedure previste a livello di Gruppo per le attività di Procurement, contenute su SharePoint (data base intraziendale).

Con specifico riferimento alla gestione degli appalti, la Società si avvale di appaltatori e sub-appaltatori per lo svolgimento di determinati servizi (es. servizi di manutenzione, guardiania, pulizia, etc.).

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Attività Sensibile potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.):** la gestione dell'approvvigionamento dei beni o servizi potrebbe avere natura strumentale al perfezionamento di tale reato. Ad esempio sarebbe configurabile laddove il rapporto contrattuale fra Micron ed un suo fornitore sia utilizzato come veicolo per costituire un fondo extracontabile, con il quale realizzare la dazione di denaro all'esponente della Pubblica Amministrazione, perfezionando così il reato.
- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.):** la gestione dell'approvvigionamento dei beni o servizi potrebbe avere natura strumentale al perfezionamento di tale reato. Ad esempio sarebbe configurabile laddove il rapporto contrattuale fra Micron ed un suo fornitore sia utilizzato come veicolo per costituire un fondo extracontabile, con il quale realizzare la dazione di denaro all'esponente della Pubblica Amministrazione per la commissione di un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio, perfezionando così il reato.

A.2.10 Gestione di incarichi di consulenza

Descrizione dell'Attività Sensibile

L'Attività Sensibile riguarda la gestione delle attività svolte nell'ambito dell'assegnazione e gestione di incarichi di consulenza esterna.

I servizi di consulenza di cui si avvale la Società possono essere classificati nelle seguenti tipologie:

- a) legali;
- b) amministrativi e fiscali;
- c) tecnici.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Attività Sensibile potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.):** la gestione delle consulenze potrebbe avere natura strumentale al perfezionamento di tale reato. Ciò si potrebbe verificare, ad esempio, nell'ipotesi in cui il rapporto contrattuale posto in essere da Micron con il Consulente sia utilizzato al

fine di costituire dei fondi extracontabili, con i quali realizzare la dazione in denaro al pubblico ufficiale, perfezionando il reato.

- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.):** la gestione delle consulenze potrebbe avere natura strumentale al perfezionamento di tale reato. Ciò si potrebbe verificare, ad esempio, nell'ipotesi in cui il rapporto contrattuale posto in essere da Micron con il Consulente sia utilizzato al fine di costituire dei fondi extracontabili, con i quali realizzare la dazione in denaro al pubblico ufficiale, perfezionando il reato.
- **Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.):** la gestione del processo in esame potrebbe avere natura strumentale al perfezionamento di tale reato. Ad esempio sarebbe configurabile laddove il rapporto contrattuale fra Micron ed un suo Consulente sia utilizzato come veicolo per costituire un fondo extracontabile, con il quale realizzare, ad esempio, la dazione di denaro all'esponente della magistratura, perfezionando così il reato.

A.2.11 Gestione dei flussi finanziari

Descrizione del processo

L'Attività Sensibile in esame riguarda la gestione delle attività di tesoreria riconducibili alla predisposizione, all'autorizzazione e all'effettuazione dei pagamenti, nonché alle attività di tesoreria riconducibili agli incassi.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Attività Sensibile potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.):** tale fattispecie di reato si configura nel caso di percepimento indebito di contributi/sovvenzioni pubblici (il che di per sé implica la gestione di flussi finanziari) mediante la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere. Il processo in esame può venire in luce in via strumentale nella misura in cui, ad esempio, la documentazione rilevante sia formata con l'utilizzo di informazioni false sui pagamenti.
- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.):** il processo in esame, implicando l'utilizzazione di somme di denaro, può assumere funzione strumentale rispetto al perfezionamento della condotta in esame, che si verifica, ad esempio, nel caso di pagamento di denaro al Pubblico Ufficiale affinché questi provveda, in tempi brevi, ad un atto contrario al proprio ufficio, come potrebbe essere il pagamento ad un maresciallo della Guardia di Finanza affinché ometta di effettuare un'ispezione dovuta presso la sede di Micron.

A.2.12 Dazione o ricezione di omaggi

Descrizione dell'Attività SensibileIl processo, in capo alla funzione Communication, si riferisce alla definizione delle attività e comportamenti aziendali in tema di dazione e ricezione di omaggi.

Esemplificazione dei reati

In ogni caso nell'ambito di tale Attività Sensibile potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.):** tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi, in via del tutto astratta e ipotetica, in ipotesi di corresponsione di un omaggio di valore ad un dirigente del Ministero per la Ricerca e lo Sviluppo affinché velocizzi la pratica di rilascio di un finanziamento per la ricerca e sviluppo in favore di Micron.
- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.):** tale ipotesi di reato potrebbe in astratto configurarsi nel caso di elargizione di un omaggio di rilevante valore ad un Pubblico Ufficiale, affinché ometta un atto del proprio ufficio (ad esempio una ispezione dovuta presso la sede di Micron).
- **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.):** tale ipotesi di reato potrebbe in astratto configurarsi nel caso di elargizione di un omaggio di rilevante valore ad un incaricato di un pubblico servizio (es. impiegato comunale non rivestente la qualifica di Pubblico Ufficiale) per il compimento di un atto inerente o contrario ai doveri d'ufficio.

A.2.13 Gestione dei rapporti infragruppo

Descrizione dell'Attività Sensibile Tale processo è relativo alla gestione dei rapporti intercorrenti tra Micron Semiconductor Italia S.r.l. e altre Società appartenenti al Gruppo Micron.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Attività Sensibile potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso di percezione (o di accettazione di promessa) di denaro o altra utilità da parte di un pubblico ufficiale per il compimento di un atto contrario al suo ufficio. Ad esempio tale reato sarebbe configurabile in presenza di pagamenti diretti o, più facilmente, indiretti, ad opera del Direttore Finance, attraverso l'uso di "fondi neri" creati nelle transazioni Intercompany, a favore di un pubblico ufficiale al fine di ottenere il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio nell'interesse di Micron.
- **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso di offerta o promessa, non accettata, di denaro o altra utilità non dovuti a pubblico ufficiale ovvero incaricato di pubblico servizio per indurlo a compiere atti inerenti o contrari al proprio ufficio, oppure nel caso di pubblico ufficiale ovvero incaricato di pubblico servizio che solleciti la dazione di denaro per un atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero inerente ai suoi doveri (nel caso di incaricato di pubblico servizio si deve in tale ipotesi trattare di un pubblico impiegato). Ad esempio tale reato sarebbe configurabile in presenza di pagamenti diretti o, più facilmente, indiretti, ad opera di un dirigente Micron, anche attraverso l'uso di "fondi neri" creati in occasione di transazioni Intercompany, a favore di un Funzionario Pubblico, il quale non accetta, per sollecitare le condotte di reato nell'interesse delle attività di Micron.

A.2.14 Gestione delle note spese e dei relativi rimborsi e spese di rappresentanza

Descrizione dell'Attività Sensibile

L'Attività Sensibile descrive le attività e i controlli relativi ai rimborsi delle note spese dei dipendenti della Società.

Tali attività sono svolte con il supporto di SAP "Concur", la cui customizzazione è gestita a livello Corporate.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Attività Sensibile potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.):** il processo relativo al rimborso delle note spese può assumere funzione strumentale alla commissione del reato, qualora siano artificiosamente create e pagate note spese di un dipendente di Micron al solo fine di creare un fondo extracontabile, con il quale realizzare la dazione di denaro al pubblico ufficiale per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio, perfezionando così il reato.

A.2.15 Gestione del sistema incentivi e premi

Descrizione dell'Attività Sensibile

Tale Attività Sensibile si riferisce all'attività di incentivazione aziendale e di corresponsione dei premi ai dipendenti sulla base delle performance e del rendimento.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Attività Sensibile potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.):** il processo in esame può rilevare in via strumentale nel caso in cui un dirigente di Micron utilizzi il sistema degli incentivi per creare dei fondi extracontabili con cui effettuare la dazione di denaro che configura la fattispecie penalmente

rilevante. Ad esempio, qualora un dirigente di Micron eroghi ad un dipendente un incentivo con l'accordo che parte della somma sia utilizzata per finalità corruttive nei confronti di un Pubblico Ufficiale.

- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.):** il processo in esame può rilevare in via strumentale ai fini della commissione del reato, ad esempio nel caso in cui un dirigente di Micron corrisponda un bonus cospicuo ad un dipendente della Società, con l'accordo che parte della somma venga utilizzato per corrompere un Pubblico Ufficiale inducendolo al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio.

A.2.16 Sponsorizzazioni e donazioni

Descrizione del processo

L'Attività Sensibile in esame si riferisce alla gestione delle attività riconducibili a sponsorizzazioni e donazioni effettuate dalla Società.

La Società non effettua sponsorizzazioni finalizzate alla promozione dei prodotti del business di Micron, ma realizza progetti o eventi volti allo sviluppo del territorio (con ricadute positive sugli aspetti reputazionali di Micron). I fondi per lo svolgimento delle attività in esame vengono messi a disposizione delle Società del Gruppo da una Fondazione che è stata costituita negli USA. I progetti realizzati riguardano in particolare i seguenti ambiti:

- a) relazioni accademiche;
- b) comunità;
- c) istruzione.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Attività Sensibile potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.):** il reato in questione potrebbe astrattamente realizzarsi qualora degli esponenti di Micron elargiscano donazioni o sponsorizzazioni a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio quale contropartita per l'ottenimento da parte degli stessi di comportamenti illeciti a favore della Società.

A.2.17 Gestione eventi

Descrizione dell'Attività Sensibile

L'Attività sensibile in esame riguarda la gestione delle seguenti attività:

- a) organizzazione/partecipazione eventi, media relations, comarketing, ecc., sviluppati internamente;
- b) organizzazione/partecipazione eventi, media relations, comarketing, ecc., sviluppati esternamente.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Attività Sensibile potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.):** tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi qualora vengano emesse delle fatture per attività di marketing fittizie finalizzate a costituire un fondo extracontabile, destinato ad un pubblico ufficiale affinché quest'ultimo compia un atto contrario ai doveri d'ufficio.
- **Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.):** tale ipotesi di reato si potrebbe configurare qualora un esponente di Micron inviti un esponente della Magistratura ad un evento promozionale organizzato dalla Società con elargizione di benefit di valore, al fine di indurlo a favorire la Società in un processo di cui essa è parte.

A.3 Principi generali di condotta e comportamento ed assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

La presente sezione illustra le regole di condotta generali e di comportamento, nonché di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 8 della Parte Speciale in materia di componenti del sistema di controllo preventivo ed ai principi specifici sanciti nel paragrafo A.4, dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel Paragrafo A.1.

La presente Parte Speciale "A" prevede l'espresso divieto – a carico dei Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e nel Codice di Condotta Professionale ed Etica o comunque con le procedure aziendali;
- tali da favorire qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

All'uopo è fatto divieto in particolare di:

- a) creare situazioni ove i Destinatari stessi, coinvolti in transazioni, siano, o possano apparire, in conflitto con gli interessi dell'Ente Pubblico;
- b) compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette o mediante terzi, di privilegi per sé o per altri rilevanti ai fini della commissione dei reati di cui al Decreto;
- c) distribuire o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dal Codice di Condotta Professionale ed Etica (vale a dire, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, allo scopo di influenzare il destinatario nell'espletamento dei suoi doveri e/o allo scopo di trarre indebito vantaggio, o che possa anche solo essere interpretato come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale) e nel presente Modello. In particolare, non è consentito offrire denaro o utilità di qualsiasi tipo (promesse di assunzione, ecc.) o compiere atti di cortesia commerciale in favore di esponenti della Pubblica Amministrazione italiana ed estera (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o loro parenti, salvo che si tratti di utilità di 50 Euro di valore ed elargite nel rispetto delle procedure aziendali e comunque previa esplicita autorizzazione a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, e sempre che comunque non possano essere in alcun modo interpretate quale strumento per influenzarli nell'espletamento dei loro doveri (sia affinché agiscano in un dato senso od omettano di agire), per ricevere favori illegittimi e/o per trarne indebito vantaggio. I regali offerti - salvo quelli di 50 Euro di valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- d) esercitare indebite pressioni o sollecitazioni su pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio in vista del compimento di attività inerenti l'ufficio;
- e) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali, ed esteri al fine di conseguire autorizzazioni, licenze e provvedimenti amministrativi di qualsivoglia natura;
- f) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o esteri al fine di conseguire finanziamenti, contributi o erogazioni di varia natura;
- g) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- h) effettuare o promettere, in favore dei clienti, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito;

- i) riconoscere, in favore dei Fornitori, Appaltatori, Consulenti e/o collaboratori, compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente nel settore di attività interessato;
- j) concludere contratti di consulenza con soggetti interni alla Pubblica Amministrazione in base ai quali si potrebbe minare l'imparzialità e il buon andamento della Pubblica Amministrazione stessa.

Ai fini dell'attuazione dei divieti suddetti, dovranno rispettarsi le regole di seguito indicate:

- la gestione dei Processi Sensibili dovrà avvenire esclusivamente ad opera delle funzioni aziendali competenti; i rapporti con funzionari della Pubblica Amministrazione devono essere dunque gestiti esclusivamente da persone opportunamente identificate e, se necessario, dotate di idonei poteri e deleghe;
- tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della Società devono godere di un'autorizzazione in tal senso da parte della Società stessa (consistente in un'apposita delega o direttive organizzative interne per i dipendenti e gli organi sociali ovvero in appositi contratti);
- tutti i dipendenti di Micron dovranno attenersi scrupolosamente e rispettare eventuali limiti previsti nelle deleghe o procure conferite dalla Società;
- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono avvenire nell'assoluto rispetto delle leggi, delle normative vigenti, dei principi di lealtà e correttezza, nonché dei principi contenuti nel Modello e nel Codice di Condotta Professionale ed Etica, in qualunque fase di gestione del rapporto; coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione verso i soggetti che operano con la Pubblica Amministrazione devono seguire con attenzione e con le modalità più opportune l'attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
- gli incarichi conferiti ai collaboratori (quali lavoratori interinali/somministrati e collaboratori a progetto), Consulenti, Fornitori, devono essere redatti per iscritto, con indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della prestazione da effettuare e di eventuali deliverable attestanti l'attività svolta (nel caso in cui la prestazione lo preveda); tali accordi devono essere verificati e/o approvati da soggetti dotati di adeguati poteri; tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese a esponenti della Pubblica Amministrazione e previste dalle norme in vigore o specificatamente richieste dai suddetti esponenti (ad esempio in occasione di richiesta di finanziamenti pubblici) devono rispettare i principi di chiarezza, correttezza, completezza e trasparenza;
- le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o esteri per:
 - rilascio/rinnovo di autorizzazioni/licenze di qualsivoglia natura;
 - conseguimento di finanziamenti, contributi e/o erogazioni di varia natura;
 - verifiche, ispezioni o sopralluoghi.
- devono contenere elementi assolutamente veritieri e devono essere autorizzate da soggetti dotati di idonei poteri; inoltre, in caso di ottenuto conferimento/ottenimento degli stessi, deve essere mantenuto apposito rendiconto circa l'utilizzo del finanziamento/contributo; nessun tipo di pagamento non adeguatamente documentato ed autorizzato può essere effettuato;
- devono essere rispettati, da parte degli amministratori, i principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sui soci e sui terzi;
- è fatto obbligo di registrare e documentare i rapporti tra le singole funzioni aziendali e i Pubblici Ufficiali e/o gli Incaricati di Pubblico Servizio. Detta documentazione può essere oggetto di verifica da parte dei responsabili delle funzioni aziendali cui il soggetto appartiene e in ogni caso deve essere comunicata da questi ultimi all'OdV, secondo quanto stabilito nella Parte Generale. L'OdV dovrà essere inoltre informato per iscritto di qualsivoglia elemento di criticità/irregolarità dovesse insorgere nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- tutti i dipendenti Micron Semiconductor Srl, i collaboratori parasubordinati ed i lavoratori interinali sono tenuti a rispettare le procedure aziendali, direttive e policy aziendali applicabili alle attività svolte nell'ambito dei Processi Sensibili;
- eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere (anche in ragione dell'eventuale condotta illecita o semplicemente scorretta del Pubblico Ufficiale), all'interpretazione

della normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV.

Qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi quali, a titolo esemplificativo, Fornitori, Appaltatori, Consulenti e/o collaboratori (quali collaboratori a progetto e lavoratori interinali), nell'ambito dei Processi Sensibili, dovranno altresì essere rispettate le seguenti regole:

- la scelta dei Fornitori, Appaltatori, Consulenti e/o collaboratori deve avvenire sulla base di criteri di serietà e competenza del professionista/collaboratore e l'assegnazione degli incarichi deve avvenire sulla base di un processo decisionale che garantisca la segregazione dei compiti e delle responsabilità;
- i Fornitori, Appaltatori, Consulenti, e/o collaboratori dovranno prendere visione del Modello e del Codice di Condotta Professionale ed Etica ed impegnarsi a rispettarne le previsioni, secondo quanto stabilito in specifiche clausole, inserite nel/aggiunte al contratto stipulato tra gli stessi e la Società, che prevedono, in ipotesi di violazione di tali previsioni, la risoluzione del suddetto contratto (Allegati E o F);
- i contratti con i Fornitori, Appaltatori, nonché gli incarichi con i Consulenti e/o collaboratori devono essere definiti per iscritto, con evidenziazione di tutte le condizioni ad essi sottese (con particolare riferimento alle condizioni economiche concordate), nonché della dichiarazione di impegno a rispettare il Modello e il Codice di Condotta Professionale ed Etica e delle conseguenze nel caso di violazione;
- i contratti con i Fornitori, Appaltatori, nonché gli incarichi con i Consulenti e/o collaboratori devono essere proposti, verificati dalla funzione Legal e approvati dai soggetti della Società muniti degli appositi poteri di firma;
- l'attività prestata dai Fornitori, dagli Appaltatori, dai Consulenti e/o collaboratori nell'ambito dei Processi Sensibili, deve essere debitamente documentata e, comunque, la funzione che si è avvalsa della loro opera deve, prima della liquidazione dei relativi corrispettivi, attestare per iscritto l'effettività della prestazione;
- la corresponsione dei corrispettivi ai Fornitori, agli Appaltatori, ai Consulenti e/o collaboratori deve avvenire sulla base di una elencazione analitica delle attività svolte, che permetta di valutare la conformità dei corrispettivi al valore della prestazione resa.

A.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo

Con riferimento alle Attività Sensibili rappresentati nel Capitolo A.2 della presente Parte Speciale vengono illustrati di seguito i principi specifici delineati al fine di disciplinare le attività realizzate nell'ambito di ciascuna Attività Sensibile o per categorie omogenee.

A.4.1 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo relativi ai Processi Sensibili descritti al paragrafo A.2.1 e ai paragrafi da A.2.3 a A.2.7 e di seguito richiamati:

- *Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento/rinnovo di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali nonché in materia di SLL e ambiente*
- *Gestione di trattamenti previdenziali di personale e/o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni*
- *Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata*
- *Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria*
- *Gestione del contenzioso*
- *Relazioni istituzionali con enti ed esponenti della PA in caso di ricorso ad ammortizzatori sociali*
- Tutti coloro che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della Società (ivi inclusi i rapporti intrattenuti in occasione di effettuazione di verifiche ispettive o sopralluoghi) devono godere di un'autorizzazione in tal senso da parte della Società stessa, consistente in un'apposita delega o direttive organizzative interne per i dipendenti e gli organi sociali ovvero in un contratto di fornitura/consulenza o di collaborazione opportunamente formalizzato;

- tutti i soggetti che intervengono nella fase di gestione dei rapporti pre-contrattuali con la Pubblica Amministrazione devono essere individuati e autorizzati tramite delega interna;
- gli atti che impegnano la Società nei confronti della Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alle domande di rilascio di provvedimenti autorizzativi, alle richieste di autorizzazione preliminare al deposito brevetti all'estero, agli accordi relativi all'assunzione di personale appartenente alle categorie protette, alla gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria, anche in fase ispettiva, devono essere debitamente formalizzati e sottoscritti soltanto da soggetti appositamente incaricati e muniti di adeguati poteri;
- il sistema dei poteri e delle deleghe stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa ed impegno, anche con riferimento a quelli nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- devono essere previste delle disposizioni organizzative che stabiliscono in modo chiaro gli ambiti di attività dei soggetti coinvolti nello specifico nelle Attività Sensibili in esame. La gestione delle stesse dovrà avvenire esclusivamente ad opera delle funzioni aziendali competenti, in coerenza con il sistema organizzativo. In particolare:
 - i ruoli, i compiti e gli ambiti di attività di competenza dei soggetti coinvolti nelle Attività Sensibili devono essere definiti da job description o da direttive organizzative interne che descrivano in modo esplicito il perimetro di azione e di responsabilità;
 - i sistemi premianti e di incentivazione devono essere in grado di assicurare la coerenza con le disposizioni di legge, con i principi contenuti nel presente Modello, nonché con le previsioni del Codice di Condotta Professionale ed Etica;
- tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese a esponenti della Pubblica Amministrazione e previste dalle norme in vigore o specificatamente richieste dai suddetti esponenti (ad esempio in occasione di istanze di rilascio di provvedimenti autorizzativi ovvero di comunicazioni all'Amministrazione Finanziaria) devono rispettare i principi di chiarezza, correttezza, completezza e trasparenza;
- tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese ad esponenti delle Pubbliche Amministrazioni, italiane o estere, competenti in materia di rilascio/rinnovo di brevetti, nonché in materia di registrazione di marchi devono rispettare i principi di chiarezza, correttezza, completezza, trasparenza;
- i Destinatari non possono effettuare o promettere, in favore di terzi, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi instaurato o che non siano debitamente formalizzate in un contratto o in un accordo, ad es. con la finalità di influenzare il giudizio del pubblico funzionario nel caso di verifiche ispettive, ovvero al fine di ottenere il rilascio o rinnovo di qualsiasi provvedimento amministrativo necessario allo svolgimento di attività aziendali;
- il ricorso ad eventuali Consulenti nella realizzazione di attività nell'ambito delle Attività Sensibili in oggetto deve essere gestito secondo quanto espressamente previsto al paragrafo A.4.5. che segue in materia di "Assegnazione e gestione degli incarichi di consulenza";
- qualora i sopra menzionati processi implicino uscite finanziarie, le stesse vengono gestite ed effettuate secondo i principi stabiliti di cui al successivo punto A.4.6.;
- deve essere assicurata la corretta archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta con modalità tali da non consentire l'accesso a terzi che non siano espressamente autorizzati. In particolare:
 - l'eventuale documentazione attestante le evidenze degli incontri con funzionari dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato (es. Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, ecc.) e in particolare i verbali emessi dall'Agenzia delle Entrate, devono essere archiviati a cura della Direzione Finance;
 - la documentazione tecnica, i verbali relativi alle ispezioni emessi in occasione degli accertamenti periodici e/o sopralluoghi (es. verifiche impianti elettrici, ispezioni da parte della ASL, ecc.) svolti presso la sede o le unità locali devono essere conservati a cura del Dipartimento EHSS;
 - la documentazione relativa alla gestione del personale ed in particolare ai trattamenti previdenziali del personale, all'assunzione di personale appartenente a categorie protette, nonché i verbali relativi ad accertamenti/ispezioni devono essere conservati a cura della funzione Human Resources;
- deve essere assicurata la presenza, in caso di accertamenti o ispezioni, di soggetti appositamente delegati ovvero dotati di apposita procura;

- deve essere assicurata la tracciabilità di tutte le verifiche ispettive o sopralluoghi effettuati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione mediante sottoscrizione dei verbali presentati o mediante redazione di apposita relazione interna;
- i responsabili delle funzioni della Società coinvolti nei processi in esame devono garantire il costante aggiornamento e sensibilizzazione del personale e dei terzi coinvolti nelle Attività Sensibili circa i contenuti del Modello e sulla normativa di riferimento per lo svolgimento dell'attività con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
- eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere (anche in ragione dell'eventuale condotta illecita o semplicemente scorretta del Pubblico Ufficiale), all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV.

A.4.2 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo relativi al Processo Sensibile descritto al paragrafo A.2.2 e di seguito richiamato:

- *Assicurazione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici, università, CNR*
- Tutti coloro che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della Società nelle varie fasi di realizzazione del processo (ivi inclusi i rapporti intrattenuti in occasione di effettuazione di verifiche ispettive o sopralluoghi) devono godere di un'autorizzazione in tal senso da parte della Società stessa, consistente in un'apposita delega o direttive organizzative interne per i dipendenti e gli organi sociali ovvero in un contratto di fornitura/consulenza o di collaborazione opportunamente formalizzato;
- tutti i soggetti che intervengono nella fase di gestione dei rapporti pre-contrattuali con la Pubblica Amministrazione devono essere individuati e autorizzati tramite delega interna;
- gli atti che impegnano contrattualmente la Società nei confronti della Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento agli accordi relativi ai finanziamenti o contributi concessi, devono essere debitamente formalizzati e sottoscritti soltanto da soggetti appositamente incaricati e muniti di adeguati poteri;
- il sistema dei poteri e delle deleghe stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa ed impegno, anche con riferimento a quelli nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- devono essere previste delle disposizioni organizzative che stabiliscono in modo chiaro gli ambiti di attività dei soggetti coinvolti nello specifico nel Processo Sensibile in esame, con particolare riferimento alla gestione del riscontro da parte dell'Ente/Autorità Pubblica per l'ottenimento di un finanziamento/contributo/agevolazione e alla gestione del processo di rendicontazione nei confronti del soggetto pubblico. La gestione dell'Attività Sensibile dovrà avvenire esclusivamente ad opera delle funzioni aziendali competenti, in coerenza con il sistema organizzativo. In particolare:
 - i ruoli, i compiti e gli ambiti di attività di competenza dei soggetti coinvolti nell'Attività Sensibile (con particolare riferimento alla figura del Project Leader), devono essere definiti da job description o da direttive organizzative interne che descrivano in modo esplicito il perimetro di azione e di responsabilità;
 - deve essere prevista la segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nell'Attività Sensibile per la richiesta, gestione e rendicontazione di finanziamenti, contributi e agevolazioni concessi da soggetti pubblici;
 - i sistemi premianti e di incentivazione devono essere in grado di assicurare la coerenza con le disposizioni di legge, con i principi contenuti nel presente Modello, nonché con le previsioni del Codice di Condotta Professionale ed Etica.
- tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese a esponenti della Pubblica Amministrazione e previste dalle norme in vigore o specificatamente richieste dai suddetti esponenti (ad esempio in occasione di richieste di finanziamenti/contributi pubblici) devono rispettare i principi di chiarezza, correttezza, completezza e trasparenza;
- i Destinatari devono adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli enti eroganti i finanziamenti e dei soggetti preposti al controllo in occasione di accertamenti/verifiche ispettive, nonché in fase di rendicontazione;

- le funzioni aziendali competenti devono dare puntuale informativa documentata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché all'OdV, dell'effettivo incasso dei finanziamenti/contributi pubblici erogati;
- le funzioni aziendali competenti devono fornire idonea e puntuale informativa documentata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché all'OdV, circa l'effettivo impiego delle somme percepite a titolo di finanziamento/contributo pubblico;
- è fatto in particolare divieto, a tutti i Destinatari coinvolti nell'Attività in esame, di porre in essere qualsivoglia forma di utilizzo dei finanziamenti/contributi pubblici erogati difforme dalle finalità di pubblico interesse per le quali detti contributi sono stati erogati;
- i Destinatari non possono effettuare o promettere, in favore di terzi, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi instaurato o che non siano debitamente formalizzate in un contratto o in un accordo, ad es. con la finalità di influenzare il giudizio del pubblico funzionario nel caso di verifiche ispettive, ovvero al fine di ottenere la concessione e/o liquidazione in qualsiasi forma di erogazione da parte della Pubblica Amministrazione;
- il ricorso ad eventuali Consulenti nella realizzazione di attività nell'ambito di Processi Sensibili in oggetto deve essere gestito secondo quanto espressamente previsto al paragrafo A.4.5. che segue in materia di "Assegnazione e gestione degli incarichi di consulenza";
- deve essere assicurata la corretta archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta con modalità tali da non consentire l'accesso a terzi che non siano espressamente autorizzati. In particolare:
 - tutta la documentazione (ad es. domanda di richiesta finanziamento, allegati tecnici provvedimento di assegnazione del finanziamento da parte dell'Ente Erogatore, contratto di finanziamento, documentazione inerente alla rendicontazione) relativa al processo di ottenimento di finanziamenti o altre forme di erogazioni pubbliche deve essere conservata a cura della Funzione IRF;
- deve essere assicurata la presenza, in caso di accertamenti o ispezioni, di soggetti appositamente delegati ovvero dotati di apposita procura;
- deve essere assicurata la tracciabilità di tutte le verifiche ispettive o sopralluoghi effettuati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione mediante sottoscrizione dei verbali presentati o mediante redazione di apposita relazione interna;
- i responsabili delle funzioni della Società coinvolti nell'Attività Sensibile in esame devono garantire il costante aggiornamento e sensibilizzazione del personale e dei terzi coinvolti nelle Attività Sensibili circa i contenuti del Modello e sulla normativa di riferimento per lo svolgimento dell'attività con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
- eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere (anche in ragione dell'eventuale condotta illecita o semplicemente scorretta del Pubblico Ufficiale), all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV.

A.4.3 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo relativi ai Processi Sensibili descritti ai paragrafi A.2.8 e A.2.15 e di seguito richiamati:

- *Selezione-assunzione/gestione delle risorse umane*
- *Gestione del sistema incentivi e premi*
- La selezione del personale deve avvenire sulla base di procedure che garantiscano una valutazione dei candidati effettuata nel rispetto dei principi sanciti nel Codice di Condotta Professionale ed Etica e dei seguenti principi: effettiva esigenza di nuove risorse; previa acquisizione del curriculum del candidato e svolgimento di colloqui attitudinali; valutazione comparativa sulla base di criteri obiettivi di professionalità, preparazione e attitudine in relazione alle mansioni per le quali avviene l'assunzione che sono stati definiti a priori della fase di selezione; motivazione esplicita delle ragioni poste alla base della scelta;

- devono essere previste delle disposizioni organizzative che stabiliscano in modo chiaro gli ambiti di attività dei soggetti coinvolti nell'Attività in esame. La gestione dell'Attività Sensibile dovrà avvenire esclusivamente ad opera delle funzioni aziendali competenti, in coerenza con il sistema organizzativo. In particolare, i ruoli, i compiti e gli ambiti di attività di competenza dei soggetti coinvolti, devono essere definiti da job description o da direttive organizzative interne che descrivano in modo esplicito il perimetro di azione e di responsabilità;
- i responsabili delle funzioni della Società coinvolti nei processi in esame devono garantire il costante aggiornamento e sensibilizzazione del personale e dei terzi incaricati sui contenuti del Modello e sulla normativa interna ed esterna di riferimento in materia di selezione, assunzione e gestione delle risorse umane;
- eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere, all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV;
- il budget per l'assunzione di personale e i piani interni di sviluppo, ivi compresi i sistemi premianti e di incentivazione, devono essere autorizzati secondo il vigente sistema dei poteri e delle deleghe;
- l'autorizzazione all'assunzione e l'approvazione del contratto sono concesse soltanto dal personale espressamente individuato secondo il vigente sistema dei poteri e delle deleghe;
- la cessazione del rapporto lavorativo e relativi pagamenti di buona uscita sono autorizzati secondo il vigente sistema dei poteri e delle deleghe;
- i contratti di assunzione e tutta la documentazione relativa alla gestione del personale della Società devono essere archiviati presso la funzione Human Resources;
- il processo di selezione/assunzione e gestione del personale deve essere disciplinato in modo da dettagliare ogni fase del processo, evidenziare le attività svolte, i controlli/le verifiche eseguiti e il processo autorizzativo; identificare in maniera chiara i soggetti e le funzioni che svolgono le varie attività (attività operative-gestionali, attività di controllo, attività di autorizzazione/approvazione); definire le modalità e la responsabilità per la documentazione e la tracciabilità delle singole attività svolte;
- è fatto in particolare divieto effettuare o promettere, in favore di pubblici funzionari italiani ed esteri o a loro parenti, anche per interposta persona, proposte di assunzione tali da influenzare il giudizio del pubblico funzionario relativo alla definizione di un accordo ovvero nel corso di un rapporto con Micron di qualsivoglia natura, ivi comprese le situazioni in cui tali comportamenti possano condizionare il giudizio di esponenti della Pubblica Amministrazione nel corso di ispezioni, verifiche e/o sopralluoghi;
- tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della Società (ad es. nei casi di gestione dei licenziamenti collettivi), devono godere di una autorizzazione in tal senso da parte della Società stessa, consistente in una apposita delega o direttive organizzative interne;
- I sistemi premianti e di incentivazione devono essere formalizzati ed in grado di assicurare la coerenza con le disposizioni di legge, con i principi contenuti nel presente Modello, nonché con le previsioni del Codice di Condotta Professionale ed Etica;
- la determinazione degli obiettivi aziendali ed i relativi programmi di incentivazione devono essere condotti in conformità ai principi di correttezza ed equilibrio, non individuando obiettivi eccessivamente ambiziosi e/o difficilmente realizzabili attraverso l'ordinaria operatività e che possano indurre a comportamenti indebiti, ovvero a situazioni di conflitto di interesse;
- in particolare, le valutazioni delle performance dei dipendenti devono essere condotte sulla scorta dei dati oggettivamente emergenti e secondo principi di equità e trasparenza, evitando condotte che possano risultare discriminatorie;
- il calcolo dell'ammontare del premio e/o incentivo deve essere effettuato in maniera documentata, trasparente e dettagliata;
- la Società ha predisposto un sistema di incentivi strutturato, che prevede un Piano di Incentivazione Corporate nel quale sono indicati obiettivi corporate e obiettivi share (organizzativi);
- periodicamente, la Funzione Human Resources & Personnel Administration, comunica all'interno di un report il conseguimento degli obiettivi raggiunti da ciascun dipendente.

- il sistema di incentivi e premi è gestito con il supporto di un sistema informatico;
- sono previsti degli spot bonus per i dipendenti erogati in base alle performance (che superano le aspettative) nell'esecuzione di un progetto specifico. La corresponsione dei bonus in esame viene richiesta dai Supervisor e l'approvazione avviene attraverso flussi informatici automatizzati a sistema;
- il processo di gestione del sistema di incentivi e premi risulta disciplinato da una procedura di livello Corporate caricata all'interno del sistema informatico di riferimento;
- la tracciabilità delle attività in esame è garantita attraverso l'archiviazione della documentazione prodotta nell'ambito del processo in esame, nonché dall'utilizzo di sistemi informativi;
- con particolare riferimento al coinvolgimento di Consulenti nell'Attività Sensibile in esame si rimanda a quanto indicato al paragrafo A.4.5.

A.4.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo relativi al Processo Sensibile descritto al paragrafo A.2.9 e di seguito richiamato:

➤ *Approvvigionamento di beni o servizi, ivi compresa la gestione degli appalti*

- Devono essere previste disposizioni organizzative che stabiliscano in modo chiaro gli ambiti di attività dei soggetti coinvolti nelle Attività Sensibili in esame. In particolare i ruoli, i compiti e gli ambiti di attività di competenza dei soggetti coinvolti nel processo di approvvigionamento che non sono destinatari di deleghe e poteri formalizzati sono definiti nell'ambito di job description o di direttive organizzative interne che descrivono in modo esplicito il perimetro di azione e di responsabilità;
- i soggetti e le funzioni coinvolte nel processo in esame devono osservare scrupolosamente le indicazioni contenute nelle procedure specifiche a disciplina delle attività svolte nel processo stesso;
- la scelta del Fornitore deve essere effettuata attraverso procedure chiare, certe e non discriminanti, confrontando, ove possibile, una rosa di potenziali offerte e assicurando l'orientamento verso Fornitori che diano le maggiori garanzie sotto l'aspetto etico, organizzativo, tecnico, finanziario;
- gli accordi con i Fornitori devono essere formalizzati mediante redazione di un contratto/lettera d'incarico, debitamente autorizzato da soggetti muniti di idonei poteri e riportare indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della eventuale prestazione di beni/servizi da fornire/effettuare e di eventuali deliverable da produrre in relazione all'attività svolta (nel caso in cui la prestazione stessa lo preveda);
- i prodotti e/o servizi acquistati devono essere giustificati da concrete esigenze aziendali, motivate e risultanti da evidenze interne quanto a finalità dell'acquisto, individuazione del richiedente e processo di autorizzazione della spesa, nei limiti del budget disponibile e comunque in accordo alle procedure aziendali;
- in particolare, l'approvazione della richiesta di acquisto, il conferimento dell'incarico, il perfezionamento del contratto e l'emissione dell'ordine spettano esclusivamente a soggetti muniti di idonee facoltà in base al sistema di poteri e deleghe in essere che stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e impegno. Le procedure e le direttive organizzative interne illustrano i predetti meccanismi autorizzativi, fornendo l'indicazione dei soggetti aziendali cui sono attribuiti i necessari poteri;
- non è consentito riconoscere compensi in favore di Fornitori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di fornitura/prestazione/incarico da svolgere o svolto;
- è altresì fatto divieto di procedere all'attestazione di regolarità in fase di ricezione di beni/servizi in assenza di un'attenta valutazione di merito e di congruità in relazione al bene/servizio ricevuto e di procedere all'autorizzazione al pagamento di beni/servizi in assenza di una verifica circa la congruità della fornitura/prestazione rispetto ai termini contrattuali;
- assicurare la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito dei processi di approvvigionamento in oggetto;

- il pagamento delle fatture relative a merci/prestazioni ricevute viene effettuato secondo i principi stabiliti di cui al successivo punto A.4.6;
- i contratti con i Fornitori devono prevedere l'inserimento sistematico di una "clausola 231" in base alla quale il soggetto terzo dichiara di aver preso visione dei contenuti del Modello e del Codice di Condotta Professionale ed Etica e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni in essi esplicitate, a pena di risoluzione del contratto (Allegati E o F);
- i rapporti con gli appaltatori vengono sempre formalizzati mediante la redazione di un contratto/lettera di incarico, che viene autorizzato da soggetti muniti dei necessari poteri.

A.4.5 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo relativi al Processo Sensibile descritto al paragrafo A.2.10 e di seguito richiamato:

➤ *Gestione di incarichi di consulenza*

- La scelta del Consulente deve essere orientata secondo criteri che tengano innanzitutto conto dei principi di prevenzione ed integrità di cui al Modello e deve essere effettuata attraverso procedure chiare, certe e non discriminanti, confrontando, ove possibile, una rosa di potenziali offerte e assicurando l'orientamento verso consulenti che diano le maggiori garanzie sotto l'aspetto etico, organizzativo;
- gli accordi con i Consulenti esterni devono essere formalizzati mediante redazione di un contratto/lettera d'incarico, debitamente autorizzato da soggetti muniti di idonei poteri e che riportino indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della prestazione da effettuare e di eventuali deliverable da produrre in relazione all'attività svolta (nel caso in cui la prestazione lo preveda);
- ogni accordo con i Consulenti esterni deve prevedere l'inserimento sistematico di una "clausola 231" in base alla quale il soggetto terzo dichiara di avere preso visione dei contenuti del Modello e del Codice di Condotta Professionale ed Etica e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni in essi esplicitate, a pena di risoluzione del contratto (Allegati E o F);
- i "limiti" dei compensi da riconoscere a Consulenti sono definiti nell'ambito di un budget di spesa definito su base annuale, approvato dagli organi competenti e comunicato/condiviso con le funzioni aziendali competenti;
- i contratti con i Consulenti devono prevedere o escludere espressamente il potere di rappresentanza della Società nei confronti di terzi e definire in modo preciso obblighi e poteri del Consulente nello svolgimento delle attività in nome e/o per conto della Società;
- gli ambiti di responsabilità/poteri dei Consulenti con particolare riferimento agli incarichi professionali e consulenze che comportano un rapporto diretto con la Pubblica Amministrazione, devono essere formalizzati ed espressamente richiamati nel contratto che regola il rapporto tra la Società e tali soggetti terzi;
- il contratto con il Consulente deve prevedere un obbligo di reportistica sistematica da parte di quest'ultimo in relazione ai contatti intrattenuti con esponenti della Pubblica Amministrazione in nome e/o per conto della Società;
- i servizi di consulenza acquistati devono essere giustificati da concrete esigenze aziendali, motivati e risultanti da evidenze interne quanto a finalità dell'acquisto, individuazione del richiedente e processo di autorizzazione della spesa, nei limiti del budget disponibile e, comunque, in accordo alle procedure interne;
- l'effettiva erogazione della consulenza oggetto del rapporto contrattuale e degli eventuali stati di avanzamento deve essere opportunamente verificata;
- deve essere assicurata la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito del processo di assegnazione e gestione di incarichi di consulenza esterna;
- è fatto divieto assegnare incarichi professionali in assenza di autorizzazioni alla spesa e dei necessari requisiti di professionalità, qualità e convenienza del servizio fornito;
- eventuali anticipi dei compensi dovuti al Consulente possono essere erogati solo se previsto e alle condizioni stabilite nel relativo contratto e devono essere debitamente documentati;

- non è in ogni caso consentito riconoscere compensi in favore di Consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto;
- è altresì fatto divieto di procedere all'attestazione di regolarità in fase di ricezione di servizi in assenza di un'attenta valutazione di merito e di congruità in relazione al servizio ricevuto e di procedere all'autorizzazione al pagamento di servizi in assenza di una verifica circa la congruità della prestazione rispetto ai termini contrattuali;
- è fatto divieto di procedere all'autorizzazione del pagamento di compensi ai Consulenti in assenza di un'attenta valutazione del corrispettivo in relazione alla qualità del servizio ricevuto;
- il pagamento delle relative prestazioni viene in generale effettuato secondo i principi stabiliti di cui al successivo punto A.4.6;
- i medesimi principi suelencati dovranno essere utilizzati nei casi di ricorso ad outsourcer per lo svolgimento di determinate attività aziendali.

A.4.6 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo relativi al Processo Sensibile descritto al paragrafo A.2.11 e di seguito richiamato:

➤ Gestione dei flussi finanziari

- I Destinatari non possono effettuare pagamenti a soggetti interni o esterni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito, che non avvengano quale corrispettivo di beni, servizi, prestazioni, ecc. effettivamente ricevute dalla Società nel rispetto delle condizioni contrattuali oppure che non sono dovute dalla Società a causa di obblighi di legge;
 - i pagamenti possono essere effettuati solo a fronte di un documento giustificativo (ad es. fattura, nota spese, nota di addebito, ecc.) adeguatamente controllato e autorizzato e devono corrispondere in termini di soggetto beneficiario, importo dell'elargizione, tempistiche e modalità di pagamento con quanto definito nel documento giustificativo stesso oppure con quanto concordato formalmente (ad es. attraverso un contratto) tra la Società e il destinatario del pagamento;
 - i Destinatari non possono concedere a soggetti terzi sconti, premi, note di credito o la riduzione in qualsiasi altra forma della somma dovuta che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito e non siano motivati da fattori obiettivi;
 - i soggetti e le funzioni coinvolte nelle Attività Sensibili devono osservare scrupolosamente le indicazioni e i principi contenuti nelle procedure organizzative specifiche a disciplina delle attività svolte;
 - l'autorizzazione al pagamento della fattura spetta ai soggetti dotati delle specifiche deleghe, coerentemente con l'assetto organizzativo e l'organigramma aziendale in essere;
 - il pagamento delle fatture è effettuato da una specifica funzione aziendale dedicata ed identificata;
 - i responsabili delle funzioni della Società coinvolti nelle Attività Sensibili devono garantire il costante aggiornamento e sensibilizzazione del personale e dei terzi incaricati sui contenuti del Modello e sulla normativa esterna di riferimento per lo svolgimento delle attività previste dall'Attività Sensibile in esame;
 - per quanto riguarda la gestione delle attività di tesoreria con riferimento agli incassi, la Società ottiene incassi da terzi solo nel caso di acquisizione di finanziamenti pubblici o fondi europei, incassi da dipendenti per fatture di trade-up su auto aziendali, rimborsi INAIL, rimborsi fiscali e incassi altre fatture di beni e servizi. La gestione degli incassi relativi all'attività commerciale è in capo alla Casa Madre;
- i rapporti intercorrenti con la Società di payroll (ADP) sono stati formalizzati in un apposito contratto;
- eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere, all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV.

A.4.7 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo relativi ai Processi Sensibili descritti ai paragrafi A.2.12, A.2.16 e A.2.17 e di seguito richiamati:

- *Dazione o ricezione di omaggi*
- *Sponsorizzazioni e donazioni*
- *Gestione eventi*
- Non è consentito offrire denaro o utilità di qualsiasi tipo (promesse di assunzione, ecc.) o compiere atti di cortesia commerciale, anche in occasione o mediante l'invito ad eventi organizzati dalla Società, in favore di esponenti della Pubblica Amministrazione italiana ed estera (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o loro parenti, salvo che si tratti di utilità di 50 Euro di valore ed elargite nel rispetto delle procedure aziendali e comunque previa esplicita autorizzazione a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, e sempre che comunque non possano essere in alcun modo interpretate quale strumento per influenzarli nell'espletamento dei loro doveri (sia affinché agiscano in un dato senso od omettano di agire), per ricevere favori illegittimi e/o per trarne indebito vantaggio. I regali offerti - salvo quelli di 50 Euro di valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- è fatto divieto di offrire direttamente o indirettamente denaro, regali o benefici di qualsiasi natura, anche in occasione di o mediante l'invito ad eventi, a dirigenti, funzionari o impiegati di clienti, Fornitori, Consulenti, allo scopo di influenzarli nell'espletamento dei loro doveri e/o trarre indebito vantaggio;
- atti di cortesia commerciale sono consentiti purché di 50 Euro di valore o comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi indebiti e/o in modo improprio;
- agli amministratori e ai dipendenti è fatto divieto di accettare, anche in occasioni di festività, per sé o per altri, omaggi o altre utilità, ad eccezione dei regali d'uso di 50 Euro di valore e/o ascrivibili a normali corretti rapporti di cortesia, tali comunque da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti né da poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi indebiti e/o in modo improprio;
- il dipendente che, indipendentemente dalla sua volontà, riceva doni o altre utilità di non 50 Euro di valore e comunque in difformità da quanto sopra stabilito, ne deve dare tempestiva comunicazione scritta alla Società che potrà stabilire la restituzione di essi; nel caso in cui ciò non fosse possibile, il dono dovrà essere messo a disposizione della Società;
- i Destinatari non possono elargire omaggi, dazioni o sponsorizzazioni di cui l'ammontare e/o il soggetto beneficiario non corrispondono a quanto formalmente definito e autorizzato in base al sistema di poteri e deleghe in essere e sulla base delle indicazioni contenute nelle procedure aziendali;
- eventuali donazioni o sponsorizzazioni devono essere stipulate per iscritto e sottoscritte da soggetti muniti di idonei poteri, devono rispettare il principio della congruità e proporzionalità tra prestazione e corrispettivo pattuito e devono riportare la "clausola 231" di impegno al rispetto delle disposizioni del Modello e del Codice di Condotta Professionale ed Etica.

A.4.8 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo relativi al Processo Sensibile descritto al paragrafo A.2.13 e di seguito richiamato:

- *Gestione rapporti infragruppo*
- I rapporti infragruppo debbono essere improntati a correttezza e trasparenza, nel rispetto del principio di autonomia delle società del gruppo e dei principi di corretta gestione, trasparenza contabile, separazione patrimoniale, in modo da garantire la tutela degli stakeholders di tutte le società del gruppo al quale appartiene Micron Semiconductor Italia;
- i rapporti infragruppo di natura commerciale devono essere regolati da specifici contratti nella forma di service agreement;

- i contratti infragruppo devono essere necessariamente sottoscritti dai legali rappresentanti delle società del gruppo al quale appartiene Micron Semiconductor Italia che siano parti contraenti;
- i service agreement infragruppo devono esplicitare i criteri di remunerazione dei servizi oggetto del contratto.

A.4.9 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo relativi al Processo Sensibile descritto al paragrafo A.2.14 e di seguito richiamato:

- *Gestione delle note spese e dei relativi rimborsi e spese di rappresentanza*
- È obbligo dei Responsabili di Funzione valutare la congruità e l'opportunità delle richieste di anticipo spese presentate dai soggetti a loro referenti prima di autorizzarne l'erogazione;
- il Responsabile diretto e/o Funzione di appartenenza che riceve le note spese (sia cartacea, sia elettronica), verifica i documenti di rendicontazione, garantendo per la loro completezza e correttezza;
- non possono effettuare rimborsi di spese sostenute da soggetti interni o esterni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito o che non avvengano in rispetto delle prescrizioni contenute all'interno delle apposite policy e procedure aziendali che disciplinano il processo del rimborso spese;
- la Funzione Human Resources archivia tutta la documentazione di rendicontazione spese dei dipendenti;
- i titolari di carta di credito aziendale sono tenuti all'osservanza delle specifiche policy interne che disciplinano le modalità e condizioni di utilizzo delle stesse;
- i pagamenti possono essere effettuati solo a fronte di un documento giustificativo della spesa sostenuta, adeguatamente controllato e autorizzato. Il rimborso pagato deve corrispondere in termini di importo dell'elargizione con quanto definito nel documento giustificativo stesso e deve essere corrisposto al soggetto che ha effettivamente sostenuto e dichiarato le spese e nelle tempistiche;
- il pagamento delle note spese è effettuato da specifiche funzioni aziendali dedicate e coerentemente con quanto previsto con riferimento al Processo "Gestione flussi finanziari – pagamenti" (par. A.4.9).

Parte Speciale “B”: Reati Societari

B.1 Le fattispecie di reato societario

Il Decreto prevede una serie di reati societari, tra i quali si ritiene che quelli che possono essere commessi nell'ambito dell'attività svolta da Micron siano i seguenti:

- **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)** – Tale ipotesi di reato si realizza se gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, il Sindaco Unico, i liquidatori di Micron, al fine di perseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, espongono nei bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del Gruppo di appartenenza, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.
- **Impedito controllo (art. 2625, 2° comma c.c.)** – Tale reato si configura qualora, occultando documenti o con altri idonei artifici, gli amministratori di Micron impediscano o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o legalmente attribuite ai soci, al Sindaco unico cagionando un danno ai soci.
- **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)** – Tale figura di reato si realizza nel caso in cui un amministratore di Micron, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale e sotto qualsiasi forma, restituisca ai soci i conferimenti o li liberi dall'obbligo di eseguirli.
- **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)** – Tale figura di reato ricorre nel caso in cui gli amministratori di Micron ripartiscano utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.
- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)** – Tale figura di reato si configura qualora gli amministratori di Micron acquistino o sottoscrivano, al di fuori dei casi previsti dalla legge, azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)** – Tale figura di reato si realizza nel caso in cui gli amministratori di Micron, violando le disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuino riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.
- **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)** – Tale figura di reato si configura qualora gli amministratori e i soci conferenti di Micron, anche in parte, formino od aumentino fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o di quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione.
- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)** – Tale fattispecie di reato si configura nell'ipotesi in cui l'eventuale liquidatore di Micron, ripartendo i beni sociali prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli, cagioni danno ai creditori stessi.
- **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)** – Tale fattispecie di reato è costituita dalla condotta di colui che offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, a chi nell'ambito organizzativo della società esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti indicati, nonché a coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di detti soggetti, affinché compiano o omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.
- **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)** – Tale fattispecie di reato è costituita dalla condotta precedente, qualora l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità non dovuti non sia accettata.
- **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)** – Tale fattispecie di reato si configura nell'ipotesi in cui un soggetto apicale di Micron o un sottoposto alla direzione e vigilanza di uno di questi (il reato può, infatti, essere commesso da “chiunque”, quindi anche da soggetti esterni alla Società),

con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

- **Aggiotaggio (art 2637 c.c.)** – Tale fattispecie di reato ricorre qualora, ad esempio, il soggetto apicale di Micron diffonda notizie false ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.
- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art 2638 c.c.)** – Tale fattispecie di reato si realizza qualora nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste ai sensi della normativa applicabile in materia si espongano fatti materiali non corrispondenti al vero, ovvero si occultino con altri mezzi fraudolenti fatti che si sarebbero dovuti comunicare, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

B.2 Processi Sensibili

I Processi/Attività Sensibili identificati come a rischio di commissione dei Reati ai sensi del Decreto sono emersi dall'analisi di Control & Risk Self Assessment (cfr. capitolo 2 della Parte Generale "La scelta della Società e l'approccio metodologico adottato").

Con riferimento specifico ai reati societari ai fini della presente Parte Speciale, le Attività Sensibili sono le seguenti:

- Gestione dei rapporti con soci, società di revisione contabile e Sindaco unico;
- Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- Operazioni relative al capitale sociale: gestione dei conferimenti, dei beni sociali, degli utili e delle riserve, operazioni sulle partecipazioni e sul capitale;
- Gestione flussi finanziari;
- Selezione-assunzione/gestione delle risorse umane;
- Gestione delle note spese e dei relativi rimborsi e spese di rappresentanza;
- Gestione del sistema di incentivi e premi;
- Approvvigionamento di beni o servizi, ivi compresa la gestione degli appalti;
- Gestione di incarichi di consulenza;
- Sponsorizzazioni e donazioni;
- Gestione eventi;
- Dazione o ricezione di omaggi;
- Gestione rapporti infragruppo.

Eventuali integrazioni delle suddette Attività Sensibili potranno essere richieste a cura dell'Organismo di Vigilanza della Società, al quale viene dato mandato di identificare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi affinché l'Organo Dirigente della Società provveda a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello.

Di seguito, per ciascuna Attività Sensibile, verranno fornite in particolare:

- la descrizione sintetica dell'Attività Sensibile;
- la delineazione dei reati che potrebbero essere astrattamente commessi nell'ambito della stessa.

B.2.1 Gestione dei rapporti con soci, società di revisione contabile e Sindaco unico

Descrizione dell'Attività Sensibile

L'Attività Sensibile si riferisce prevalentemente alla gestione del rapporto con i Soci e con il Sindaco unico per la gestione delle richieste di informazioni/documenti provenienti dalle diverse componenti dell'azionariato e la gestione delle verifiche effettuate dal Sindaco unico.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Attività Sensibile potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Impedito controllo (art. 2625 c.c.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscano o comunque ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, laddove tale condotta cagioni danno ai soci. Tale reato è configurabile qualora gli amministratori di Micron, occultando documentazione rilevante, non rispondano in modo puntuale e corretto a una richiesta di informazioni presentata dal Sindaco unico circa lo stato della società (ad esempio riguardante l'esistenza di perdite, richieste di risarcimento da parte di terzi, ritardi nello stato di avanzamento di una fornitura commissionata, applicazioni di penali contrattuali), laddove ciò sia compiuto nell'interesse di Micron.

B.2.2 Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società

Descrizione dell'Attività Sensibile

Il processo si riferisce alle attività svolte per la predisposizione della situazione economica patrimoniale e finanziaria della società previste dalla normativa in vigore (periodiche e annuali).

La Società redige il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Attività Sensibile potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.):** tale ipotesi di reato si realizza se gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, il Sindaco Unico, i liquidatori di Micron, al fine di perseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, espongono nei bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del Gruppo di appartenenza, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Ad esempio è configurabile qualora un dirigente preposto alla redazione del bilancio rappresenti nel bilancio un fatto non vero, in modo idoneo ad alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica della società.

B.2.3 Operazioni relative al Capitale Sociale: gestione dei conferimenti, dei beni sociali, degli utili e delle riserve, operazioni sulle partecipazioni e sul capitale

Descrizione dell'Attività Sensibile

L'Attività Sensibile in esame si riferisce ad operazioni riguardanti il capitale sociale riconducibili principalmente ai seguenti ambiti:

- aumenti o riduzioni di capitale sociale;
- distribuzione utile distribuibile;
- operazioni su azioni proprie.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Attività Sensibile potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.):** tale fattispecie di reato può verificarsi qualora gli amministratori di Micron restituiscano ai soci i conferimenti a suo tempo da questi ultimi effettuati, ovvero li esonerino dall'obbligo di effettuarli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.
- **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori ripartiscano utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possano per legge essere distribuite. Ad esempio tale reato è ravvisabile nel caso in cui gli amministratori di Micron distribuiscano, al socio, utili destinati per legge a riserva, laddove sussista un interesse o vantaggio in favore di Micron stessa.
- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori acquistino o sottoscrivano azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, oppure qualora essi, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistino o sottoscrivano azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Ad esempio, tale ipotesi di reato può configurarsi in caso di acquisto o sottoscrizione di azioni da parte di amministratori di Micron fuori dei casi consentiti dalla legge, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuino riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori. Ad esempio esso sarebbe configurabile nel caso in cui gli amministratori di Micron, nell'effettuare una scissione della società, violassero le norme di legge a tutela dei creditori e cagionassero con ciò ad essi un danno.
- **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti, anche in parte, formino od aumentino fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. Ad esempio esso sarebbe configurabile nel caso in cui gli amministratori di Micron ed il socio di Micron organizzino una sottoscrizione reciproca di azioni, per interposta persona, con modalità tali da aumentare fittiziamente il capitale sociale di Micron.

B.2.4 Gestione dei flussi finanziari**Descrizione dell'Attività Sensibile**

Per la descrizione dell'Attività Sensibile si rimanda alla Parte Speciale A, Sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Attività Sensibile potrebbe astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, il seguente reato:

- **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.):** il reato di corruzione tra privati si potrebbe configurare nel caso in cui la Società emetta note di credito fittizie facendosi retrocedere una parte dell'ammontare, così da creare fondi extracontabili da utilizzare per realizzare condotte corruttive nei confronti di privati.

B.2.5 Selezione-assunzione/gestione delle risorse umane**Descrizione dell'Attività Sensibile**

Per la descrizione dell'Attività Sensibile si rimanda alla Parte Speciale A, Sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Attività Sensibile potrebbe astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, il seguente reato:

- **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.):** tale ipotesi di reato si potrebbe configurare qualora la Società assuma risorse legate a rappresentanti di società terze come contropartita per il compimento di comportamenti infedeli per le società di appartenenza e vantaggiosi per la Società stessa (ad es. con riferimento all'acquisto di servizi da parte della Società).

B.2.6 Gestione delle note spese e dei relativi rimborsi e spese di rappresentanza**Descrizione dell'Attività Sensibile**

Per la descrizione dell'Attività Sensibile si rimanda alla Parte Speciale A, Sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Attività Sensibile potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.):** tali ipotesi di reato si potrebbero configurare qualora il personale della Società riconosca rimborsi spese, in tutto o in parte fittizi, al fine di creare le disponibilità finanziarie per perpetrare reati di corruzione tra privati in favore della Società.

B.2.7 Gestione del sistema di incentivi e premi**Descrizione dell'Attività Sensibile**

Per la descrizione dell'Attività Sensibile si rimanda alla Parte Speciale A, Sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Attività Sensibile potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.):** tali ipotesi di reato si potrebbero configurare qualora il personale della Società elargisca un premio non dovuto al fine di creare le disponibilità finanziarie per perpetrare reati di corruzione tra privati in favore della Società.

B.2.8 Approvvigionamento di beni o servizi, ivi compresa la gestione degli appalti**Descrizione dell'Attività Sensibile**

Per la descrizione del processo si rimanda alla Parte Speciale A, Sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Attività Sensibile potrebbe astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, il seguente reato:

- **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.):** tale ipotesi di reato si potrebbe configurare qualora il personale della Società prometta denaro o altra utilità a un soggetto appartenente a una società fornitrice affinché questa concluda un contratto di approvvigionamento a prezzi irrisori.

B.2.9 Gestione di incarichi di consulenza**Descrizione dell'Attività Sensibile**

Per la descrizione dell'Attività Sensibile si rimanda alla Parte Speciale A, Sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Attività Sensibile potrebbe astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, il seguente reato:

- **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.):** tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi nel caso in cui esponenti della Società corrispondano denaro o altra utilità a un consulente al fine di ottenere consulenze a tariffe particolarmente vantaggiose per la Società stessa.

B.2.10 Sponsorizzazioni e donazioni**Descrizione dell'Attività Sensibile**

Per la descrizione dell'Attività Sensibile si rimanda alla Parte Speciale A, Sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Attività Sensibile potrebbe astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, il seguente reato:

- **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.):** tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi qualora il personale della Società elargisca donazioni a dipendenti o amministratori di possibili società fornitrici quale contropartita per l'ottenimento da parte degli stessi di comportamenti a favore della Società stessa (ad es. forniture a tariffe particolarmente vantaggiose).

B.2.11 Gestione eventi**Descrizione dell'Attività Sensibile**

Per la descrizione dell'Attività Sensibile si rimanda alla Parte Speciale A, Sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Attività Sensibile potrebbe astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, il seguente reato:

- **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.):** tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi qualora, nell'ambito di un evento, il personale della Società corrisponda denaro o altra utilità al personale di una possibile società cliente per stipulare contratti a condizioni particolarmente vantaggiose per la Società stessa.

B.2.12 Dazione o ricezione di omaggi**Descrizione dell'Attività Sensibile**

Per la descrizione del processo si rimanda alla Parte Speciale A, Sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Attività Sensibile potrebbe astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, il seguente reato:

- **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.):** tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi qualora il personale della Società elargisca omaggi al personale di una società cliente per stipulare contratti a condizioni particolarmente vantaggiose per la Società stessa.

B.2.13 Gestione rapporti infragruppo**Descrizione dell'Attività Sensibile**

Per la descrizione dell'Attività Sensibile si rimanda alla Parte Speciale A, Sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Attività Sensibile potrebbe astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, il seguente reato:

- **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.):** tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi qualora si utilizzino, per la dazione illecita di denaro o di altri vantaggi economici, dei fondi extracontabili creati attraverso finte transazioni intercompany.

B.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

La presente sezione illustra le regole di condotta generali e di comportamento, nonché di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 8 della Parte Speciale in materia di componenti del sistema di controllo preventivo ed ai principi specifici sanciti nel paragrafo B.4 dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel Paragrafo B.1.

La presente Parte Speciale “B” prevede l’espresso **divieto** – a carico dei Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 ter del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e nel Codice di Condotta Professionale ed Etica o comunque con le procedure aziendali.

All'uopo, ai Destinatari è fatto divieto in particolare di tenere i seguenti comportamenti/effettuare le seguenti operazioni:

- ai Destinatari è vietato: a) impedire od ostacolare in qualunque modo, anche occultando documenti o utilizzando altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo e di revisione, proprie del Sindaco unico e/o delle società di revisione; b) determinare o influenzare illecitamente l'assunzione delle delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificiosamente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare;
- agli amministratori è vietato restituire, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fatte salve ovviamente le ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale;
- agli amministratori è vietato ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- agli amministratori è vietato acquistare o sottoscrivere azioni sociali o della società controllante al di fuori dei casi consentiti dalla legge, con ciò cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- agli amministratori è vietato effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni in violazione delle norme di legge, con ciò cagionando un danno ai creditori;
- agli amministratori è vietato formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio sociale in caso di trasformazione;
- ai Destinatari è vietato compiere azioni o tenere comportamenti nei confronti di esponenti di società (siano esse Fornitori, Consulenti, Partner ecc.) che siano o possano essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette o mediante terzi, di privilegi per sé o per altri rilevanti ai fini della commissione del reato di corruzione tra privati;
- ai Destinatari è vietato distribuire o ricevere omaggi commerciali, regali o altre utilità (inclusi pasti, viaggi e attività di intrattenimento) che possano costituire violazione di leggi o regolamenti o siano in contrasto con il Codice di Condotta Professionale ed Etica o possano - se resi pubblici - costituire un pregiudizio, anche solo di immagine, per Micron. In particolare, non è consentito offrire denaro o utilità di qualsiasi tipo (promesse di assunzione, ecc.) o compiere atti di cortesia commerciale, salvo che si tratti di utilità di 50 Euro di valore ed elargite nel rispetto delle Procedure aziendali e del sistema di autorizzazioni ivi previsto, e sempre che comunque non possano essere in alcun modo interpretate quale strumento per influenzarli nell'espletamento dei loro doveri o per indurli a violare i

loro obblighi d'ufficio o di fedeltà (sia affinché agiscano in un dato senso od omettano di agire), per ricevere favori illegittimi e/o per trarne indebito vantaggio. I regali offerti - salvo quelli di 50 Euro di valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;

- allo stesso modo è vietato ai dipendenti e agli altri destinatari, così come ai loro familiari, accettare omaggi, regali o altri benefici che possano influenzare la loro indipendenza di giudizio o che possano compromettere la reputazione di Micron. A tal fine, ogni dipendente e destinatario deve evitare situazioni in cui interessi di natura personale possano essere in conflitto con quelli di Micron, attenersi alle procedure aziendali e ai sistemi di autorizzazione ivi previsti;
- riconoscere, in favore dei Fornitori, Consulenti, e/o collaboratori esterni, compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente nel settore di attività interessato.

In particolare, ai Destinatari è fatto espresso **obbligo** di:

- osservare una condotta improntata a principi di integrità, correttezza e trasparenza nell'attività di formazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, in modo da fornire ai soci e al pubblico informazioni veritiere e corrette sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Micron, nel rispetto di tutte le norme di legge, regolamentari e dei principi contabili applicativi. Pertanto, è vietato indicare o inviare per l'elaborazione o l'inserimento in dette comunicazioni, dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società. E' fatto inoltre divieto di porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovra fatturazione), ovvero volte a creare "fondi neri" o "contabilità parallele". Una particolare attenzione deve essere dedicata alla stima delle poste contabili: i soggetti che intervengono nel procedimento di stima devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento. Il bilancio deve inoltre essere completo sotto il profilo dell'informazione societaria e deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge e dalle Istruzioni di Vigilanza. Analoga correttezza è richiesta agli amministratori, ai sindaci, agli eventuali direttori generali, agli eventuali liquidatori nella redazione di tutte le altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete;
- osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento di Micron, e la corretta interazione tra i suoi organi sociali, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge, nonché la libera e regolare formazione della volontà assembleare. In tale prospettiva, è vietato: a) impedire od ostacolare in qualunque modo, anche occultando documenti o utilizzando altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo e di revisione, proprie del Sindaco unico e/o delle società di revisione; b) determinare o influenzare illecitamente l'assunzione delle delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificiosamente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare;
- garantire il puntuale rispetto di tutte le norme di legge che tutelano l'integrità e l'effettività del capitale sociale, al fine di non creare nocumeto alle garanzie dei creditori e, più in generale, ai terzi. In tale prospettiva, è vietato: a) restituire, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fatte salve ovviamente le ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale; b) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite; c) acquistare o sottoscrivere azioni sociali o della società controllante al di fuori dei casi consentiti dalla legge, con ciò cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; d) effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni in violazione delle norme di legge, con ciò cagionando un danno ai creditori; e) formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio sociale in caso di trasformazione;
- nel compimento di operazioni di qualsiasi natura su strumenti finanziari ovvero nella diffusione di informazioni relative ai medesimi, attenersi al rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, completezza dell'informazione, tutela del mercato e rispetto delle dinamiche di libera determinazione del prezzo dei titoli. In tale prospettiva, è fatto assoluto divieto di diffondere, concorrere a diffondere, in qualunque modo, informazioni, notizie o dati falsi o porre in essere

operazioni fraudolente o comunque fuorvianti in modo anche solo potenzialmente idoneo a provocare un'alterazione del prezzo di strumenti finanziari. Micron si impegna a: a) comportarsi sempre con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse del pubblico degli investitori e del mercato; b) organizzarsi in modo da escludere la ricorrenza di situazioni di conflitto di interesse e, in tali occasioni, assicurare comunque l'equilibrata tutela degli interessi in conflitto; c) adottare misure affinché non si realizzi un'indebita circolazione/diffusione, all'interno della Società e del gruppo al quale Micron appartiene, di informazioni rilevanti;

- improntare i rapporti con le Autorità di vigilanza a criteri di integrità, correttezza, trasparenza e collaborazione, evitando comportamenti che possano in qualsiasi modo considerarsi di ostacolo alle attività che tali Autorità sono chiamate a svolgere. In tale prospettiva, i Destinatari devono evitare ogni comportamento che possa ostacolare le Autorità di vigilanza nell'esercizio delle proprie prerogative (attraverso, ad esempio, mancanza di collaborazione, comportamenti ostruzionistici, risposte reticenti o incomplete, ritardi pretestuosi);
- i Destinatari devono osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento di Micron, e la corretta interazione tra i suoi organi sociali, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge, nonché la libera e regolare formazione della volontà assembleare;
- gli organi societari e i loro componenti nonché i dipendenti della Società devono garantire il puntuale rispetto di tutte le norme di legge che tutelano l'integrità e l'effettività del capitale sociale, al fine di non creare nocumento alle garanzie dei creditori e, più in generale, ai terzi;
- i Destinatari nel compimento di operazioni di qualsiasi natura su strumenti finanziari ovvero nella diffusione di informazioni relative ai medesimi, devono attenersi al rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, completezza dell'informazione, tutela del mercato e rispetto delle dinamiche di libera determinazione del prezzo dei titoli;
- ai Destinatari è fatto assoluto divieto di diffondere, concorrere a diffondere, in qualunque modo, informazioni, notizie o dati falsi o porre in essere operazioni fraudolente o comunque fuorvianti in modo anche solo potenzialmente idoneo a provocare un'alterazione del prezzo di strumenti finanziari;
- i Destinatari devono: a) comportarsi sempre con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse del pubblico degli investitori e del mercato; b) organizzarsi in modo da escludere la ricorrenza di situazioni di conflitto di interesse e, in tali occasioni, assicurare comunque l'equilibrata tutela degli interessi in conflitto; c) adottare misure affinché non si realizzi un'indebita circolazione/diffusione, all'interno della Società e del gruppo societario di cui Micron è parte, di informazioni rilevanti;
- gli organi societari e i loro componenti nonché i dipendenti della Società devono improntare i rapporti con le Autorità di vigilanza a criteri di integrità, correttezza, trasparenza e collaborazione, evitando comportamenti che possano in qualsiasi modo considerarsi di ostacolo alle attività che tali Autorità sono chiamate a svolgere a garanzia del mercato;
- gli organi societari e i loro componenti nonché i dipendenti della Società devono: a) inviare alle Autorità di Vigilanza le segnalazioni previste dalla legge e dai regolamenti (incluse le Istruzioni di Vigilanza) o richieste ad altro titolo alla Società in modo tempestivo, completo ed accurato, trasmettendo a tal fine tutti i dati ed i documenti previsti o richiesti; b) indicare nelle predette segnalazioni dati rispondenti al vero, completi e corretti, dando indicazioni di ogni fatto rilevante relativo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società; c) evitare ogni comportamento che possa ostacolare le Autorità di vigilanza nell'esercizio delle proprie prerogative (attraverso, ad esempio, mancanza di collaborazione, comportamenti ostruzionistici, risposte reticenti o incomplete, ritardi pretestuosi);
- gli organi societari ed i dipendenti della Società, devono attenersi scrupolosamente e rispettare eventuali limiti previsti nelle deleghe organizzative o procure conferite dalla Società;
- eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere (anche in ragione dell'eventuale condotta illecita o semplicemente scorretta del Pubblico Ufficiale), all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV.

B.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo

Con riferimento alle Attività Sensibili rappresentati nel Capitolo B.2 della presente Parte Speciale vengono illustrati di seguito i principi specifici delineati al fine di disciplinare le attività realizzate nell'ambito di ciascuna Attività Sensibile o per categorie omogenee.

B.4.1 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo relativi ai Processi Sensibili descritti ai paragrafi B.2.1 e B.2.2 e di seguito richiamati:

- *Gestione dei rapporti con soci, società di revisione contabile e Sindaco unico*
- *Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società*

La redazione del bilancio annuale, la relazione sulla gestione, le relazioni infrannuali, nonché il reporting alla casa madre, la scelta della Società di Revisione debbono essere realizzate in base ai seguenti principi:

- rispetto di una procedura chiara e scandita per tempi, rivolta a tutte le funzioni coinvolte nelle attività di formazione del bilancio e delle relazioni mensili e periodiche, con cui si stabilisca quali dati e notizie debbono essere forniti o predisposti dal Direttore Finance e dalla funzione Finance;
- redazione (esposizione e valutazione) dei documenti contabili ai fini civilistici italiani ai sensi dei Principi Contabili vigenti ed applicabili, nonché ai principi contabili internazionali IAS/IFRS;
- correttezza nella redazione delle altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete;
- sottoscrizione, da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione, della c.d. lettera di attestazione richiesta dalla società di revisione e messa a disposizione del Consiglio d'Amministrazione e della Società;
- verifica puntuale in ordine alla effettività e congruità delle prestazioni in relazione alle operazioni infragruppo che comportino acquisto o cessione di beni e servizi e, più in generale, corresponsione di compensi in relazione ad attività svolte nel contesto del gruppo societario al quale Micron appartiene: in particolare, le operazioni infragruppo e/o con società collegate devono sempre avvenire secondo criteri di correttezza sostanziale e devono essere previamente regolamentate sulla base di contratti stipulati in forma scritta, che devono essere trattenuti e conservati agli atti di ciascuna delle società contraenti. Dette condizioni devono essere regolate a condizioni di mercato, o equivalenti, sulla base di valutazioni di reciproca convenienza economica, avuto peraltro riguardo al comune obiettivo di creare valore per tutte le società del gruppo societario al quale Micron appartiene. Resta, in ogni caso, fermo l'obbligo di rispetto delle disposizioni previste dagli artt. 2391 c.c. in tema di obblighi degli amministratori di comunicazione al Consiglio di eventuali interessi in operazioni della Società, per conto proprio o di terzi; con riferimento ai rapporti infragruppo si rimanda inoltre a quanto definito nella Parte Speciale C in tema di "Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita";
- tracciabilità delle operazioni che comportino il trasferimento e/o dilazione di posizioni creditorie, attraverso le figure della surrogazione, cessione del credito, l'accollo di debiti, il ricorso alla figura della delegazione, le transazioni e/o rinunce alle posizioni creditorie e delle relative ragioni giustificatrici;
- tracciabilità del processo relativo alle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza da effettuare nel rispetto delle norme di legge e regolamenti, in vista degli obiettivi di trasparenza e corretta informazione. Agli eventuali incontri con le Autorità di Vigilanza (anche in sede ispettiva) devono intervenire i soggetti aziendali a ciò espressamente delegati; ogni incontro deve essere debitamente documentato e deve avvenire alla presenza di almeno due rappresentanti della Società, salvo casi di forza maggiore. In caso di ispezione disposta dalle Autorità di Vigilanza, la Società assicura il coordinamento di tutte le funzioni aziendali interessate affinché sia garantita la più ampia e tempestiva collaborazione a dette Autorità, fornendo dati e documenti richiesti in modo tempestivo e completo;

- previa individuazione delle condizioni per l'eventuale comunicazione a terzi di informazioni riservate;
- rispetto di adeguate cautele volte a garantire la protezione e custodia della documentazione contenente informazioni riservate in modo da impedire accessi indebiti;
- obbligo di inoltro di tempestiva comunicazione all'Autorità di Vigilanza in caso di errori, omissioni o imprecisioni in materia di comunicazioni od operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari o comunque fatti idonei ad influire sul mercato.

B.4.2 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo relativi al Processo Sensibile descritto al paragrafo B.2.3 e di seguito richiamato:

- *Operazioni relative al capitale sociale: gestione dei conferimenti, dei beni sociali, degli utili e delle riserve, operazioni sulle partecipazioni e sul capitale*

Tutte le operazioni sul capitale sociale della Società, di destinazione di utili e riserve, di acquisto e cessione di partecipazioni e rami d'azienda, di fusione, scissione e scorporo, nonché tutte le operazioni, anche nell'ambito del gruppo societario di cui Micron è parte, che possano potenzialmente ledere l'integrità del capitale sociale debbono essere realizzate in base a modalità che prevedano in particolare:

- l'assegnazione di responsabilità decisionali ed operative per le operazioni anzidette nonché i meccanismi di coordinamento tra le diverse funzioni aziendali coinvolte;
- l'informativa da parte del management aziendale e la discussione delle operazioni anzidette in riunioni tra il Sindaco unico, la Società di Revisione e l'OdV;
- l'esplicita approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Micron;
- l'obbligo di adeguata e tempestiva informazione da parte degli amministratori in merito ad eventuali situazioni di interesse, per conto proprio o di terzi, in operazioni della Società;
- l'obbligo per i Destinatari diversi dagli amministratori della Società, di adeguata e tempestiva informazione in merito a situazioni di conflitto di interesse, con riferimento anche agli incarichi rivestiti in società controllate;
- l'individuazione degli esponenti aziendali (diversi dagli amministratori della Società) che ricoprano incarichi o svolgano attività potenzialmente idonee a creare situazioni di conflitto di interesse, con riferimento anche agli incarichi rivestiti in società controllate, anche attraverso la previsione di un obbligo di sottoscrizione di dichiarazioni attestanti l'inesistenza di tali situazioni.

B.4.3 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo relativi ai Processi Sensibili descritti ai paragrafi da B.2.4 a B.2.13 e di seguito richiamati:

- *Gestione flussi finanziari*
- *Selezione/assunzione e gestione delle risorse umane*
- *Gestione delle note spese e dei relativi rimborsi e spese di rappresentanza*
- *Gestione del sistema di incentivi e premi*
- *Approvvigionamento di beni e servizi, ivi compresa la gestione degli appalti*
- *Gestione incarichi di consulenza*
- *Sponsorizzazioni e donazioni*
- *Gestione eventi*
- *Dazione o ricezione di omaggi*

Gestione rapporti infragruppo

Si vedano le prescrizioni contenute nella Parte Speciale A "Reati contro la Pubblica Amministrazione".

Parte Speciale “C”: Reati di Ricettazione, Riciclaggio, Impiego di Denaro, Beni ed Utilità di Provenienza Illecita, nonché autoriciclaggio

C.1 Le fattispecie di reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Si indicano di seguito le fattispecie di reato astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da Micron:

- **Ricettazione (art. 648 c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno acquisti o riceva o occulti denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto al fine di procurare a sé o ad altri un profitto. Ad esempio qualora il dirigente Micron incaricato di selezionare i fornitori e acquistare materie prime per la Società, acquisti una materia prima sotto costo perché proveniente da un illecito (ad es. furto), con profitto per la Società.
- **Riciclaggio (art. 648.bis c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno sostituisca o trasferisca denaro o beni provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la loro provenienza delittuosa; ad esempio qualora il dirigente Micron incaricato degli acquisti per la società, versi quale corrispettivo ad un fornitore somme di denaro che sa provenire da un delitto, al fine di occultare tale provenienza.
- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; ad esempio qualora un dirigente Micron acquisti per la società un macchinario che sa provenire da un delitto (es. furto) utilizzandolo quale cespite aziendale e quindi nell'attività economica della società².
- **Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.):** tale reato punisce chi, avendo concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

C.2 Processi Sensibili

I processi/Attività Sensibili identificati come a rischio di commissione dei Reati ai sensi del Decreto sono emersi dall'analisi di Control & Risk Self Assessment (cfr. capitolo 2 della Parte Generale “La scelta della Società e l'approccio metodologico adottato”).

Con riferimento specifico ai reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, ai fini della presente Parte Speciale, le Attività Sensibili sono le seguenti:

- Approvvigionamento di beni o servizi, ivi compresa la gestione degli appalti;
- Gestione di incarichi di consulenza;
- Gestione dei flussi finanziari;
- Dazione o ricezione di omaggi;
- Gestione rapporti infragruppo;
- Gestione delle note spese e dei relativi rimborsi e spese di rappresentanza;

² La L. 186/2014, entrata in vigore successivamente alla conclusione delle attività di Risk Assessment, ha inserito tra i reati presupposto richiamati dall'art. 25-octies D.Lgs. 231/2001 anche il reato di autoriciclaggio. Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, avendo concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa; ad esempio, qualora il personale della Società, mediante l'utilizzo di fatture per operazioni (anche intercompany) di approvvigionamento di beni o servizi in realtà inesistenti, evada le imposte sui redditi o sul valore aggiunto della Società e impieghi le risorse finanziarie così ottenute nell'attività della stessa. La Società si riserva di valutare l'estensione del CRSA anche a tale fattispecie di reato.

- Gestione del sistema di incentivi e premi;
- Sponsorizzazioni e donazioni;
- Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- Operazioni relative al capitale sociale: gestione dei conferimenti, dei beni sociali, degli utili e delle riserve, operazioni sulle partecipazioni e sul capitale;
- Gestione eventi;
- Gestione della fiscalità.

Eventuali integrazioni delle suddette Attività Sensibili potranno essere richieste a cura dell'Organismo di Vigilanza della Società, al quale viene dato mandato di identificare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi affinché l'Organo Dirigente della Società provveda a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello.

Di seguito, per ciascuna Attività Sensibile, verranno fornite in particolare:

- la descrizione sintetica dell'Attività Sensibile;
- la delineazione dei reati che potrebbero essere astrattamente commessi nell'ambito dello stesso.

C.2.1 Approvvigionamento di beni o servizi, ivi compresa la gestione degli appalti

Descrizione dell'Attività Sensibile

Per la descrizione del processo si rimanda alla Parte Speciale A, Sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Attività Sensibile potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Ricettazione (art. 648 c.p.):** tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui taluno acquisti o riceva o occulti denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto al fine di procurare a sé o altri un profitto; ad esempio qualora il Direttore Purchasing della Società acquisti dei materiali a prezzi inferiori a quelli di mercato perché provenienti da un illecito (ad es. furto).
- **Riciclaggio (648.bis c.p.):** tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui taluno sostituisca o trasferisca denaro o cose provenienti da delitto non colposo ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la tracciabilità della loro provenienza delittuosa; ad esempio qualora il Direttore Purchasing di Micron versi ad un fornitore della società, quale corrispettivo, denaro di provenienza delittuosa, ad esempio da un'evasione fiscale penalmente rilevante, al fine di occultare tale provenienza.
- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.):** tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui taluno impieghi in attività economiche o finanziarie, denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; ad esempio qualora un dirigente Micron utilizzi per il pagamento di utilities denaro di provenienza delittuosa.
- **Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.):** tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui il personale della Società, mediante l'utilizzo di fatture per operazioni di approvvigionamento beni o servizi in realtà inesistenti, evada le imposte sui redditi o sul valore aggiunto della Società e impieghi le risorse finanziarie così ottenute nell'attività della stessa.

C.2.2 Gestione di incarichi di consulenza

Descrizione dell'Attività Sensibile

Per la descrizione dell'Attività Sensibile si rimanda alla Parte Speciale A, Sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Attività Sensibile potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Ricettazione (art. 648 c.p.):** tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui taluno acquisti o riceva o occulti denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto al fine di procurare a sé o altri un profitto; ad esempio qualora un dirigente Micron accantoni dei fondi provenienti da delitto, ad esempio da un'evasione fiscale penalmente rilevante, al fine di corrispondere i corrispettivi delle consulenze di cui la società intende avvalersi.
- **Riciclaggio (art. 648.bis c.p.):** tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui taluno sostituisca o trasferisca denaro o cose provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la loro provenienza delittuosa; ad esempio qualora un dirigente Micron, a fronte di una consulenza in materia finanziaria prestata in favore della società, versi al Consulente il corrispettivo dovuto utilizzando denaro proveniente da delitto (ad esempio da un'evasione fiscale penalmente rilevante), al fine di occultare tale provenienza illecita.
- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.):** tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui taluno impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; ad esempio qualora un dirigente Micron impieghi, per il pagamento di una consulenza in materia legale prestata in favore della società, denaro di provenienza delittuosa.
- **Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.):** tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui il personale della Società, mediante l'utilizzo di fatture per consulenze in realtà inesistenti, evada le imposte sui redditi o sul valore aggiunto della Società e impiega le risorse finanziarie così ottenute nell'attività della stessa.

C.2.3 Gestione dei flussi finanziari

Descrizione dell'Attività Sensibile

Per la descrizione dell'Attività Sensibile si rimanda alla Parte Speciale A, Sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Attività Sensibile potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Ricettazione (art. 648 c.p.):** tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui taluno acquisti o riceva o occulti denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto al fine di procurare a sé o altri un profitto; ad esempio qualora un dirigente Micron riceva e accantoni denaro che sa essere di provenienza illecita quale corrispettivo per una fornitura.
- **Riciclaggio (art. 648.bis c.p.):** tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui taluno sostituisca o trasferisca denaro o cose provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la loro provenienza delittuosa; ad esempio qualora il Direttore Purchasing di Micron, nell'acquisto di un cespite per la società, acquisti il suddetto cespite versando al fornitore, quale corrispettivo, denaro di provenienza delittuosa, al fine di occultare tale provenienza.
- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.):** tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui taluno impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; ad esempio qualora un dirigente Micron impieghi fondi di provenienza illecita per effettuare investimenti finanziari per la società.
- **Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.):** tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui il personale della Società utilizzi denaro proveniente da attività illecite (ad es. reati commessi nell'ambito delle dichiarazioni dei redditi della Società stessa) per effettuare i pagamenti dei fornitori.

C.2.4 Dazione o ricezione di omaggi

Descrizione dell'Attività Sensibile

Per la descrizione dell'Attività Sensibile si rimanda alla Parte Speciale A, Sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Attività Sensibile potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Ricettazione (art. 648 c.p.):** tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi nel caso in cui taluno acquisti o riceva o occulti denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto al fine di procurare a sé o altri un profitto; ad esempio, in via del tutto astratta e ipotetica, qualora il Direttore Purchasing di Micron riceva in omaggio da un fornitore un bene proveniente da delitto (ad es. furto).
- **Riciclaggio (648 bis c.p.):** tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui taluno sostituisca o trasferisca denaro o cose provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni al fine di occultarne la provenienza delittuosa; ad esempio, qualora un dirigente Micron, in via del tutto astratta e ipotetica, effettui un'elargizione utilizzando beni o denaro di provenienza illecita (perché provenienti, ad esempio, da un'evasione fiscale penalmente rilevante), al fine di occultare tale provenienza illecita.
- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.):** tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui taluno impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ad esempio, in via del tutto astratta e ipotetica, qualora un dirigente Micron utilizzi fondi di provenienza illecita per acquistare beni da utilizzare come omaggi.
- **Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.):** tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui il personale della Società, mediante l'utilizzo di fatture per operazioni (anche in parte) inesistenti relative ad omaggi, evada le imposte sui redditi o sul valore aggiunto impiegando le risorse finanziarie così ottenute nell'attività della stessa.

C.2.5 Gestione rapporti infragruppo

Descrizione dell'Attività Sensibile

Per la descrizione dell'Attività Sensibile si rimanda alla Parte Speciale A, Sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Attività Sensibile potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Ricettazione (art. 648 c.p.):** tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui taluno acquisti o riceva o occulti denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto al fine di procurare a sé o altri un profitto; ad esempio qualora il Direttore Finance di Micron riceva in pagamento, a titolo di corrispettivo per l'attività svolta in service in favore della società controllante, somme di denaro che sa provenire da un delitto (ad esempio da un'evasione fiscale penalmente rilevante).
- **Riciclaggio (art. 648 bis c.p.):** tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui taluno sostituisca o trasferisca denaro o cose proveniente da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la loro provenienza delittuosa; ad esempio qualora il Direttore Finance di Micron utilizzi, per il versamento del canone di locazione degli immobili aziendali di proprietà della società controllante, somme di denaro che sa provenire da un delitto (ad esempio da un'evasione fiscale penalmente rilevante), al fine di occultare tale provenienza.
- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.):** tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui taluno impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; ad esempio qualora il Direttore Finance di Micron riceva dalla società controllante, quale corrispettivo per l'attività di service svolta somme di denaro di provenienza illecita (in quanto provenienti, ad esempio, da un'evasione fiscale penalmente rilevante) e le reimpieghi in investimenti finanziari per la società.
- **Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.):** tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui la Società, mediante l'utilizzo di fatture per operazioni intercompany per servizi in realtà inesistenti, evada le imposte sui redditi o sul valore aggiunto della stessa e impieghi le risorse finanziarie così ottenute nella propria attività.

C.2.6 Gestione delle note spese e dei relativi rimborsi e spese di rappresentanza

Descrizione dell'Attività Sensibile

Per la descrizione dell'Attività Sensibile si rimanda alla Parte Speciale A, Sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Attività Sensibile potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Ricettazione (art. 648 c.p.):** Tale ipotesi di reato si potrebbe realizzare qualora un soggetto apicale di Micron accantoni consapevolmente dei fondi provenienti da delitto, ad esempio da un'evasione fiscale penalmente rilevante, al fine di corrispondere i rimborsi spese di dipendenti della società.
- **Riciclaggio (art. 648 bis c.p.):** Tale ipotesi di reato si configura qualora un soggetto in posizione apicale di Micron consapevolmente autorizzi il versamento a un dipendente, quale somma a rimborso di una nota spese, di denaro di provenienza delittuosa, ad esempio da una evasione fiscale penalmente rilevante, al fine di occultare tale provenienza.
- **Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.):** tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui il personale della Società utilizzi denaro proveniente da attività illecite (ad es. reati commessi nell'ambito delle dichiarazioni dei redditi della Società stessa) per il pagamento delle note spese.

C.2.7 Gestione del sistema di incentivi e premi

Descrizione dell'Attività Sensibile

Per la descrizione del processo si rimanda alla Parte Speciale A, Sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Attività Sensibile potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Riciclaggio (art. 648 bis c.p.):** Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi qualora un esponente di Micron si adoperi affinché sia erogato quale premio di risultato una somma di denaro di provenienza delittuosa al fine di occultare la provenienza.
- **Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.):** tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui il personale della Società utilizzi denaro proveniente da attività illecite (ad es., reati commessi nell'ambito delle dichiarazioni dei redditi della Società stessa) per il pagamento dei premi ai dipendenti.

C.2.8 Sponsorizzazioni e donazioni

Descrizione dell'Attività Sensibile

Per la descrizione dell'Attività Sensibile si rimanda alla Parte Speciale A, Sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Attività Sensibile potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Riciclaggio (art. 648 bis c.p.):** Tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui taluno sostituisca o trasferisca denaro o cose provenienti da delitto non colposo ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni al fine di occultarne la provenienza delittuosa; ad esempio, qualora un dirigente di Micron effettui una donazione utilizzando fondi di provenienza delittuosa al fine di ostacolare la tracciabilità della loro provenienza illecita.
- **Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.):** tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui il personale della Società, mediante l'utilizzo di fatture per operazioni (anche in parte) inesistenti relative a sponsorizzazioni, evada le imposte sui redditi o sul valore aggiunto e impieghi le risorse finanziarie così ottenute nell'attività della stessa.

C.2.9 Gestione eventi

Descrizione dell'Attività Sensibile

Per la descrizione dell'Attività Sensibile si rimanda alla Parte Speciale A, Sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Attività Sensibile potrebbe astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, il seguente reato:

- **Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.):** tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui il personale della Società, mediante l'utilizzo di fatture per operazioni (anche in parte) inesistenti relative ad eventi, evada le imposte sui redditi o sul valore aggiunto e impieghi le risorse finanziarie così ottenute nell'attività della stessa.

C.2.10 Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società

Descrizione dell'Attività Sensibile

Per la descrizione dell'Attività Sensibile si rimanda alla Parte Speciale B, Sezione B.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Attività Sensibile potrebbe astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, il seguente reato:

- **Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.):** tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui la Società indichi poste di bilancio in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa di somme di denaro.

C.2.11 Operazioni relative al capitale sociale: gestione dei conferimenti, dei beni sociali, degli utili e delle riserve, operazioni sulle partecipazioni e sul capitale

Descrizione dell'Attività Sensibile

Per la descrizione dell'Attività Sensibile si rimanda alla Parte Speciale B, Sezione B.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Attività Sensibile potrebbe astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, il seguente reato:

- **Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.):** tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui la Società effettui un aumento di capitale mediante denaro proveniente da attività illecite (ad es. reati commessi nell'ambito delle dichiarazioni dei redditi della Società stessa).

C.2.12 Gestione della fiscalità

Descrizione dell'Attività Sensibile

Il processo ricomprende le attività svolte dalla Società nell'ambito della gestione degli adempimenti di natura fiscale relativamente alle imposte dirette alle imposte indirette e agli adempimenti del sostituto d'imposta, ivi comprese, le attività di monitoraggio delle scadenze, la predisposizione delle dichiarazioni periodiche e il pagamento delle imposte.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Attività Sensibile potrebbe astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, il seguente reato:

- **Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.):** tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui il personale della Società, indicando nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi passivi fittizi, evada dette imposte e impieghi le risorse finanziarie così ottenute nell'attività della Società stessa.

C.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

La presente sezione illustra le regole di condotta generali e di comportamento, nonché di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 8 della Parte Speciale in materia di componenti del sistema di controllo preventivo ed ai principi specifici sanciti nel paragrafo C.4 dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel Paragrafo C.1.

La presente Parte Speciale "C" prevede l'espresso divieto – a carico dei Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art.25 octies del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e del Codice di Condotta Professionale ed Etica o comunque con le procedure aziendali.

In particolare, i Destinatari dovranno:

- ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta del partner finanziario e/o commerciale, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali Micron ha rapporti di natura commerciale, finanziaria o societaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente parte speciale;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, con particolare riferimento alle attività finalizzate alla gestione dell'anagrafica di Fornitori/clienti/Consulenti anche stranieri;
- non intrattenere in particolare rapporti commerciali con soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, soggetti legati o comunque riconducibili all'ambiente della criminalità organizzata, al riciclaggio, al traffico della droga, all'usura;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti commerciali, finanziari e societari con soggetti terzi;
- conservare la documentazione a supporto, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate da Micron;
- mantenere un comportamento collaborativo con le Autorità di Vigilanza e/o Giudiziarie;
- sottoporre all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere (anche in ragione dell'eventuale condotta illecita o semplicemente scorretta del Pubblico Ufficiale), all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne;
- segnalare ai Responsabili di funzione e/o all'OdV eventuali violazioni delle norme e eventuali operazioni insolite che potrebbero essere un'indicazione per fenomeni di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita.

C.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo

Con riferimento alle Attività Sensibili rappresentati nel Capitolo C.2 della presente Parte Speciale vengono illustrati di seguito i principi specifici delineati al fine di disciplinare le attività realizzate nell'ambito di ciascuna Attività Sensibile o per categorie omogenee.

C.4.1 Principi Specifici e Componenti Del Sistema Di Organizzazione, Gestione e Controllo Relativi Al Processo Sensibile Descritto Al Paragrafo C.2.1 e Di Seguito Richiamato:

➤ *Approvvigionamento di beni o servizi, ivi compresa la gestione degli appalti*

Oltre a quanto definito nella Parte Speciale A, è previsto quanto segue:

- è vietato assegnare incarichi di fornitura in assenza di autorizzazione alla spesa e dei necessari requisiti di professionalità del Fornitore nonché in assenza della qualità e convenienza del bene o servizio fornito;
- nella ricerca del Fornitore si devono confrontare sempre più proposte e orientarsi verso Fornitori che diano le maggiori garanzie sotto l'aspetto etico, organizzativo, tecnico, finanziario;
- i soggetti e le unità organizzative coinvolte nei processi in esame devono osservare scrupolosamente le indicazioni contenute nelle procedure specifiche a disciplina delle attività svolte nei processi stessi;
- i prodotti e/o servizi acquistati devono, in ogni caso, essere giustificati da concrete esigenze aziendali, motivate e risultanti da evidenze interne quanto a finalità dell'acquisto, individuazione del richiedente e processo di autorizzazione della spesa, nei limiti del budget disponibile e comunque in accordo alle procedure interne;
- non è consentito riconoscere compensi in favore di Fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di fornitura/prestazione/incarico da svolgere o svolto;
- è altresì fatto divieto di procedere all'attestazione di regolarità in fase di ricezione di beni/servizi in assenza di un'attenta valutazione di merito e di congruità in relazione al bene/servizio ricevuto e di procedere all'autorizzazione al pagamento di beni/servizi in assenza di una verifica circa la congruità della fornitura/prestazione rispetto ai termini contrattuali;
- è fatto obbligo ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta del Fornitore, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali la Società ha rapporti di natura finanziaria o commerciale che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente parte speciale;
- è fatto obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, con particolare riferimento alle attività finalizzate alla gestione anagrafica di Fornitori, anche stranieri;
- non è consentito intrattenere in particolare rapporti commerciali con soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, soggetti legati o comunque riconducibili all'ambiente della criminalità organizzata, al riciclaggio, al traffico della droga, all'usura;
- deve essere assicurata la corretta archiviazione di tutta la documentazione amministrativo-contabile;
- deve essere assicurata, tramite idonei controlli e/o strumenti informatici, la correttezza delle fatture passive, la loro corrispondenza alle forniture/consulenze effettivamente ricevute ed a quanto stabilito contrattualmente e la completa, corretta e tempestiva contabilizzazione delle stesse;
- devono essere effettuate verifiche preventive in merito alla reale esistenza, natura, affidabilità ed onorabilità di fornitori di beni e servizi, anche mediante la richiesta e l'ottenimento, in fase di selezione, di idonea documentazione, attestante la presenza dei requisiti di eticità/onorabilità (quale ad esempio autodichiarazione circa l'assenza di procedimenti penali). Tale documentazione, in caso di enti collettivi, dovrà essere riferita al legale rappresentante.

C.4.2 Principi Specifici e Componenti Del Sistema Di Organizzazione, Gestione e Controllo Relativi Al Processo Sensibile Descritto Al Paragrafo C.2.2.e Di Seguito Richiamato:

➤ *Gestione di incarichi di consulenza*

Oltre a quanto definito nella Parte Speciale A, è previsto quanto segue:

- la scelta del Consulente deve essere orientata secondo criteri che tengano innanzitutto conto dei principi di prevenzione ed integrità di cui al Modello;
- il contratto con il Consulente deve espressamente prevedere o escludere il potere di rappresentanza della Società nei confronti di terzi e definire in modo preciso gli obblighi e poteri del Consulente nello svolgimento delle attività in nome e/o per conto della Società;
- è fatto divieto assegnare incarichi professionali/stipulare contratti di agenzia in assenza di autorizzazioni alla spesa e dei necessari requisiti di professionalità, qualità e convenienza del servizio fornito;
- eventuali anticipi dei compensi dovuti al Consulente possono essere erogati solo se previsto e alle condizioni stabilite nel relativo contratto e devono essere debitamente documentati;
- non è in ogni caso consentito riconoscere compensi/provvigioni in favore di Consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto;
- è altresì fatto divieto di procedere all'attestazione di regolarità in fase di ricezione di servizi in assenza di un'attenta valutazione di merito e di congruità in relazione al servizio ricevuto e di procedere all'autorizzazione al pagamento di servizi in assenza di una verifica circa la congruità della prestazione rispetto ai termini contrattuali;
- è infine fatto divieto di procedere all'autorizzazione del pagamento di compensi ai Consulenti in assenza di un'attenta valutazione del corrispettivo in relazione alla qualità del servizio ricevuto;
- i Destinatari devono ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta del Consulente prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali la Società ha rapporti di natura finanziaria o commerciale che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente parte speciale;
- i Destinatari devono tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, con particolare riferimento alle attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori, anche stranieri;
- i Destinatari non possono intrattenere in particolare rapporti commerciali con soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, soggetti legati o comunque riconducibili all'ambiente della criminalità organizzata, al riciclaggio, al traffico della droga, all'usura;
- i medesimi principi suelencati dovranno essere utilizzati nei casi di ricorso ad outsourcer per lo svolgimento di determinate attività aziendali;
- deve essere assicurata la corretta archiviazione di tutta la documentazione amministrativo-contabile;
- deve essere assicurata, tramite idonei controlli e/o strumenti informatici, la correttezza delle fatture passive, la loro corrispondenza alle forniture/consulenze effettivamente ricevute ed a quanto stabilito contrattualmente e la completa, corretta e tempestiva contabilizzazione delle stesse;
- devono essere effettuate verifiche preventive in merito alla reale esistenza, natura, affidabilità ed onorabilità dei consulenti, anche mediante la richiesta e l'ottenimento, in fase di selezione, di idonea documentazione, attestante la presenza dei requisiti di eticità/onorabilità (quale ad esempio autodichiarazione circa l'assenza di procedimenti penali). Tale documentazione, in caso di enti collettivi, dovrà essere riferita al legale rappresentante.

C.4.3 Principi Specifici e Componenti Del Sistema Di Organizzazione, Gestione e Controllo Relativo Al Processo Sensibile Descritto Al Paragrafo C.2.3 Di Seguito Richiamato:

➤ Gestione dei flussi finanziari

Oltre a quanto definito nella Parte Speciale A, è previsto quanto segue:

- i Destinatari non possono effettuare pagamenti a soggetti interni o esterni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito, che non avvengano in

compenso di beni, servizi, prestazioni etc. effettivamente ricevute dalla Società nel rispetto delle condizioni contrattuali oppure che non sono dovute dalla Società a causa di obblighi di legge;

- i pagamenti possono essere effettuati solo a fronte di un documento giustificativo (ad es. fattura, nota spese, nota di addebito etc.) adeguatamente controllato e autorizzato e devono corrispondere in termini di soggetto beneficiario, importo dell'elargizione, tempistiche e modalità di pagamento con quanto definito nel documento giustificativo stesso oppure con quanto concordato formalmente (ad es. attraverso un contratto) tra la Società e il destinatario del pagamento;
- i Destinatari non possono concedere a soggetti terzi sconti, premi, note di credito o la riduzione in qualsiasi altra forma della somma dovuta che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito e non siano motivati da fattori obiettivi;
- i pagamenti devono essere effettuati preferibilmente mediante circuito bancario. Gli incassi e pagamenti effettuati tramite denaro contante devono essere debitamente documentati e comunque non possono essere di importo superiore a quanto definito in apposita procedura;
- i soggetti e le unità organizzative coinvolte nei processi in esame devono osservare scrupolosamente le indicazioni contenute nelle procedure organizzative specifiche a disciplina delle attività svolte nei processi stessi;
- tutti gli incassi e i pagamenti derivanti da rapporti di collaborazione con soggetti terzi Fornitori, di acquisto o vendita di partecipazioni, di finanziamento a controllate e collegate ed altri rapporti intercompany, aumenti di capitale, incasso dividendi, ecc. sono regolati esclusivamente attraverso il canale bancario, l'unico atto ad assicurare, grazie ai moderni sistemi elettronici e telematici, adeguati livelli di sicurezza, tracciabilità ed efficienza nelle operazioni di trasferimento di denaro tra operatori economici;
- non devono essere utilizzati conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, nè in Italia nè presso altri Stati esteri;
- l'utilizzo della piccola cassa deve inoltre essere regolamentato in un'apposita procedura;
- gli incassi e pagamenti effettuati tramite denaro contante, l'utilizzo della piccola cassa o di carte di credito devono essere debitamente documentati e disciplinati nell'ambito di apposite procedure interne;
- non devono essere comunque effettuati pagamenti in denaro contante, trasferimenti di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, per valori pari o superiori a quelli previsti dalla normativa applicabile (D.Lgs. 231/2007), se non tramite banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- non devono essere effettuate girate per l'incasso di assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente se non a favore di una banca o di Poste Italiane S.p.A.;
- devono essere effettuati controlli formali e sostanziali e un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo, tenendo conto:
 - della sede legale della società controparte;
 - degli Istituti di credito utilizzati (con particolare riferimento alla sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni, ovvero ad Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese);
 - di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- nessun soggetto può gestire in autonomia le transazioni finanziarie e i crediti della Società. Devono essere segregate le attività di esecuzione, contabilizzazione, controllo e autorizzazione delle transazioni finanziarie;
- la tracciabilità e verificabilità ex-post delle attività in esame sono garantite attraverso l'archiviazione dell'intera documentazione prodotta nell'ambito del processo in esame (es. fatture), nonché dall'utilizzo di sistemi informatici.

C.4.4 Principi Specifici e Componenti Del Sistema Di Organizzazione, Gestione e Controllo Relativi Ai Processi Sensibili Descritti Ai Paragrafi C.2.4 e C.2.8 Di Seguito Richiamati:

- *Dazione o ricezione di omaggi*
- *Sponsorizzazioni e donazioni*

Oltre a quanto definito nella Parte Speciale A, è previsto quanto segue:

- le regole seguite da Micron per la gestione degli omaggi sono definite all'interno del Codice di Condotta Professionale ed Etica;
- è fatto divieto di offrire direttamente o indirettamente denaro, regali o benefici di qualsiasi natura, a dirigenti, funzionari o impiegati di clienti, Fornitori, Consulenti, allo scopo di influenzarli nell'espletamento dei loro doveri e/o trarre indebito vantaggio;
- atti di cortesia commerciale sono consentiti purché di 50 Euro di valore o comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti né da poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi indebiti e/o in modo improprio;
- agli amministratori e ai dipendenti è fatto divieto di accettare, anche in occasioni di festività, per sé o per altri, omaggi o altre utilità, ad eccezione dei regali d'uso di valore non superiore ai 50 Euro e/o ascrivibili a normali corretti rapporti di cortesia, tali comunque da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti né da poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi indebiti e/o in modo improprio;
- il dipendente che, indipendentemente dalla sua volontà, riceva doni o altre utilità di valore superiore ai 50 Euro e comunque in difformità da quanto sopra stabilito, ne dà tempestiva comunicazione scritta alla Società che potrà stabilire la restituzione di essi; nel caso in cui ciò non fosse possibile, il dono dovrà essere messo a disposizione della Società;
- i Destinatari non possono elargire omaggi, dazioni o sponsorizzazioni di cui l'ammontare e/o il soggetto beneficiario non corrispondano a quanto formalmente definito e autorizzato in base al sistema di poteri e deleghe in essere e sulla base delle indicazioni contenute nelle procedure aziendali;
- i Destinatari non possono effettuare donazioni/erogazioni liberali nei confronti di soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, soggetti legati o comunque riconducibili all'ambiente della criminalità organizzata, al riciclaggio, al traffico della droga, all'usura;
- deve essere effettuata una verifica della sede o residenza del beneficiario di eventuali donazioni/erogazioni liberali al fine di individuare l'eventuale esistenza di un collegamento con Paesi considerati potenzialmente "a rischio" (e.g. Paesi riconosciuti quali "paradisi fiscali", Paesi a rischio terrorismo, etc.);
- l'ente beneficiario deve fornire alla Società una dichiarazione in cui attesti e comprovi di aver effettivamente impiegato i fondi/utilità ricevuti dalla Società per le finalità benefiche per le quali la donazione/erogazione liberale è stata effettuata;
- ogni donazione/elargizione liberale deve essere effettuata per iscritto, nel pieno rispetto delle policy e procedure aziendali di riferimento;
- Devono essere definiti, anche nell'ambito delle procedure aziendali, dei parametri formalizzati ai fini della valutazione della congruità del valore della sponsorizzazione rispetto all'entità della controprestazione dedotta nel relativo contratto;
- la tracciabilità e verificabilità delle attività ex-post è garantita attraverso l'archiviazione delle comunicazioni mail (es. richiesta di autorizzazione) prodotte nell'ambito del processo in esame.

C.4.5 Principi Specifici e Componenti Del Sistema Di Organizzazione, Gestione e Controllo Relativi Al Processo Sensibile Descritto Al Paragrafo C.2.5 Di Seguito Richiamato:

➤ *Gestione dei rapporti infragruppo*

- tutti i rapporti infragruppo devono essere regolati nell'ambito di contratti formalizzati, autorizzati e firmati coerentemente con il sistema di poteri e deleghe vigenti;
- i contratti infragruppo devono prevedere l'inserimento sistematico di una "clausola 231" in base alla quale la controparte contrattuale, anche a nome dei propri dipendenti/collaboratori, dichiara di aver preso visione dei contenuti del Modello e del Codice di Condotta Professionale ed Etica e si impegna a rispettare le prescrizioni in essi esplicitate (Allegati E o F);
- i ruoli, i compiti e gli ambiti di attività di competenza dei soggetti coinvolti nella gestione di rapporti infragruppo, che non sono destinatari di deleghe e poteri formalizzati devono essere definiti nell'ambito di job description o di direttive organizzative interne che descrivono in modo esplicito il perimetro di azione e di responsabilità;
- deve essere rispettato il principio di segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nella gestione dei rapporti infragruppo (con particolare riferimento alle operazioni di vendite infragruppo), sia nella fase di redazione dei contratti, sia nella fase di gestione ed esecuzione degli ordini;
- la tracciabilità nell'ambito della gestione dei rapporti infragruppo deve essere garantita: a) dal flusso documentale generato nell'ambito dei rapporti stessi (tra i servizi aziendali e tra le società del gruppo al quale Micron appartiene coinvolte); b) dall'esistenza di contratti formalizzati e della documentazione amministrativo-contabile;
- al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascun servizio deve essere responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica;
- inoltre, al fine di prevenire le condotte potenzialmente illecite riconducibili alle fattispecie delittuose oggetto del presente paragrafo, si ritiene che le prescrizioni specifiche previste nel precedente paragrafo C.4.3 debbano essere applicate anche con riferimento alla gestione dei flussi finanziari generati da operazioni infragruppo.

C.4.6 Principi Specifici e Componenti Del Sistema Di Organizzazione, Gestione e Controllo Relativi Ai Processi Sensibili Descritti Ai Paragrafi C.2.6, C.2.7 e C.2.9 Di Seguito Richiamati:

- *Gestione delle note spese e dei relativi rimborsi e spese di rappresentanza*
- *Gestione del sistema di incentivi e premi*
- *Gestione eventi*

Si ritiene ragionevolmente che le regole di condotta, le prescrizioni specifiche e i principi di controllo specifici previsti per i processi in esame nell'ambito della Parte Speciale A "Reati contro la Pubblica Amministrazione" possano ritenersi adeguati ai fini di prevenire le condotte potenzialmente illecite riconducibili alle fattispecie delittuose oggetto della presente Parte Speciale.

C.4.7 Principi Specifici e Componenti Del Sistema Di Organizzazione, Gestione e Controllo Relativi Ai Processi Sensibili Descritti Ai Paragrafi C.2.10 e C.2.11 Di Seguito Richiamati:

- *Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società*
- *Operazioni relative al capitale sociale: gestione dei conferimenti, dei beni sociali, degli utili e delle riserve, operazioni sulle partecipazioni e sul capitale*

Si ritiene ragionevolmente che le regole di condotta, le prescrizioni specifiche e i principi di controllo specifici previsti per i processi in esame nell'ambito della Parte Speciale B "Reati societari" possano ritenersi adeguati ai fini di prevenire le condotte potenzialmente illecite riconducibili alle fattispecie delittuose oggetto della presente Parte Speciale.

C.4.8 Principi Specifici e Componenti Del Sistema Di Organizzazione, Gestione e Controllo Relativi Al Processo Sensibile Descritto Al Paragrafo C.2.12 Di Seguito Richiamato:

➤ □ *Gestione della fiscalità*

- devono essere osservate rigorosamente tutte le disposizioni normative, anche regolamentari, a disciplina degli adempimenti di natura fiscale, anche con riferimento al consolidamento fiscale ed alle regole in materia di transfer pricing, ove applicabili;
- devono essere osservate rigorosamente tutte le disposizioni di legge considerando anche le istruzioni emanate dalle Autorità pubbliche competenti, le policy e procedure della Società e del Gruppo in materia di predisposizione delle dichiarazioni fiscali e liquidazione e calcolo dei tributi ed adempimenti.
- deve essere garantita la più ampia diffusione e conoscenza delle suddette policy e procedure, anche mediante iniziative formative ad hoc;
- devono essere previste ed implementate specifiche forme di monitoraggio e controllo delle scadenze relative agli adempimenti di natura fiscale.
- nella valutazione delle implicazioni fiscali delle operazioni poste in essere, dovranno essere privilegiati approcci e logiche di natura prudenziale, nel rispetto rigoroso della normativa e delle procedure aziendali applicabili e nello spirito che caratterizza le scelte in materia fiscale del Gruppo Micron;
- I rapporti con i consulenti coinvolti nel Processo in esame devono essere debitamente formalizzati per iscritto, mediante un contratto sottoscritto secondo il sistema di poteri in essere e nel quale deve essere inserita apposita clausola di impegno al rispetto del Codice di Condotta Professionale ed etica della Società.
- La gestione del processo fiscale e degli adempimenti ad esso connessi devono essere disciplinati da linee guida e procedure che consentano di:
 - regolare le fasi del processo fiscale al fine di assicurare: i) la corretta determinazione delle imposte; ii) l'utilizzo degli istituti previsti dalle legislazioni nazionali e internazionali per prevenire o ridurre la doppia imposizione giuridica ed economica; iii) la prevenzione delle possibili controversie con le autorità fiscali attivando gli strumenti a tale scopo previsti, fra i quali anche una tax compliance trasparente e accurata;
- assicurare che le attività attinenti al processo fiscale, incluse le modalità operative per la fruizione di servizi prestati da professionisti esterni, siano svolte con diligenza, professionalità, trasparenza, correttezza;
- stabilire ruoli e responsabilità dei principali soggetti coinvolti nel processo fiscale.
- I rapporti con le Agenzie fiscali e l'eventuale firma di verbali in caso di verifiche/accertamenti sono gestiti da soggetti muniti di idonei poteri.
- la gestione degli adempimenti fiscali deve essere disciplinata da procedure/istruzioni operative che definiscano, in particolare,
- i soggetti coinvolti e gli ambiti di responsabilità;
- le modalità di gestione documentale e di archiviazione della documentazione attestante l'avvenuta importazione.

Parte Speciale “D”: Reati di Criminalità Informatica

D.1 Le fattispecie di reati di criminalità informatica

I reati di criminalità informatica previsti dal Decreto che sono configurabili nell'ambito delle attività svolte da Micron sono i seguenti:

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.) – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società falsifichi un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria. A tal fine, per “documento informatico” si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, con esclusione dunque dei programmi informatici.
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. A tal fine, per “sistema informatico” si intende qualsiasi apparecchiatura o rete di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, attraverso l'esecuzione di un programma per elaboratore, compiono l'elaborazione automatica di dati (si è ritenuto, ad es., che anche un semplice personal computer possa essere considerato un vero e proprio sistema, per la ricchezza dei dati contenuti).
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegna codici o parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di recare un danno ad altri.
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società si procuri, diffonda, comunichi o consegna un programma informatico avente per scopo o per effetto di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione (totale o parziale) o l'alterazione del suo funzionamento.
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società intercetti fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa. Il reato si configura altresì qualora si riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, il contenuto delle predette comunicazioni.
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società installi apparecchiature atte a intercettare, impedire, o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società distrugga, deteriori, cancelli, alteri o renda inservibili, anche parzialmente, informazioni, dati o programmi informatici altrui. Se il fatto è commesso con abuso della qualità di amministratore del sistema, costituisce una circostanza aggravante.
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società distrugga, deteriori, cancelli o renda inservibili informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità. Se il fatto è commesso con abuso della qualità di amministratore del sistema, costituisce una circostanza aggravante.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società distrugga, danneggi, deteriori, o renda inservibili, anche parzialmente, sistemi informatici o telematici altrui. Se il fatto è commesso con abuso della qualità di amministratore del sistema, costituisce una circostanza aggravante.
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.) – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società distrugga, danneggi, deteriori, renda inservibili, anche parzialmente, i sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ovvero ne ostacoli il corretto funzionamento. Se il fatto è commesso con abuso della qualità di amministratore del sistema, costituisce una circostanza aggravante.
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640quinquies c.p.) – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un danno. Trattandosi di un reato proprio, lo stesso sarà configurabile per la Società qualora la condotta venga posta in essere in concorso con il soggetto “che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche”.

D.2 Processi Sensibili

I processi/Attività Sensibili identificati come a rischio di commissione dei Reati ai sensi del Decreto sono emersi dall'analisi di Control & Risk Self Assessment (cfr. capitolo 2 della Parte Generale “La scelta della Società e l'approccio metodologico adottato”).

Con riferimento specifico ai reati di criminalità informatica, ai fini della presente Parte Speciale, l'Attività Sensibile è la seguente:

- Gestione dei sistemi informativi

Di seguito, verranno fornite in particolare:

- la descrizione sintetica dell'Attività Sensibile;
- la delineazione dei reati che potrebbero essere astrattamente commessi nell'ambito dell'Attività Sensibile.

D.2.1 Gestione dei sistemi informativi

Nell'ambito dell'Attività Sensibile di Gestione dei sistemi informativi, è stata effettuata una individuazione delle ulteriori sotto aree/attività sensibili. Si riporta di seguito l'elenco delle sotto aree/attività sensibili individuate:

1. Gestione accesso ai sistemi;
2. Gestione e protezione postazione di lavoro;
3. Gestione asset informatici (hardware e software);
4. Gestione classificazione e controllo beni, dati e informazioni;
5. Gestione sicurezza fisica
6. Gestione e protezione delle reti;
7. Gestione delle comunicazioni e dell'operatività;
8. Gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica;
9. Gestione controlli crittografici;
10. Gestione acquisizione, sviluppo e manutenzione di hardware e software.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Attività Sensibile, potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.): Tale ipotesi di reato potrebbe astrattamente configurarsi nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ad esempio qualora un dipendente di Micron acceda, anche indirettamente tramite un apposito programma ("spyware"), al sistema informatico di un'azienda concorrente al fine di carpire informazioni di carattere industriale o commerciale.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.): Il reato si può configurare, ad esempio, nel caso in cui un rappresentante o un dipendente di Micron distrugga, deteriori, cancelli, alteri o renda inservibili, anche parzialmente, informazioni, dati o programmi informatici altrui.

D.3 Principi generali di condotta e comportamento ed assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

La presente sezione illustra le regole di condotta generali e di comportamento, nonché di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 8 della Parte Speciale in materia di componenti del sistema di controllo preventivo ed ai principi specifici sanciti nel paragrafo D.4 dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel Paragrafo D.1.

In particolare, tutti i dipendenti e Collaboratori della Società sono tenuti a:

- astenersi dal tenere comportamenti tali integrare le fattispecie previste dai suddetti reati di criminalità informatica, ovvero da comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possono potenzialmente diventarlo;
- rispettare le regole di condotta generale, i principi di controllo e le prescrizioni specifiche formulate nel presente Modello;
- rispettare le norme, le policy e le procedure aziendali che disciplinano l'accesso e l'utilizzo dei sistemi e degli applicativi informatici della Società e alla gestione dei rapporti con le agenzie/fornitori;
- promuovere il rispetto delle suddette norme, regole e principi;
- non intrattenere rapporti con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato di cui all'art. 24 bis;
- verificare con pareri legali o di altri professionisti la possibilità che una condotta della società possa configurare uno dei reati di criminalità informatica.

D.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo

Con riferimento alle aree/attività sensibili rappresentate nel Paragrafo D.3 vengono illustrati di seguito i principi specifici e le componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo delineate al fine di disciplinare le attività dei Destinatari.

Tali principi di comportamento e controllo (definiti Standard di Controllo), applicabili nella realizzazione delle attività entro le attività sensibili individuate, sono volti a mitigare il rischio associato alla commissione di reati di criminalità informatica descritti nel Paragrafo D.1 e a prevenirne il verificarsi.

Nello specifico, si illustra di seguito una descrizione sintetica dei principi di controllo identificati.

D.4.1 Principi Specifici e Componenti Del Sistema Di Organizzazione, Gestione e Controllo Relativi Al Processo Sensibile Descritto Al Paragrafo D.2 e Di Seguito Richiamato:

➤ Gestione dei sistemi informativi

Disposizioni sulla sicurezza informatica

Micron ha adottato il Framework di Cybersecurity NIST e sono state formalizzate un'insieme di politiche di sicurezza che trovano applicazione anche a livello locale e che identificano i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza informatica e nel trattamento dei dati e delle informazioni.

E' stata inoltre definita, ed applicata dai diversi enti aziendali, una metodologia di classificazione dei dati e delle informazioni aziendali in termini di riservatezza, integrità e disponibilità, e conseguente analisi, valutazione e trattamento dei rischi.

Misure di sicurezza per gli utenti interni ed esterni

Le misure di sicurezza informatica per gli utenti interni ed esterni è formalizzata in un articolato sistema procedurale, accessibile nell'intranet aziendale attraverso l'alias "http://policy".

Le procedure di sicurezza definite sono le seguenti:

- *"Acceptable Use"*: identifica gli obblighi del personale con accesso al patrimonio informativo.
- *"Access Management"*: specifica i controlli di accesso alla rete, accesso remoto e applicazione, sistemi, ambienti di data warehouse. Identifica anche i requisiti per account e password privilegiati e generici.
- *"Application Security"*: definisce in che modo gli sviluppatori di applicazioni devono garantire che le applicazioni aziendali proteggano adeguatamente le informazioni riservate..
- *"Business Continuity Management"*: specifica ruoli e responsabilità per un'efficace prevenzione, risposta e ripristino dall'esposizione a minacce interne ed esterne.
- *"Confidential and Information Classification"*: fornisce requisiti relativi all'identificazione e alla protezione di informazioni non pubbliche.
- *"Crisis Management"*: assicura la gestione di eventi dirompenti che hanno un impatto sulle persone, le operazioni o la reputazione di Micron.
- *"Enterprise Information Security"*: questa policy stabilisce i ruoli per la sicurezza dei dati, i requisiti per la protezione dei dati sensibili e dei sistemi "mission critical", i componenti del programma di sicurezza necessari per proteggere i sistemi e i dati aziendali.
- *"Enterprise Operational Change Management"*: garantisce che metodi e procedure standardizzati siano utilizzati per una gestione efficiente e tempestiva di tutte le modifiche al fine di ridurre al minimo l'impatto degli incidenti relativi al cambiamento sulla qualità del servizio e per migliorare le operazioni quotidiane dell'impresa. *"IT Disaster Recovery"*: definisce i requisiti per i piani di ripristino di emergenza. *"IT Physical and Environmental Security"*: assicura controlli fisici e ambientali all'interno dei Data Center e degli armadi di rete
- *"Mobile Device Usage"*: definisce gli standard, le procedure e le limitazioni per l'utilizzo di dispositivi mobili di proprietà dell'azienda o personali utilizzati per condurre l'attività aziendale.
- *"Network Communication Security"*: assicura che siano in atto processi e standard specifici per l'amministrazione della rete e la gestione della sicurezza (per reti esterne, firewall, accesso wireless).
- *"Open Source Software"*: stabilisce i requisiti relativi all'approvazione e all'uso del software open source (OSS).
- *"Privacy Shield"*: definisce i requisiti per la raccolta, l'utilizzo e la divulgazione di informazioni di identificazione personale ricevute dall'Unione Europea negli Stati Uniti.
- *"Secure Travel to High Risk Areas"*: fornisce i requisiti per proteggere le risorse di informazioni elettroniche di Micron durante i viaggi in Iran, Siria, Sudan, Corea del Nord, Cuba, Russia e Cina.
- *"Social Media Contributor"*: fornisce una serie di standard e requisiti per i contenuti dei social media forniti per conto di Micron.

- “*Systems Operations Management*”; specifica le condizioni operative e di gestione dei sistemi (che includono la valutazione e l'accettazione del rischio, la gestione delle patch, lo smaltimento dei supporti e il monitoraggio del sistema) per garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità delle informazioni.
- “*Third-Party Hosted Solutions*”: stabilisce i requisiti per l'utilizzo di soluzioni ospitate da terze parti per le attività Micron.

Classificazione e controllo dei beni

La Società ha formalmente definito ruoli e responsabilità nella gestione e classificazione degli asset aziendali (sia hardware che software), e i diversi enti aziendali assicurano l'inventariazione degli stessi (incluse le basi dati in essi contenuti), adottando politiche di conformità legale nella gestione delle licenze di utilizzo software.

Sicurezza fisica

Le modalità di gestione degli accessi ai locali tecnici IT e degli impianti e/o apparecchiature ivi presenti, atte a garantire la sicurezza fisica delle aree dedicate ai centri elaborazione dati, sono formalizzate mediante formali disposizioni aziendali. Sono altresì definiti e implementati adeguati controlli e misure in merito alla sicurezza fisica delle postazioni di lavoro, al fine di prevenire danni e furti.

Gestione delle comunicazioni e dell'operatività

La Società ha adottato misure volte a garantire la sicurezza e l'operatività del sistema informatico e telematico, quali il monitoraggio circa la disponibilità degli elaboratori di informazioni, il backup di informazioni e software, la protezione antivirus e la gestione delle patch di sicurezza. Sono inoltre definite formalmente norme e presenti strumenti di protezione volti a garantire la sicurezza nello scambio di informazioni critiche per il business aziendale e di carattere confidenziale con terze parti.

Controllo degli accessi

L'accesso alle informazioni, ai sistemi informativi, alla rete, ai sistemi operativi e alle applicazioni è disciplinato formalmente da strumenti normativi che prevedono misure atte a garantirne la sicurezza, quali: un processo formale di concessione dei diritti di accesso a sistemi e applicativi esclusivamente agli utenti autorizzati, modalità di attribuzione e gestione dei profili aventi diritti amministrativi sui sistemi, modalità di accesso dall'esterno alla rete aziendale da parte di dipendenti e/o terze parti, l'autenticazione individuale tramite codice identificativo e password, la rivisitazione periodica dei diritti d'accesso, la destituzione dell'accesso in caso di cessazione o cambiamento del tipo di rapporto, la chiusura di sessioni inattive dopo un predefinito periodo di tempo.

Gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica

La Società adotta un processo strutturato di gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica, con previsione di misure atte a garantire che tali incidenti e problemi siano trattati tempestivamente e che il processo di risoluzione sia efficiente ed efficace.

Audit/Monitoraggio

La Società svolge attività periodiche volte a monitorare e/o verificare l'efficacia ed operatività del sistema di gestione della sicurezza informatica.

Crittografia

La Società ha implementato soluzioni di crittografia a protezione di dati e informazioni, in base alla loro classificazione e criticità, negli hard disk dei computer portatili, nelle applicazioni, nelle infrastrutture IT.

Sicurezza nell'acquisizione, sviluppo e manutenzione del sistema informatico e/o delle componenti tecniche connesse con il sistema

È presente uno strumento normativo che definisce le procedure applicate dalla Società per la gestione delle attività di acquisizione, sviluppo, manutenzione (correttiva ed evolutiva) dei sistemi informativi, della rete, dei sistemi operativi e delle applicazioni.

Gestione dei rapporti con outsourcer informatici

La Società adotta misure, regole di sicurezza e controlli relativi alla sicurezza informatica nei rapporti contrattuali con outsourcer informatici che prevedono accesso, gestione, comunicazione, fornitura di prodotti/servizi per l'elaborazione dei dati e informazioni.

Gestione degli asset informatici (hardware e software)

La Società ha adottato un processo formale, a cui partecipano i diversi enti aziendali, circa l'assegnazione di beni hardware necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa e la loro restituzione al momento della conclusione del rapporto di lavoro e/o del contratto, le modalità di dismissione degli asset IT obsoleti e le modalità di rimozione di dati e software dagli strumenti contenenti mezzi per l'archiviazione, prima della riassegnazione o riutilizzo.

Inoltre, è adottato un processo formale di approvazione per l'assegnazione dei software da installare, all'interno dei diversi enti aziendali, e sono previsti meccanismi tecnologici atti ad evitare che il singolo utente possa installare autonomamente dei software sulla propria postazione di lavoro.

Parte Speciale “E”: Reati di Criminalità Organizzata

E.1 Le fattispecie di reato di criminalità organizzata

Si indicano di seguito le fattispecie di reato astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da Micron:

- **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.):** Il reato si configura qualora tre o più persone si associno allo scopo di commettere più delitti. Coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti con la reclusione da tre a sette anni; per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
- **Associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.):** Il reato si configura nei confronti di chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone; il partecipante è punito con la reclusione da sette a dodici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene summenzionate sono aumentate da un terzo alla metà. Tali disposizioni si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
- **Delitti commessi avvalendosi delle condizioni del predetto art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (art. 24 ter, primo comma, D.Lgs. 231/2001):** Tale previsione normativa è volta a sanzionare i delitti commessi avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, nonché il reato di c.d. concorso esterno nell'associazione mafiosa, fattispecie di elaborazione giurisprudenziale, che si ravvisa nella condotta di un soggetto esterno all'associazione a delinquere che apporti un contributo causale determinante al perseguimento degli scopi illeciti e alla vita stessa dell'associazione mafiosa. I requisiti per la configurabilità del concorso esterno in associazione mafiosa sono i seguenti: l'occasionalità e l'autonomia del contributo prestatore; la funzionalità del contributo al perseguimento degli scopi associativi e l'efficienza causale del contributo al rafforzamento e al consolidamento dell'associazione; inoltre è necessaria la sussistenza, in capo al soggetto agente del dolo, ossia la consapevolezza di favorire il conseguimento degli scopi illeciti.

Risultano invece esclusi dalla presente parte speciale, seppur riconducibili alla categoria dei “reati di criminalità organizzata”, i seguenti delitti:

- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90);
- i delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, primo comma, lettera a) n. 5 c.p.p.).

Ai fini della prevenzione di tali fattispecie di reato, ove possibile, troveranno comunque applicazione i principi e i presidi contenuti nel Codice di Condotta Professionale ed Etica.

L'inserimento, nell'ambito del D.Lgs. 231/2001, dei reati di criminalità organizzata trova fondamento nella Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio Europeo del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, avente come obiettivo il riavvicinamento del diritto penale sostanziale degli Stati membri dell'Unione Europea per il contrasto comune al crimine organizzato e richiamante anche l'obbligo per gli Stati dell'UE di prevedere una responsabilità per le persone giuridiche in relazione ai delitti associativi.

I reati considerati presuppongono condotte lesive dell'ordine pubblico, inteso come buon assetto e regolare andamento del vivere civile, tendendo alla protezione di beni e valori essenziali alla pacifica convivenza associata ed all'ordinato funzionamento dell'ordinamento democratico.

In particolare, il delitto di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) si caratterizza per la presenza dei seguenti elementi:

- a) esistenza di un vincolo associativo tra almeno tre soggetti, tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati dall'associazione;
- b) esistenza di un programma criminoso (ovvero volto alla realizzazione di una serie di delitti, c.d. "delitti fine") a carattere indeterminato, per quanto concerne il numero, le modalità, i tempi, gli obiettivi dei delitti programmati (che possono anche essere della stessa specie);
- c) esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, che sia idonea ed adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira. Tale struttura organizzativa, pur potendo anche essere preesistente alla ideazione criminosa e già adibita a finalità lecite, deve tuttavia distinguersi dalla normale struttura organizzativa societaria;
- d) elemento psicologico: coscienza e volontà di far parte di un impegno collettivo permanente e di svolgere i propri compiti al fine di compiere i delitti oggetto del programma criminoso.

Pur ritenendo che la normativa in esame preveda che l'analisi dei rischi riguardi esclusivamente i reati di cui all'art. 24 ter D.Lgs. 231/2001, la Società ha voluto, per propria scelta prudenziale, estendere l'analisi anche alla possibile realizzazione di quei **"delitti fine"** alla cui commissione il delitto di associazione per delinquere potrebbe essere finalizzato in ambito aziendale.

Delitti che più frequentemente sono contestati dagli organi inquirenti in ambito societario e per i quali il rischio di realizzazione può apparire astrattamente maggiore, anche alla luce dell'assetto organizzativo e di business della Società.

Tale approccio, certamente non previsto dalla lettera dell'art. 24 ter del Decreto (che si limita per l'appunto a richiamare, quale reato presupposto, il delitto di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., e non i singoli "delitti fine" alla realizzazione dei quali l'associazione criminosa è finalizzata) è parso essere, come detto, il più prudente nell'ottica di una anticipata analisi dei rischi in ambito di criminalità organizzata.

Conseguentemente la Società, pur ritenendo che la prevenzione dei reati di cui all'art. 24 ter D. Lgs. 231/2001 debba essere in primis garantita dal rispetto del Codice di Condotta Professionale ed Etica, del Modello nel suo complesso, dall'insieme delle procedure e dal sistema delle deleghe aziendale, oltre che dalla stretta osservanza delle disposizioni di legge, all'esito delle attività di Control & Risk Self Assessment in materia di criminalità organizzata non solo ha identificato ulteriori protocolli e strumenti di controllo volti alla prevenzione dei reati associativi in sé considerati, ma ha prudentemente voluto estendere l'analisi e l'individuazione di ulteriori protocolli e strumenti di controllo specificamente per i "delitti fine", come qui sotto identificati.

Tali "delitti fine" sono stati individuati nei seguenti:

a) Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto:

emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000);

dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000);

dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici/Dichiarazione Infedele/Omessa dichiarazione (artt. 3, 4 e 5 D.Lgs. 74/2000);

b) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. 152/2006).

Inoltre, qualora i “delitti fine” rientrino tra le fattispecie di reato-presupposto del D.Lgs. 231/01 già considerate nel presente Modello (ad es. reati contro la Pubblica Amministrazione, reati di riciclaggio), varranno i presidi e i sistemi di controllo ivi previsti.

E.2 Processi Sensibili

I processi/Attività Sensibili identificati come a rischio di commissione dei Reati ai sensi del Decreto sono emersi dall'analisi di Control & Risk Self Assessment (cfr. capitolo 2 della Parte Generale “La scelta della Società e l'approccio metodologico adottato”).

Con riferimento specifico ai reati di criminalità organizzata, ai fini della presente Parte Speciale, le Attività Sensibili sono i seguenti

- Gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria
- Selezione-assunzione/gestione delle risorse umane
- Approvvigionamento di beni o servizi, ivi compresa la gestione degli appalti
- Gestione incarichi di consulenza
- Gestione rapporti infragruppo
- Sponsorizzazioni e donazioni
- Gestione eventi
- Processo R&D - Gestione partnership (con soggetti privati e pubblici)
- Gestione rifiuti
- Dazione o ricezione di omaggi

Eventuali integrazioni delle suddette Attività Sensibili potranno essere richieste a cura dell'Organismo di Vigilanza della Società, al quale viene dato mandato di identificare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi affinché l'Organo Dirigente della Società provveda a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello.

Di seguito, per ciascuna Attività Sensibile, verranno fornite in particolare:

- La descrizione sintetica dell'Attività Sensibile;
- La delineazione dei reati che potrebbero essere astrattamente commessi nell'ambito della stessa.

E.2.1 Gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria**Descrizione dell'Attività Sensibile**

Per la descrizione del processo si rimanda alla Parte Speciale A, Sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo meramente esemplificativo, i reati di:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) finalizzata alla commissione di reati in materia di imposte dei redditi e sul valore aggiunto:
 - a) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (D.Lgs. 74/2000);
 - b) finalizzata alla dichiarazione infedele/dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (D.Lgs. 74/2000).

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi nel caso in cui due esponenti di Micron e un rappresentante di una società terza (ad es. un consulente) si associno allo scopo di evadere l'imposta sui redditi o sul valore aggiunto utilizzando le fatture emesse da quest'ultima, a fronte di operazioni in tutto o in parte inesistenti, nella formazione della dichiarazione dei redditi di Micron.

E.2.2 Selezione-assunzione/gestione delle risorse umane

Descrizione dell'Attività Sensibile

Per la descrizione del processo si rimanda alla Parte Speciale A, Sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Attività Sensibile potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo i seguenti reati:

- **Concorso esterno in associazione di tipo mafioso (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001):** tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora venga conferito l'incarico di selezionare il personale ad una società di selezione affiliata ad una associazione di tipo mafioso, per agevolare l'attività dell'associazione stessa ed ottenere in cambio altri vantaggi.

E.2.3 Approvvigionamento di beni o servizi, ivi compresa la gestione degli appalti

Descrizione dell'Attività Sensibile

Per la descrizione dell'Attività Sensibile si rimanda alla Parte Speciale A, Sezione A.2

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Attività Sensibile potrebbero astrattamente configurarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.):** tale ipotesi di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora si utilizzi, da parte di un esponente della funzione acquisti di Micron affiliato ad una associazione di tipo mafioso, la forza intimidatrice del vincolo associativo per ottenere condizioni più favorevoli nell'instaurazione di un rapporto di fornitura.
- **Concorso esterno in associazione di tipo mafioso (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001):** tale ipotesi di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora si ometta di verificare i requisiti di onorabilità e si stipuli un contratto con un fornitore affiliato ad una associazione di tipo mafioso, al fine di agevolare l'attività di tale associazione, ottenendo in cambio da quest'ultima vantaggi in termini di opportunità di business della Società.

E.2.4 Gestione incarichi di consulenza

Descrizione dell'Attività Sensibile

Per la descrizione dell'Attività Sensibile si rimanda alla Parte Speciale A, Sezione A.2

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame potrebbero astrattamente configurarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati.

- **Associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso di utilizzo, da parte di un esponente Micron, un affiliato ad una associazione di tipo mafioso, della forza intimidatrice del vincolo associativo per ottenere condizioni più favorevoli nell'instaurazione di un rapporto di consulenza.
- **Concorso esterno in associazione di tipo mafioso (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001):** tale ipotesi di reato si può configurare qualora si ometta di verificare i requisiti di onorabilità e si stipuli un contratto con un consulente affiliato ad una associazione di tipo mafioso, al fine di agevolare l'attività di tale associazione, ottenendo in cambio da quest'ultima un vantaggio per il business della società.

E.2.5 Gestione rapporti infragruppo

Descrizione dell'Attività Sensibile

Per la descrizione del processo si rimanda alla Parte Speciale A, Sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame potrebbero astrattamente configurarsi, a titolo meramente esemplificativo, i seguenti reati.

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) - finalizzata alla commissione di reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto –
- a) **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture od altri documenti per prestazioni inesistenti (D.Lgs. 74/2000):** tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi nell'ipotesi in cui uno o più soggetti apicali di Micron ed un'altra società del gruppo si associno con la finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto e si avvalgano nella formazione delle dichiarazioni dei redditi della Società, di fatture o altri documenti - emessi da parte del consulente – a fronte di servizi in tutto o in parte non realmente effettuati o che indichino i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, registrando tali documenti nelle scritture contabili obbligatorie di Micron;
- b) **dichiarazione infedele/dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (D.Lgs. 74/2000):** tale ipotesi di reato si potrebbe astrattamente realizzare nel caso in cui alcuni esponenti di Micron si associno con la finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicando, nella dichiarazione dei redditi della Società, elementi passivi fittizi attinenti a forniture intercompany falsamente rappresentate nelle scritture contabili di Micron.

E.2.6 Sponsorizzazioni e donazioni

Descrizione dell'Attività Sensibile

Per la descrizione del processo si rimanda alla Parte Speciale A, Sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Attività Sensibile potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo meramente esemplificativo, i seguenti reati:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) finalizzata alla commissione di reati in materia di imposte sui redditi:
- a) **dichiarazione infedele/omessa dichiarazione/dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (artt. 3, 4, 5 D.Lgs. 74/2000):** tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi, al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 2 D.Lgs. 74/2000, laddove esponenti di Micron si accordino al fine di indicare nella dichiarazione dei redditi della Società elementi passivi fittizi attinenti a sponsorizzazioni falsamente rappresentate nelle scritture contabili di Micron
- Concorso esterno in associazione di tipo mafioso (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001): tale reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un soggetto in posizione apicale di Micron, al fine di agevolare l'attività di una associazione di tipo mafioso, concluda un contratto per la sponsorizzazione di un ente, apparentemente senza fine di lucro ma affiliato a detta associazione, allo scopo di avere in cambio dei vantaggi ottenuti con la forza di intimidazione dell'associazione mafiosa.

E.2.7 Gestione eventi

Descrizione dell'Attività Sensibile

Per la descrizione del processo si rimanda alla Parte Speciale A, Sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame potrebbero astrattamente configurarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) finalizzata alla commissione di reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto:

- a) **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture od altri documenti per prestazioni inesistenti (D.Lgs. 74/2000):** tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi nell'ipotesi in cui uno o più esponenti di Micron ed esponenti di una società terza fornitrice di servizi di grafica si associno con la finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto e si avvalgano nella formazione delle dichiarazioni dei redditi della Società, di fatture o altri

documenti - emessi da parte della società fornitrice di tali servizi – a fronte di campagne in tutto o in parte non realmente effettuate o che indichino i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, registrando tali documenti nelle scritture contabili obbligatorie di Micron.

- b) finalizzata alla commissione di reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto: omessa dichiarazione/ dichiarazione infedele/dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (D.Lgs. 74/2000): tale ipotesi di reato si potrebbe astrattamente realizzare nel caso in cui alcuni esponenti di Micron si associno con la finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicando, nella dichiarazione dei redditi della Società, elementi passivi fittizi attinenti a prestazioni di servizi di marketing falsamente rappresentate nelle scritture contabili di Micron.
- **Concorso esterno in associazione di tipo mafioso (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001):** tale ipotesi di reato potrebbe verificarsi qualora un esponente di Micron si avvalga di un'agenzia di organizzazione eventi affiliata ad una associazione di tipo mafioso, al fine di ottenere dei vantaggi per il business della Micron.

E.2.8 Processo R&D - Gestione partnership (con soggetti privati e pubblici)

Descrizione dell'Attività Sensibile

L'Attività Sensibile in esame concerne la gestione delle attività di ricerca e sviluppo, nonché la costituzione di partnership con soggetti pubblici e privati finalizzata a tale scopo.

Attualmente l'attività di R&D risulta limitata allo svolgimento, a favore di altre Società del Gruppo, di attività di progettazione relative alla tecnologia di dispositivi, alla caratterizzazione elettrica e alla modellizzazione.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame potrebbero astrattamente configurarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Concorso esterno in associazione di tipo mafioso (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001):** tale ipotesi di reato si potrebbe configurare qualora si ometta di verificare i requisiti di onorabilità e si costituisca una società con partner affiliati ad una associazione di tipo mafioso, al fine di agevolare l'attività di tale associazione, ottenendo in cambio da quest'ultima vantaggi per il business della Società.

E.2.9 Gestione rifiuti

Descrizione dell'Attività Sensibile

Il processo in esame è relativo alle fasi di gestione e smaltimento dei rifiuti da parte della Società, con riferimento ai rifiuti solidi urbani prodotti presso gli uffici ed al materiale elettronico (es. monitor).

Ad oggi, l'attività di gestione dei rifiuti è molto limitata in quanto Micron non svolge più attività di produzione industriale.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame potrebbero astrattamente configurarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)** finalizzata ad attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e alla gestione non autorizzata di rifiuti: tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora degli esponenti di Micron si associno con un gestore di rifiuti incaricato dalla Società per smaltire illecitamente quantitativi di rifiuti non dichiarati, con risparmio di costi per Micron.
- **Concorso esterno in associazione di tipo mafioso (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001):** tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un soggetto apicale della società affidi l'incarico dello smaltimento rifiuti ad uno smaltitore affiliato ad una associazione di tipo mafioso allo scopo di agevolare l'attività di tale associazione ed ottenere in cambio delle tariffe vantaggiose per lo smaltimento.

E.2.10 Dazione o ricezione di omaggi

Descrizione dell'Attività Sensibile

Per la descrizione del processo si rimanda alla Parte Speciale A, Sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame potrebbero astrattamente configurarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Concorso esterno in associazione di tipo mafioso:** Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente configurarsi qualora un soggetto in posizione apicale di Micron al fine di agevolare l'attività di una associazione di tipo mafioso, effettui un omaggio di rilevante valore ad una società fornitrice affiliata a detta associazione, allo scopo di avere in cambio dei vantaggi ottenuti con la forza di intimidazione dell'associazione mafiosa.

E.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

La presente sezione illustra le regole di condotta generali e di comportamento, nonché di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 8 della Parte Generale del Modello in materia di componenti del sistema di controllo preventivo ed ai principi specifici sanciti nel paragrafo E.4 dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel Paragrafo E.1.

La presente Parte Speciale "E" prevede l'espresso divieto – a carico dei Destinatari del presente Modello - di:

1. porre in essere quei comportamenti che integrano le fattispecie di reato di cui all'art. 24 ter del Decreto (c.d. reati di criminalità organizzata);
2. porre in essere quei comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di Reato, possano esserne o divenirne il presupposto;
3. porre in essere quei comportamenti non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e nel Codice di Condotta Professionale ed Etica.

In particolare i Destinatari dovranno:

- ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta dei Partner finanziari e/o commerciali, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali Micron ha rapporti di natura finanziaria o societaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente parte speciale;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, con particolare riferimento alle attività finalizzate alla gestione anagrafica di collaboratori/Fornitori/clienti/Consulenti/Appaltatori;
- non intrattenere in particolare rapporti finanziari e/o commerciali con soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) dei quali sia conosciuta o sospettata lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato di cui all'art. 24 ter D.Lgs. 231/2001 e comunque l'appartenenza ad organizzazioni criminali od operanti al di fuori della liceità, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, soggetti legati o comunque riconducibili all'ambiente della criminalità organizzata, al riciclaggio, al traffico della droga, all'usura;
- verificare l'esistenza di requisiti che attestino l'onorabilità e la liceità di condotta di Fornitori, Appaltatori, Consulenti, Partner o collaboratori commerciali eventualmente coinvolti nei Processi Sensibili, sia in sede di instaurazione, sia in sede di svolgimento del rapporto con gli stessi;
- attivarsi immediatamente nel caso di percezioni e/o segnalazioni negative circa l'onorabilità di soggetti con i quali si interagisce;
- non effettuare o promettere, in favore di soggetti con cui si è instaurato un rapporto associativo, anche temporaneo, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto associativo con essi costituito nei limiti della liceità;

- non riconoscere, in favore dei collaboratori, Consulenti, Appaltatori, Fornitori, outsourcer compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente nel settore di attività interessato;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi;
- conservare la documentazione a supporto, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate da Micron;
- sottoporre all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere (anche in ragione dell'eventuale condotta illecita o semplicemente scorretta del Pubblico Ufficiale), all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne;
- segnalare ai Direttori/Responsabili di funzione e/o all'OdV eventuali violazioni delle norme e eventuali operazioni insolite che potrebbero essere un'indicazione per fenomeni di infiltrazione criminale;
- rispettare le procedure, direttive e policy aziendali applicabili in particolare alle attività svolte nell'ambito dei Processi Sensibili.

E.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo

Con riferimento alle Attività Sensibili rappresentati nel Capitolo E.2 della presente Parte Speciale vengono illustrati di seguito i principi specifici delineati al fine di disciplinare le attività realizzate nell'ambito delle Attività Sensibili per categorie omogenee.

E.4.1 Principi Specifici e Di Comportamento Del Sistema Di Organizzazione, Gestione e Controllo Relativi Ai Processi Sensibili E.2.3, E.2.4, E.2.7 e E.2.8 e Di Seguito Richiamati:

- *Approvvigionamento di beni o servizi, ivi compresa la gestione degli appalti*
- *Gestione incarichi di consulenza;*
- *Gestione eventi;*
- *Processo R&D – Gestione partnership (con soggetti privati e pubblici)*

I Destinatari coinvolti in tali Attività Sensibili devono:

- assicurare che la scelta di Fornitori, Partner, Appaltatori e Consulenti/Collaboratori/outsourcer avvenga attraverso procedure di qualifica chiare, certe e non discriminanti confrontando, ove possibile, una rosa di potenziali offerte e assicurando l'orientamento verso fornitori che diano le maggiori garanzie sotto l'aspetto etico, organizzativo, tecnico, finanziario;
- assicurare che il suddetto processo di qualifica preveda la raccolta di informazioni sull'onorabilità della controparte, anche ad esempio attraverso la richiesta sistematica di documenti quali il certificato del casellario giudiziale, ovvero in alternativa autodichiarazioni circa l'assenza di procedimenti penali, visura camerale in caso di società;
- non selezionare quali controparti contrattuali di Micron, soggetti terzi che rifiutino di fornire o comunque non forniscano la documentazione suddetta;
- assicurare che la formalizzazione del rapporto con soggetti terzi quali Fornitori, Appaltatori, Consulenti e Partner, avvenga a seguito di opportune verifiche sui requisiti di professionalità e onorabilità al fine di evitare qualsiasi implicazione in attività che, anche potenzialmente, possano favorire la commissione dei reati di cui all'art. 24ter D. Lgs. 231/2001, e nel pieno rispetto delle procedure interne aziendali nonché del Modello e del Codice di Condotta Professionale ed Etica;
- assicurare il monitoraggio periodico di tali soggetti attraverso un processo di ri-qualifica;
- assicurare la corretta archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta al fine di garantire la tracciabilità delle attività di verifica preventiva circa la sussistenza dei requisiti di onorabilità e di ri-qualifica periodica dei soggetti terzi;

- assicurare che gli accordi con tali soggetti siano formalizzati mediante redazione di un contratto/lettera d'incarico, debitamente autorizzato da soggetti muniti di idonei poteri e che riportino indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della eventuale prestazione di servizi da effettuare e di eventuali deliverable da produrre in relazione all'attività svolta (nel caso in cui la prestazione stessa lo preveda);
- assicurare che gli accordi sovra specificati contengano apposita clausola relativa al D. Lgs. 231/01 che preveda la risoluzione del contratto in relazione ad eventuali inadempienze dei principi contenuti nel Codice di Condotta Professionale ed Etica e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale;
- assicurare il sistematico inserimento, nei contratti conclusi con i Consulenti, Appaltatori, Partner e Fornitori di clausole che prevedano l'impegno a consegnare a Micron, nell'ambito della verifica di requisiti sull'onorabilità, autodichiarazione circa l'assenza di procedimenti penali, , visura camerale. Qualora il terzo sia una persona giuridica, tale clausola dovrà prevedere l'impegno al rispetto dei requisiti di onorabilità anche con riferimento ai dipendenti/collaboratori di quest'ultima;
- assicurare il sistematico inserimento, nei contratti conclusi con i Consulenti, Appaltatori, Partner e Fornitori di clausole che prevedano l'impegno a comunicare senza indugio a Micron il venir meno dei requisiti di onorabilità e affidabilità ovvero qualsiasi circostanza che possa influire sul mantenimento di tali requisiti;
- assicurare che, nel caso in cui le attività di business si realizzino tramite partnership, venga effettuata, in via preliminare, una valutazione di eventuali profili critici o aree di rischio nella gestione dei rapporti con le controparti mediante ottenimento di documenti utili a tale valutazione quali ad es. visura camerale, certificato generale del casellario giudiziale. Qualora si tratti di società estere, se praticabile, dovrà essere richiesta alle controparti analogha documentazione emessa dagli uffici esteri equivalenti;
- la scelta di un Consulente e l'avvio di un rapporto di partnership deve avvenire solo a seguito della raccolta e dall'analisi sistematica di documentazione (es. certificato casellario giudiziale, autodichiarazione circa l'assenza di procedimenti penali, ecc.) volta a valutarne l'onorabilità;
- garantire piena trasparenza e tracciabilità degli accordi con i Partner;
- verificare l'effettiva erogazione della fornitura/adempimento della prestazione oggetto del rapporto contrattuale e degli eventuali stati di avanzamento;
- inserire nei contratti con gli i Consulenti, Partner e Fornitori una clausola che garantisca il rispetto delle regole di correttezza commerciale nell'instaurare il rapporto con il cliente e nella conclusione del contratto;
- assicurare la corretta esistenza ed archiviazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito del processo di approvvigionamento di beni e servizi;
- assicurare che il processo di fatturazione attiva sia completo e tempestivo;
- assicurare che tutte le transazioni siano effettuate in modo da garantire la completa tracciabilità e trasparenza dell'operazione;
- assicurare che le fatture passive siano corrette e corrispondano in prezzo e quantità a quanto stabilito contrattualmente o comunque a quanto effettivamente fornito.

E.4.2 Principi Specifici e Di Comportamento Del Sistema Di Organizzazione, Gestione e Controllo Relativi Al Processo Sensibile E.2.9 e Di Seguito Richiamato:

➤ Gestione rifiuti

Con riferimento all'Attività Sensibile in oggetto, oltre alle prescrizioni di cui alla Parte Speciale K, devono essere rispettati i seguenti principi:

- osservare le prescrizioni definite nelle procedure aziendali inerenti l'Attività Sensibile in oggetto;
- assicurare la scelta delle controparti contrattuali (quali smaltitori e gestori di rifiuti, autotrasportatori ecc.) e la formalizzazione dei relativi rapporti contrattuali, in ossequio ai principi stabiliti nel paragrafo E.4.1;

- nei contratti concernenti la gestione e lo smaltimento di rifiuti, prevedere la facoltà per Micron di effettuare verifiche/audit specifici circa la classificazione/gestione/smaltimento dei rifiuti stessi;
- supervisionare le attività di stoccaggio dei rifiuti e di consegna degli stessi ai fornitori esterni che hanno il compito di smaltirli.

E.4.3 Principi Specifici e Di Comportamento Del Sistema Di Organizzazione, Gestione e Controllo Relativi Al Processo Sensibile E.2.5 Di Seguito Richiamato:

➤ Gestione rapporti infragruppo

I Destinatari coinvolti in tale Attività Sensibile devono:

- assicurare che tutte le transazioni infragruppo siano effettuate in modo da garantire la completa tracciabilità e trasparenza dell'operazione;
- assicurare che le attività svolte in favore di altre Società del Gruppo siano regolate da un contratto di service, che disciplini contenuto e modalità di erogazione dei servizi, modalità di determinazione del corrispettivo e di fatturazione, identificando funzioni/soggetti competenti;
- assicurare la tracciabilità nell'ambito della gestione dei rapporti infragruppo attraverso: a) un sistematico flusso documentale generato nell'ambito dei rapporti stessi; b) la conservazione e archiviazione della documentazione amministrativo-contabile.

E.4.4 Principi Specifici e Di Comportamento Del Sistema Di Organizzazione, Gestione e Controllo Relativi Al Processo Sensibile 2.1, Di Seguito Richiamato:

➤ Gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria

I destinatari coinvolti nel Processo Sensibile in esame devono:

- effettuare una valutazione preventiva, di cui sia tenuta traccia dalla Società, in merito alla "normalità" del prezzo dei beni o dei servizi;
- effettuare tutte le attività di determinazione delle imposte dirette ed indirette nel rispetto delle policy/procedure aziendali in materia, nonché alle circolari, istruzioni e risoluzioni emanate dalle Autorità pubbliche competenti (Agenzia delle Entrate, Ministero delle Finanze ecc.).

E.4.5 Principi Specifici e Di Comportamento Del Sistema Di Organizzazione, Gestione e Controllo Relativi Al Processo Sensibile E.2.2, Di Seguito Richiamato:

➤ Selezione-assunzione/gestione delle risorse umane

I destinatari coinvolti nell'Attività Sensibile in esame devono:

- assicurare che la selezione del personale avvenga sulla base di principi che garantiscano una valutazione dei candidati effettuata nel rispetto dei principi sanciti nel Codice di Condotta Professionale ed Etica e che sia garantita la tracciabilità del processo di selezione mediante l'utilizzo di apposita documentazione nelle diverse fasi del processo;
- prima di formalizzare l'assunzione di una risorsa selezionata, verificare la sussistenza dei requisiti di onorabilità in capo alla stessa, mediante la richiesta di proprio casellario giudiziale (o altra documentazione quale autodichiarazione circa l'assenza di precedenti penali definitivi);
- effettuare un controllo del nominativo nella blacklist emesse dalla Comunità Europea a supporto dell'attività di prevenzione e contrasto al terrorismo internazionale;
- curare l'organizzazione di apposite sessioni di informazione e formazione aventi ad oggetto la diffusione di conoscenze e notizie sulle forme di criminalità nel territorio in cui opera la Società nonché l'aggiornamento sull'evoluzione dei rischi da infiltrazione da criminalità organizzata;
- gestire le attività di assegnazione dei beni aziendali in ossequio alle policy/procedure aziendali in materia;

- astenersi dall'utilizzare i beni aziendali assegnati in proprio favore in modo improprio, contrario alla legge e/o alle procedure organizzative aziendali in materia.

E.4.6 Principi Specifici e Di Comportamento Del Sistema Di Organizzazione, Gestione e Controllo Relativi Ai Processi Sensibili E.2.6 e E.2.10 e Di Seguito Richiamati:

- *Sponsorizzazioni e donazioni*
- *Dazione o ricezione di omaggi*

Oltre a garantire il rispetto dei principi dettati nella Parte Speciale C "Reati in materia di riciclaggio", i Destinatari coinvolti in tali Attività Sensibili, devono:

- verificare preliminarmente l'onorabilità dei soggetti, enti, associazioni, destinatari di donazioni e atti di liberalità, mediante la raccolta di informazioni preliminari e/o richiesta di documentazione attestante l'esistenza dei requisiti di onorabilità in capo agli stessi;
- garantire che il valore, la natura e lo scopo del regalo/liberalità abbiano chiari scopi umanitari, di beneficenza, culturali, artistici e di ricerca scientifica e siano considerati legali ed eticamente corretti;
- attenersi scrupolosamente alle istruzioni operative e alla documentazione organizzativa aziendale formalizzata con riferimento a tali Attività Sensibili.

Parte Speciale “F”: Delitti contro l’Industria e il Commercio

F.1 Le fattispecie di delitti contro l’industria e il commercio

Si indicano di seguito le fattispecie di reato astrattamente configurabili nell’ambito delle attività svolte da Micron:

- **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriali (art. 517-ter c.p.)** - Salva l’applicazione degli artt. 473 e 474 c.p., tale reato si configura qualora taluno, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrichi o adoperi industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Tale reato è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a Euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. In questi casi, i delitti sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
- **Turbata libertà dell’industria e del commercio (art. 513 c.p.)** - Il reato si configura qualora taluno adoperi violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio. Tale ipotesi è punita, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da Euro 103 a Euro 1.032.
- **Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)** - Il reato si configura qualora taluno, nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compia atti di concorrenza con violenza o minaccia. Tale ipotesi è punita con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un’attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Risultano invece esclusi dalla presente Parte Speciale, seppur riconducibili alla categoria dei “reati contro l’industria e il commercio”, le seguenti fattispecie di Reato:

- Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)

Ai fini della prevenzione di tali fattispecie di reato, ove possibile, troveranno comunque applicazione i principi e i presidi contenuti nel Codice di Condotta Professionale ed Etica.

F.2 Processi Sensibili

I processi/Attività Sensibili identificati come a rischio di commissione dei Reati ai sensi del Decreto sono emersi dall’analisi di Control & Risk Self Assessment (cfr. cap. 2 Parte Generale “La scelta della Società e l’approccio metodologico adottato”).

Con riferimento specifico ai delitti contro l’industria e il commercio ai fini della presente Parte Speciale, le Attività Sensibili sono i seguenti:

Approvvigionamento di beni o servizi, ivi compresa la gestione degli appalti;

Processo R&D – Gestione partnership (con soggetti privati e pubblici)

Eventuali integrazioni delle suddette Attività Sensibili potranno essere richieste a cura dell’Organismo di Vigilanza della Società, al quale viene dato mandato di identificare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi affinché l’Organo Dirigente della Società provveda a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello.

Di seguito, per ciascuna Attività Sensibile, verranno fornite in particolare:

- La descrizione sintetica dell'Attività Sensibile;
- La delineazione dei reati che potrebbero essere astrattamente commessi nell'ambito della stessa.

F.2.1 Approvvigionamento di beni o servizi, ivi compresa la gestione degli appalti

Descrizione dell'Attività Sensibile

Per la descrizione del Processo si rimanda alla Parte Speciale A, Sezione A.2

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.):** Tale ipotesi di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora Micron acquisti beni con la consapevolezza che gli stessi sono stati realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale legittimamente in capo a terzi.

F.2.2 Processo R&D – Gestione partnership (con soggetti privati e pubblici)

Descrizione dell'Attività Sensibile

Per la descrizione dell'Attività Sensibile si rimanda alla Parte Speciale E, sezione E.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame potrebbe astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, il seguente reato:

- **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.):** tale Processo potrebbe venire in rilievo qualora il rapporto contrattuale instaurato tra Micron e il partner sia volto alla commercializzazione di prodotti in violazione dei diritti di proprietà industriale altrui.

F.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

La presente sezione illustra le regole di condotta generali e di comportamento, nonché di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 8 della Parte Generale in materia di componenti del sistema di controllo preventivo ed ai principi specifici sanciti nel paragrafo F.4 dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel Paragrafo F.1.

La presente Parte Speciale "F" prevede l'espresso **divieto** – a carico dei Destinatari del presente Modello - di:

- porre in essere quei comportamenti che integrano le fattispecie di reato di cui all'art. 25 bis 1 del Decreto (c.d. delitti contro l'industria e il commercio); porre in essere quei comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di Reato, possano esserne o divenirne il presupposto; porre in essere quei comportamenti non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e nel Codice di Condotta Professionale ed Etica.

In particolare, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei rapporti con i clienti anche stranieri;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato contro l'industria ed il commercio;

- rispettare le eventuali policy adottate dalla Società contenenti i principi cui attenersi al fine di non violare i diritti di proprietà industriale di terzi, tutelare quelli della Società, anche in caso di collaborazione con enti esterni;
- non interferire, impedendolo o turbandolo, nell'esercizio dell'industria o del commercio altrui;
- attivarsi nel caso di percezione e/o segnalazione negativa circa l'onorabilità di soggetti con i quali si interagisce ovvero circa la titolarità da parte degli stessi di diritti di proprietà industriale;
- verificare l'attendibilità di lettere di diffida ricevute da parte di soggetti che denunciano una presunta condotta, da parte della Società, lesiva dei diritti tutelati dalle norme che prevedono i reati contro l'industria e il commercio;
- verificare, per il tramite di pareri legali o di altri professionisti, la possibilità che una condotta della Società possa configurare uno dei reati contro l'industria e il commercio;
- utilizzare standard contrattuali che prevedano l'inserimento sistematico di una "clausola 231" in base alla quale il soggetto terzo dichiara di aver preso visione dei contenuti del Modello e del Codice di Condotta Professionale ed Etica;
- nel momento in cui la Società venga in contatto con soggetti terzi, occorre adottare tutte le misure necessarie ad evitare:
 - che vengano commessi atti che, traducendosi in violenza e/o minaccia, possano produrre una lesione degli altrui diritti al libero esercizio dell'industria o del commercio, ed alla libera concorrenza;
 - che possano essere acquisiti e, soprattutto, che possano essere ceduti a terzi, da parte della Società, beni non conformi alle caratteristiche indicate o pattuite, contraffatti, contraddistinti da segni mendaci e/o lesivi di altrui diritti di privativa ovvero in violazione dei diritti di proprietà industriale altrui.

F.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo

Con riferimento alle Attività Sensibili rappresentati nel Capitolo F.2 della presente Parte Speciale vengono illustrati di seguito i principi specifici delineati al fine di disciplinare le attività realizzate nell'ambito delle Attività Sensibili per categorie omogenee.

F.4.1 Principi Specifici e Componenti Del Sistema Di Organizzazione, Gestione e Controllo Relativi Al Processo Sensibile Descritto Al Paragrafo G.2.1 e Di Seguito Richiamato:

➤ *Approvvigionamento di beni o servizi, ivi compresa la gestione degli appalti*

I Destinatari coinvolti in tale Attività Sensibile dovranno:

- assicurare che la scelta dei Fornitori avvenga attraverso procedure chiare, certe e non discriminanti confrontando, ove possibile, una rosa di potenziali offerte e assicurando l'orientamento verso fornitori che diano le maggiori garanzie sotto l'aspetto etico, organizzativo, tecnico, finanziario;
- assicurare che suddetto processo di qualifica preveda la raccolta di informazioni sull'onorabilità della controparte, anche ad esempio attraverso la richiesta sistematica di documenti quali il certificato del casellario giudiziale, autodichiarazioni circa l'assenza di procedimenti penali e visura camerale in caso di società;
- assicurare la formalizzazione del rapporto con i Fornitori avvenga a seguito di opportune verifiche sui requisiti di professionalità e onorabilità al fine di evitare qualsiasi implicazione in attività che, anche potenzialmente, possano favorire la commissione di reati contro l'industria e il commercio di cui all'art. 25bis. 1 del Decreto, e nel pieno rispetto delle procedure interne;
- prevedere la raccolta di informazioni sui terzi oggetto di selezione circa i titoli di proprietà industriale anche, ad esempio, attraverso la richiesta sistematica di documenti, quali autodichiarazione o copia del titolo attestante il brevetto/marchio/segno distintivo o attestazione di non violazione di diritti di terzi in caso di prodotti non marchiati o brevettati dal fornitore, attestazione circa l'utilizzo di segni distintivi che non traggano in inganno il compratore; circa le effettive caratteristiche dei prodotti

venduti; sul rispetto della normativa comunitaria e delle altre normative sull'origine e qualità dei prodotti;

- assicurare il monitoraggio periodico di tali soggetti attraverso un processo di ri-qualifica;
- assicurare la corretta archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta al fine di garantire la tracciabilità delle attività di verifica;
- assicurare un sistematico aggiornamento degli standard contrattuali coerentemente con le evoluzioni della normativa vigente (ad esempio con riferimento alla tutela della proprietà industriale);
- assicurare l'inserimento di clausole contenenti garanzie e impegni del Fornitore su titolarità di marchi/brevetti/diritti di proprietà industriale, sulla consegna della documentazione attestante tale titolarità, sulla attestazione di non violazione di diritti di terzi in caso di prodotti non marchiati o brevettati dal Fornitore;
- assicurare l'inserimento di clausole contenenti l'impegno del Fornitore di comunicare senza indugio eventuali contestazioni proveniente da terzi circa la titolarità di diritti di proprietà industriale o segni distintivi, o contestazioni di altri compratori sulle caratteristiche dei beni o sui segni distintivi dei beni. Prevedere clausole sanzionatorie conseguenti all'accertamento di tali fatti;
- assicurare che ogni accordo con i Fornitori contenga apposita clausola relativa al D.Lgs. 231/01 che preveda la risoluzione del contratto in relazione ad eventuali inadempienze dei principi contenuti nel Codice di Condotta Professionale ed Etica e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale.

F.4.2 Principi Specifici e Componenti Del Sistema Di Organizzazione, Gestione e Controllo Relativi Al Processo Sensibile Descritto Al Paragrafo F.2.2 e E Di Seguito Richiamato:

➤ R&D - Gestione partnership (con soggetti privati e pubblici)

I Destinatari coinvolti in tale Attività Sensibile dovranno:

- assicurare l'inserimento, nei contratti con i Partner coinvolti in tali Processi Sensibili, di clausole contenenti l'impegno di non violazione di diritti di proprietà industriale di terzi;
- assicurare il rigoroso rispetto della normativa vigente e delle policy aziendali in ogni fase del processo;
- nel caso in cui vengano realizzate e depositate domande di brevetto, eseguire una verifica sulla brevettabilità e non violazione di diritti di terzi, anche attraverso verifiche di anteriorità e di benchmark;
- assicurare il sistematico monitoraggio delle attività di ricerca e sviluppo.

Parte Speciale “G” Reati di Falso in Materia di Proprietà Industriale

G.1 Le fattispecie di reato di falso in materia di proprietà industriale

Si indicano di seguito le fattispecie di reato astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da Micron:

- **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)** - Tale ipotesi di reato si configura qualora taluno, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffaccia o alteri marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, faccia uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati. Tale ipotesi è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 2.500 a Euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da Euro 3.500 a Euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti di cui sopra sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale
- **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)** - Tale ipotesi di reato si configura qualora, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473 c.p., taluno introduca nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati. Tale ipotesi è punita con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da Euro 3.500 a Euro 35.000. Al di fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, è punito colui che detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui sopra. Tale ipotesi è punita con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a Euro 20.000. I delitti menzionati sopra sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

L'espressione “proprietà industriale” comprende marchi e altri segni distintivi, brevetti, invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, informazioni aziendali riservate ecc. ed i relativi diritti si ottengono tramite brevettazione (invenzioni, modelli di utilità), registrazione (marchi, disegni e modelli) o secondo altre modalità previste dalla legge (informazioni aziendali riservate, indicazioni geografiche, denominazioni di origine).

I diritti derivanti da brevettazione o registrazione comprendono un diritto di utilizzazione esclusiva dell'oggetto della protezione per un periodo di tempo determinato. Nella pratica, tramite il brevetto e la registrazione il titolare viene tutelato dallo sfruttamento illecito dell'oggetto della protezione da parte di terzi.

I nuovi reati introdotti possono essere realizzati attraverso una pluralità di condotte quali la contraffazione, l'alterazione e l'uso.

In particolare si consideri che:

- per contraffazione si intende l'uso non autorizzato di un prodotto, di un procedimento o di un segno distintivo oggetto di tutela con un titolo di proprietà industriale;
- per alterazione si intende una riproduzione parziale, ma tale comunque da determinare una confusione con il marchio originale o segno distintivo oppure la manomissione del contrassegno genuino;
- per uso si intendono tutti i casi di impiego commerciale o industriale di marchi o altri segni distintivi falsificati da altri quando non sussista il concorso nella falsificazione e non venga integrata l'ipotesi di cui all'articolo 474 c.p..

Le due fattispecie di reato considerate tutelano il bene giuridico delle fede pubblica e, più precisamente, l'interesse dei consumatori alla distinzione della fonte di provenienza dei prodotti posti sul mercato. In particolare, la giurisprudenza afferma che è tutelata la fede pubblica in senso

oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione.

In particolare, il reato di cui all'art. 474 c.p. ha il suo presupposto logico nella fattispecie prevista dall'art. 473 c.p. e ne rappresenta il naturale sviluppo, sempre in un'ottica di tutela della fede pubblica. La falsificazione dei segni distintivi è caratterizzata, infatti, da un iter esecutivo bifasico: il momento dell'apposizione sul prodotto del marchio contraffatto (ipotesi più grave prevista dall'art. 473 c.p.) e il momento della messa in vendita della merce falsamente contrassegnata (ipotesi meno grave disciplinata dall'art. 474 c.p.).

G.2 Processi Sensibili

I processi/Attività Sensibili identificati come a rischio di commissione dei Reati ai sensi del Decreto sono emersi dall'analisi di Control & Risk Self Assessment (cfr. cap. 2 Parte Generale "La scelta della Società e l'approccio metodologico adottato").

Con riferimento specifico ai reati di falso in materia di proprietà industriale, ai fini della presente Parte Speciale, le Attività Sensibili sono i seguenti:

Approvvigionamento di beni o servizi, ivi compresa la gestione degli appalti

Processo R&D - Gestione partnership (con soggetti privati e pubblici)

Eventuali integrazioni di tali Attività Sensibili potranno essere richieste a cura dell'Organismo di Vigilanza della Società, al quale viene dato mandato di identificare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi affinché l'Organo Dirigente della Società provveda a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello.

Di seguito, per ciascuna Attività Sensibile, verranno fornite in particolare:

- La descrizione sintetica dell'Attività Sensibile;
- La delineazione dei reati che potrebbero essere astrattamente commessi nell'ambito della stessa.

G.2.1 Approvvigionamento di beni o servizi, ivi compresa la gestione degli appalti

Descrizione dell'Attività Sensibile

Per la descrizione del Processo si rimanda alla Parte Speciale A, Sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, il seguente reato:

- **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.):** Tale ipotesi di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora si acquistino da un fornitore estero beni con la consapevolezza che gli stessi recano marchi contraffatti o alterati, ottenendo prezzi di acquisto più vantaggiosi.

G.2.2 Processo R&D - Gestione partnership con soggetti privati e pubblici

Descrizione dell'Attività Sensibile

Per la descrizione dell'Attività Sensibile si rimanda alla Parte Speciale E, sezione E.2

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame potrebbe astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, il seguente reato:

Contraffazione, alterazione o uso di marchi, segni distintivi, brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.): Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora vi sia utilizzo di marchi, segni distintivi o brevetti contraffatti o alterati nell'ambito di una partnership strutturata con un soggetto terzo..

G.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

La presente sezione illustra le regole di condotta generali e di comportamento, nonché di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 8 della Parte Speciale in materia di componenti del sistema di controllo preventivo ed ai principi specifici sanciti nel paragrafo G.4 dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel Paragrafo G.1

La presente Parte Speciale "G" prevede l'espresso **divieto** – a carico dei Destinatari del presente Modello - di:

- porre in essere quei comportamenti che integrano le fattispecie di reato di cui all'art. 25 bis del Decreto (c.d. reati di falso in materia di proprietà industriale);
- porre in essere quei comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di Reato, possano esserne o divenirne il presupposto;
- porre in essere quei comportamenti non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e nel Codice di Condotta Professionale ed Etica.

In particolare, i Destinatari dovranno:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei rapporti con i Consulenti, Fornitori e Partner;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato di cui all'art. 25 bis, lett. f) in materia di marchi, brevetti e segni distintivi;
- attenersi alle eventuali policy adottate dalla Società contenenti principi cui conformarsi al fine di rispettare i diritti di proprietà industriale di terzi e tutelare quelli della Società, anche in caso di collaborazione con professionisti o enti esterni;
- verificare l'attendibilità di lettere di diffida ricevute da parte di soggetti che denunciano una presunta condotta, da parte della Società, lesiva dei diritti tutelati dalle norme di falso in materia di proprietà industriale;
- verificare con pareri legali o di altri professionisti la possibilità che una condotta della Società possa configurare uno dei reati ex art. 25 bis;
- adottare un processo di "clearance" articolato in più fasi che si concretizza nella ricerca di precedenti depositi di marchi e brevetti altrui.

G.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo

Con riferimento alle Attività Sensibili rappresentati nel Capitolo G.2 della presente Parte Speciale vengono illustrati di seguito i principi specifici delineati al fine di disciplinare le attività realizzate nell'ambito delle Attività Sensibili per categorie omogenee.

G.4.1 Principi Specifici e Componenti Del Sistema Di Organizzazione, Gestione e Controllo Relativi Ai Processi Sensibili Descritti Ai Paragrafi G.2.1, G.2.2 e Di Seguito Richiamati:

- *Approvvigionamento di beni o servizi, ivi compresa la gestione degli appalti*
- *Processo R&D – Gestione partnership con soggetti privati e pubblici*

I Destinatari coinvolti nelle suddette Attività Sensibili dovranno:

- assicurare che la selezione dei Fornitori ed eventuali Partner avvenga attraverso procedure di qualifica chiare, certe e non discriminanti confrontando, ove possibile, una rosa di potenziali offerte e assicurando l'orientamento verso Fornitori e Partner che diano le maggiori garanzie sotto l'aspetto etico, organizzativo, tecnico, finanziario;

- prevedere quando possibile la raccolta di informazioni sui terzi oggetto di selezione circa i titoli di proprietà industriale, anche ad esempio attraverso la richiesta sistematica di documenti quali autodichiarazione o copia del titolo attestante il brevetto/marchio/segno distintivo o attestazione di non violazione di diritti di terzi in caso di prodotti non marchiati o brevettati dal Fornitore;
- assicurare che la formalizzazione del rapporto con i Fornitori e Partner avvenga a seguito di opportune verifiche sui requisiti di professionalità e onorabilità al fine di evitare qualsiasi implicazione in attività che, anche potenzialmente, possano favorire la commissione dei reati di cui all'art. 25bis D. Lgs. 231/2001, e nel pieno rispetto delle procedure interne aziendali nonché del Modello e del Codice di Condotta Professionale ed Etica;
- assicurare che gli accordi con i terzi siano formalizzati mediante redazione di un contratto/lettera d'incarico, debitamente autorizzato da soggetti muniti di idonei poteri e che riportino indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della eventuale prestazione di servizi da effettuare e di eventuali deliverable da produrre in relazione all'attività svolta (nel caso in cui la prestazione stessa lo preveda);
- assicurare il monitoraggio periodico di tali soggetti attraverso un processo di ri-qualifica;
- assicurare un sistematico aggiornamento degli standard contrattuali coerentemente con le evoluzioni della normativa vigente (ad esempio con riferimento alla tutela della proprietà industriale);
- assicurare l'inserimento di clausole contenenti l'impegno a carico del Fornitore di consegnare documentazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti. Qualora il terzo sia una persona giuridica, prevedere l'impegno al rispetto dei requisiti di onorabilità anche con riferimento ai dipendenti/collaboratori di quest'ultima;
- assicurare l'inserimento di clausole contenenti l'impegno del terzo di comunicare senza indugio il venir meno dei requisiti di onorabilità e ogni altra circostanza che possa influire sul mantenimento dei requisiti di onorabilità;
- assicurare l'inserimento di clausole contenenti garanzie e impegni del Fornitore su titolarità di marchi/brevetti/diritti di proprietà industriale, sulla consegna della documentazione attestante tale titolarità, sulla attestazione di non violazione di diritti di terzi in caso di prodotti non marchiati o brevettati dal Fornitore;
- assicurare l'inserimento di clausole contenenti l'impegno del terzo di comunicare senza indugio eventuali contestazioni provenienti da terzi circa la titolarità di diritti di proprietà industriale o segni distintivi, o contestazioni di altri compratori sulle caratteristiche dei beni o sui segni distintivi dei beni. Prevedere clausole sanzionatorie conseguenti all'accertamento di tali fatti;
- assicurare che ogni accordo con i Fornitori e Partner contenga apposita clausola relativa al D. Lgs. 231/01 che preveda la risoluzione del contratto in relazione ad eventuali inadempienze dei principi contenuti nel Codice di Condotta Professionale ed Etica e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale;
- assicurare la corretta archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta al fine di garantire la tracciabilità delle attività di verifica preventiva circa la sussistenza dei requisiti di onorabilità.

Parte Speciale “H”: Reati In Tema Di Salute e Sicurezza Sul Lavoro

H.1 Le fattispecie di reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro

I reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dal Decreto che sono configurabili nell'ambito delle attività svolte da Micron sono i seguenti:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

L'art. 25 *septies*, primo comma, del Decreto introduce, quale reato sanzionato ai sensi del Decreto stesso, il delitto di omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero del D.Lgs. n. 81/2008.

L'art. 25 *septies*, secondo comma, sanziona altresì il delitto di omicidio colposo di cui all'art. 589 del Codice Penale qualora esso sia commesso, in generale, con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Ai sensi dell'art. 589 del Codice Penale, commette tale fattispecie di reato “*chiunque cagiona per colpa la morte di una persona*”; ai sensi del terzo comma del detto articolo, costituisce circostanza aggravante l'aver commesso il fatto con violazione delle “norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”.

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la violazione colposa delle norme sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro, adottate in azienda, determini un incidente sul lavoro che cagioni la morte di un dipendente di Micron.

Ad esempio, in ipotesi di morte a seguito di un incendio divampato nei locali aziendali a causa di un cortocircuito di un macchinario difettoso, in relazione al quale era stata negligenza omessa, da parte dei soggetti aziendali a ciò preposti, la periodica verifica di funzionalità e sicurezza.

- Lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590 c.p.)

L'art. 25 *septies* introduce altresì, quale reato sanzionato dal Decreto, il delitto di lesioni personali colpose di cui all'articolo 590, terzo comma, del Codice Penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Ai sensi dell'art. 590 del Codice Penale, commette tale fattispecie di reato “*chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale*”; costituisce circostanza aggravante, ai sensi del terzo comma del detto articolo, il fatto di aver cagionato la lesione personale con violazione delle “norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”.

Per lesioni gravi si intendono quelle consistenti in una malattia che metta in pericolo la vita o provochi una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni, oppure in un indebolimento permanente di un senso o di un organo; per lesioni gravissime si intendono la malattia probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto, di un organo o della capacità di procreare, la difficoltà permanente nella favella, la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la violazione colposa delle norme sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro determini un incidente sul lavoro che cagioni a un dipendente di Micron una lesione personale grave ovvero gravissima.

Ad esempio, qualora un dipendente di Micron, addetto al funzionamento di un macchinario, subisca una lesione ad un arto –giudicata guaribile in oltre 40 giorni- a cagione del malfunzionamento del detto macchinario, non riparato tempestivamente nonostante la tempestiva segnalazione proveniente dal dipendente stesso.

H.2 Processo di gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Con specifico riferimento alle analisi e valutazioni condotte in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, per sua natura tema pervasivo di ogni ambito ed attività aziendale, l'attenzione è stata posta su quello che può essere definito il processo di **“gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro”**.

Tale scelta è derivata dalla considerazione che non risulta possibile ed efficace ai fini del presente documento la definizione di aree/processi sensibili, secondo l'accezione di cui al presente Modello, nei quali si potrebbero manifestare i reati previsti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ma risulta più agevole ricondurre la disciplina e le prescrizioni a detto unico processo.

Il rischio di potenziale commissione dei reati in oggetto è infatti, per la natura di tali fattispecie delittuose, potenzialmente “presente” in tutte le attività operative svolte dai dipendenti o da collaboratori (quali lavoratori interinali/somministrati, collaboratori a progetto) all'interno della sede o delle unità produttive di appartenenza di Micron.

Tuttavia, il rischio potenziale, in termini di probabilità di accadimento di uno dei reati legati alla salute e sicurezza sul lavoro e in termini di gravità della violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, può essere valutato in correlazione alle caratteristiche delle attività svolte nei vari luoghi di lavoro della Società. In conseguenza di ciò, anche il sistema dei controlli esistente per mitigare il livello di rischio identificato può essere più o meno articolato.

Le aree ritenute ad essere esposte ad un maggior rischio sono i luoghi all'interno delle unità adibite a Laboratori nei quali vengono svolte attività legate alla misura e caratterizzazione dei dispositivi di memoria, mentre per altri luoghi di lavoro (ad es. gli uffici) il rischio di commissione di uno dei reati legati alla salute e sicurezza è, seppure presente, valutato essere meno rilevante.

Possono essere considerati coinvolti nella gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro quindi tutti i dipendenti, collaboratori, Appaltatori, a prescindere dalla loro collocazione, dalla forma della loro collaborazione con la Società, dalle loro mansioni svolte, dal loro livello gerarchico, in quanto sono obbligati a svolgere le loro attività nel rispetto del sistema delle regole e norme di riferimento, e ad adempiere agli obblighi e a rispettare le prescrizioni e divieti definiti nel suddetto sistema.

Il sistema di regole e norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro è composto dai principi generali di condotta e comportamento e dai principi specifici definiti nei paragrafi H.3 e H.4. della presente Parte Speciale, nonché dalla normativa vigente e dalle norme/linee guida a riguardo.

Le prescrizioni contenute nelle norme e nelle linee guida di seguito indicate sono quindi da considerarsi complementari a quelle esplicitamente previste nel presente Modello:

- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Oltre agli aspetti trasversali del processo, come illustrato sopra, la gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevede anche delle attività specifiche, demandate a figure aziendali individuate per ogni “unità locale” e a cui sia stato attribuito un ruolo specifico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (con il supporto di altri soggetti aziendali ove necessario/opportuno).

Questo processo può essere suddiviso nelle seguenti fasi e attività specifiche:

- Individuazione dei pericoli per la sicurezza e per la salute e identificazione dei lavoratori esposti a tali pericoli;
- Classificazione dei pericoli;
- Valutazione di tutti i rischi connessi all'attività lavorativa;
- Individuazione delle misure di prevenzione e di protezione;
- Definizione di un piano di intervento di attuazione delle misure di prevenzione e di protezione;
- Realizzazione degli interventi pianificati;
- Attività di monitoraggio e controllo
- Gestione del rischio residuo.

H.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

La presente sezione illustra le regole di condotta generali e di comportamento, nonché di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 8 della Parte Speciale in materia di componenti del sistema di controllo preventivo ed ai principi specifici sanciti nel paragrafo H.4 dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel Paragrafo H.1.

Tutti dipendenti e collaboratori della Società, inclusi gli Appaltatori, i Fabbrianti, gli Installatori ed i Progettisti nei rispettivi ambiti e per la propria competenza – sono tenuti a:

- Rispettare le norme, gli obblighi e i principi posti dalla normativa vigente e dalle norme/linee guide in materia di salute e sicurezza elencate nel Paragrafo H.2;
- Rispettare i principi generali di condotta e comportamento, i principi di controllo e i principi specifici formulati nel presente Modello;
- Promuovere il rispetto delle suddette norme, regole e principi e ed assicurare gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Adottare una condotta di massima collaborazione e trasparenza e rispettare i principi di condotta e comportamento specificati nella Parte Speciale A nei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia salute e sicurezza sul lavoro, sia in fase di stesura e comunicazione di eventuali dichiarazioni, sia in occasione di accertamenti/verifiche ispettive;
- Promuovere l'informazione e formazione interna in tema di rischi specifici connessi allo svolgimento delle proprie mansioni e attività, di struttura e regolamento aziendale in materia di salute e sicurezza, procedure e misure di prevenzione e protezione e/o prendere atto dell'informazione fornita e/o partecipare attivamente ai corsi di formazione;
- Utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i materiali, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- Segnalare ai Responsabili o ai soggetti responsabili per la gestione della salute e sicurezza e/o all'OdV (attraverso l'invio di una Segnalazione da effettuarsi nelle circostanze e secondo le modalità definite nell'ambito del Capitolo 4 della Parte Generale) violazioni delle norme definite ed ogni situazione di pericolo potenziale o reale.

H.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo

Esistenza e diffusione di disposizioni organizzative e di un sistema formalizzato di ruoli, poteri e deleghe con riferimento a salute e sicurezza sul lavoro, in particolare riferimento a:

- Individuazione del Datore di Lavoro all'interno del Consiglio di Amministrazione e nelle "unità locali" e/o dei Delegati del Datore di Lavoro, in conformità con le disposizioni previste dalla normativa, formalizzazione della nomina in un documento e comunicazione del nominativo;
- Individuazione e formazione dei Dirigenti e Preposti della sicurezza per ogni "unità locale" in conformità con le disposizioni previste dalla normativa, formalizzazione della nomina in un documento e comunicazione del nominativo;
- Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per ogni "unità locale", in conformità con le disposizioni previste dalla normativa, verifica dei requisiti formativi e professionali e formalizzazione della nomina;
- Nomina del Medico Competente Coordinatore, in conformità con le disposizioni a riguardo previste dalla normativa, verifica dei requisiti formativi e professionali e formalizzazione della nomina, con il compito di verificare e garantire l'attuazione uniforme dei compiti dei singoli Medici Competenti coordinati;
- Nomina del Medico competente coordinato per ogni "unità locale", in conformità con le disposizioni a riguardo previste dalla normativa, verifica dei requisiti formativi e professionali e formalizzazione della nomina;

- Elezione o designazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per ogni “unità locale” in conformità con le disposizioni a riguardo previste dalla normativa, formalizzazione della individuazione in un documento e comunicazione del nominativo ai lavoratori;
- Formale costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale;
- Formale costituzione degli Addetti alla Gestione delle Emergenze e del Primo Soccorso;
- Ove richiesto, nomina dell’Esperto Qualificato in Radioprotezione con il compito di gestire secondo quanto previsto dalla normativa vigente tutte le attrezzature radiogene o generatrici di radiazioni ionizzanti;
- Verifica periodica della legittimità, dell’adeguatezza e dell’efficacia del sistema di poteri e deleghe in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- Esistenza di un organigramma in materia di sicurezza che illustra graficamente i soggetti delegati alla tutela dei lavoratori, i ruoli e compiti di ognuno, indicando in specifico:
 - il Datore di lavoro;
 - il Delegato del Datore di lavoro e i dirigenti;
 - il Responsabile del Servizio di Prevenzione;
 - il Medico competente;
 - il Rappresentante dei lavoratori;
 - gli addetti alla prevenzione incendi e primo soccorso.

Esistenza di policy, procedure e disposizioni operative formalizzate che disciplinano le attività dei soggetti coinvolti nel processo di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare:

- Esistenza del documento “Politica della Sicurezza” che stabilisce chiaramente gli obiettivi generali riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro e un impegno al miglioramento delle prestazioni relative alla salute e alla sicurezza nel suo complesso e che è l’elemento di riferimento di tutto il processo. Il documento “Politica della Sicurezza” è emanato dall’Amministratore Delegato di Micron. Nell’ipotesi di svolgimento di attività di lavoro in esecuzione di un contratto di appalto [e subappalto], d’opera o somministrazione, la politica della sicurezza è comunicata dal committente all’appaltatore, tramite l’inserimento nel documento unico di valutazione dei rischi da interferenza.
- Esistenza e adeguata diffusione di una procedura che descrive le modalità per l’identificazione dei pericoli, per la valutazione dei rischi e per l’implementazione delle necessarie misure di controllo e che definisce i soggetti in capo ai quali sussiste tale obbligo. La procedura descrive i passi necessari per poter predisporre il conseguente Documento di Valutazione dei Rischi (vedi prossimo punto);
- Esistenza del Documento di Valutazione dei Rischi, in conformità a quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del D.Lgs 81/08;
- Esistenza del Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenze di cui all’articolo 26, comma 3 del D.Lgs. 81/08;
- Esistenza e adeguata diffusione di un Piano di Emergenza Interno, in conformità con i requisiti specificati nel D.Lgs 81/08 e dalle altre norme vigenti a disciplina dello specifico argomento;
- Esistenza di apposita procedura che specifichi le modalità di redazione, emanazione, diffusione, aggiornamento delle procedure in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- Esistenza di altre procedure, ordini di lavoro, ordini di servizi ed istruzioni operative che disciplinano per l’unità organizzativa di riferimento le modalità operative delle attività, delle verifiche, delle analisi, delle misure di protezione e prevenzione da svolgere in tema di salute e sicurezza;
- All’interno delle singole procedure di cui sopra sono formalizzate le modalità e responsabilità di aggiornamento, approvazione e diffusione delle procedure.

Esistenza di un programma di informazione, formazione ed addestramento periodico e sistematico dei dipendenti/collaboratori coinvolti nel processo della gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in conformità con quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e tracciabilità dell'avvenuta informazione e formazione dei lavoratori, documentando in particolare:

- data di formazione;
- numero di ore dedicate alla formazione;
- nominativo del docente;
- qualifica del docente;
- destinatari del corso;
- programma;
- strumenti di formazione;
- obiettivi che il corso si pone;
- criteri di verifica;
- nominativo dei presenti e firma di presenza;
- giudizio sull'apprendimento.

Attività di monitoraggio, di sorveglianza e di controllo operativo

1. Sistema di rilevazione degli infortuni, incidenti e non conformità:

- Esistenza di una procedura, nella quale sono definiti e sostanzianti i termini infortunio, incidente, quasi infortunio, quasi incidente e non conformità e nella quale sono specificate:
 - le metodologie e responsabilità di analisi ed indagine;
 - le iniziative prese per la riduzione delle conseguenze scaturite;
 - il controllo per la conferma dell'efficacia delle azioni preventive e correttive svolte;

• Comunicazione degli infortuni all'INAIL, in conformità con l'art. 18 del D.Lgs. 81/2008 e con i principi di condotta nei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia salute e sicurezza sul lavoro;

2. Sorveglianza sanitaria effettuata dal Medico competente, nei casi previsti dalla normativa vigente e in coerenza alle risultanze della valutazione dei rischi; formalizzazione del programma della sorveglianza in forma di Protocollo sanitario, verbalizzazione dei sopralluoghi effettuati dal Medico Competente, gestione della documentazione sanitaria, Relazione annuale dei dati sanitari aggregati.

3. Esecuzione di verifiche/audit periodici che sono programmati in base alla valutazione dei rischi. L'obiettivo di tale verifica è di esaminare se gli adempimenti, le norme e le prescrizioni specifiche come previsti dalla normativa vigente e dal presente Modello sono stati attuati e rispettati e se le misure di prevenzione e di protezione definite nel piano di intervento sono stati implementati. Questa attività di controllo può essere suddivisa nelle seguenti fasi:

- Effettuazione di analisi documentali (ad es. analisi di registri, controllo della presenza di certificati e certificazioni, valutazione dell'adeguatezza delle procedure, istruzioni, piani d'emergenza etc. esistenti in materia di salute e sicurezza), di sopralluoghi (ad es. controllo dei dispositivi di sicurezza o della segnaletica di sicurezza) o di analisi specifiche tecniche (ad es. analisi ambientali);
- Redazione di adeguata documentazione che rapporta i dettagli delle verifiche svolte e i risultati dell'audit. L'audit report è comunicato alle seguenti figure:
 - Datore di lavoro;
 - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (se diverso dall'auditor);
 - Medico competente;
 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - OdV.

Tracciabilità e verificabilità ex post dei flussi informativi riferiti al Processo:

- ciascuna fase rilevante della gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve risultare da apposita documentazione scritta;
- i flussi informativi tra i soggetti delegati alla tutela dei lavoratori e altri soggetti, con riguardo alle attività svolte nell'ambito del Processo in esame, sono adeguatamente salvate e archiviate in modo da garantire l'evidenza e la tracciabilità;
- le riunioni in materia di salute e sicurezza sono adeguatamente verbalizzate;

Altri controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro:

- Svolgimento di una riunione annuale del Servizio di Prevenzione e Protezione, in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e verbalizzazione della riunione;
- Consultazione e comunicazione a favore del Rappresentante dei lavoratori, in conformità con quanto previsto dal D.Lgs 81/08, e formalizzazione del coinvolgimento dei lavoratori in una disposizione, nella quale sono elencati gli ambiti di consultazione obbligatoria e in cui sono definite le modalità e le responsabilità per le comunicazioni ai lavoratori;
- tenuta del registro di controllo delle attrezzature e esistenza di una istruzione per la corretta alimentazione e tenuta del registro.

Controlli e prescrizioni specifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro connessi alla stipula di un contratto di appalto e subappalto, d'opera o di somministrazione

I controlli di cui sopra possono essere di seguito declinati nello specifico:

1. Individuazione dell'impresa o del lavoratore autonomo candidati alla stipula del contratto di appalto (o somministrazione) o d'opera, in conformità con le procedure interne relative all'approvvigionamento e con i principi previsti nel presente Modello, come specificati nelle Parti Speciali A e C.

2. Verifica dell'idoneità tecnico professionale³.

Il datore di lavoro verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore di un apposito decreto volto a disciplinare dettagliatamente le modalità di verifica dell'idoneità tecnica e professionale, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Con riferimento ai contratti di subappalto stipulati dall'appaltatore, i criteri e modalità di svolgimento dell'attività di verifica dell'idoneità tecnico-professionale già stabiliti per l'appaltatore devono essere estesi al subappaltatore.

4. Formalizzazione del contratto di appalto, d'opera o di somministrazione nelle seguenti modalità:

- Ogni forma di collaborazione con imprese terze e con lavoratori autonomi (Appaltatori) è formalizzata in un contratto scritto che contiene apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto.
- Indicazione nel contratto di appalto o di somministrazione dei costi delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni⁴: ad esclusione dei contratti stipulati per le ipotesi di somministrazione di beni e servizi essenziali, ciascun contratto di appalto e di somministrazione, deve indicare specificamente [a pena la nullità del contratto stesso] i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la

³ Articolo 26, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

⁴ Articolo 26, comma 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

- Il Servizio di Prevenzione e Protezione effettua una verifica sulla correttezza e completezza formale del contratto, in particolare sulla sua conformità sostanziale con la normativa vigente in materia di salute e sicurezza.
- Tutti contratti sono autorizzati e firmati in conformità con il sistema di deleghe e poteri di firma della Società.

5. Laddove possibile, le disposizioni contenute nel precedente punto 4. devono trovare applicazione anche con riferimento ai contratti di subappalto stipulato dall'appaltatore.

6. Trasmissione da parte del Committente all'appaltatore, al subappaltatore, al lavoratore autonomo nonché al soggetto somministrante delle informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui questi sono tenuti ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività del committente stesso⁵.

7. Attività di cooperazione e di coordinamento degli interventi volti ad eliminare i rischi da interferenza⁶. Il datore di lavoro committente, l'appaltatore [ivi compreso l'eventuale subappaltatore], l'impresa somministrante e il lavoratore autonomo sono tenuti a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto o del contratto d'opera o di somministrazione. Detti soggetti coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

8. Redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza⁷.

Il datore di lavoro committente è tenuto a promuovere l'attività di cooperazione e coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze [DUVRI].

E' stabilito che detto DUVRI sia allegato al contratto di appalto o di opera.

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

9. Controllo formale circa le modalità di esecuzione del contratto di appalto [e subappalto], d'opera o di somministrazione.

⁵ Articolo 26, comma 1, lettera b) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

⁶ Articolo 26, comma 2 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

⁷ Articolo 26, comma 3 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Parte Speciale “I”: Reati in Violazione del Diritto d’Autore

I.1 Le fattispecie di reati in violazione del diritto d’autore

Si indicano di seguito le fattispecie di reato astrattamente configurabili nell’ambito delle attività svolte da Micron:

- **Art. 171, comma 1, lettera a-bis) e comma 3 della Legge del 22 aprile 1941 n. 633.** Il reato si configura qualora taluno, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa. In tal caso, la pena è una multa da Euro 51 a Euro 2.065, ma, secondo le disposizioni di cui al comma 3, la pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a Euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un’opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell’opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera medesima, qualora ne risulti offesa all’onore od alla reputazione dell’autore.
- **Art. 171 bis della Legge del 22 aprile 1941 n. 633.** Tale fattispecie è rivolta alla tutela del software (comma 1) e delle banche dati (comma 2). In particolare, il primo comma considera quale oggetto materiale della fattispecie i programmi per elaboratore ed i programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, mentre le condotte tipizzate consistono nella abusiva duplicazione dei primi ovvero nella distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale od imprenditoriale, concessione in locazione dei secondi, nonché in relazione a vicende volte unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Il comma secondo, invece, contempla le condotte di riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione ovvero dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64 *quinquies* e 64 *sexies* della medesima Legge n. 633/1941, nonché di estrazione o reimpiego di banche dati in violazione degli artt. 102 *bis* e 102 *ter* della stessa Legge n. 633/1941 ovvero, infine, di distribuzione, vendita, locazione di banche dati (sempre, evidentemente, prive del previsto contrassegno SIAE).

Entrambe le disposizioni prevedono che tali condotte siano sorrette dal fine di profitto, delineando un sensibile ampliamento del contenuto dell’elemento soggettivo rispetto a quanto stabilito in passato laddove era invece richiesto il fine di lucro (che risulta invece richiesto per l’integrazione delle fattispecie di cui al successivo art. 171 *ter*), il quale, a differenza del fine di profitto, costituisce elemento di contenuto più limitato in quanto integrato solo in presenza di un *“fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale, a cui resta estraneo il mero risparmio di spesa al di fuori dello svolgimento di un’attività economica, e che non può identificarsi con un qualsiasi vantaggio di altro genere”* (così Cass. pen., sez. III, 22.11.2006, Rizzi in CP, 2007, p. 2977).

- **Art. 171 *ter* della Legge del 22 aprile 1941 n. 633.** La disposizione di cui all’art. 171 *ter* costituisce allo stato attuale la ‘norma portante’ dell’intero sistema di tutela penale in materia, prevedendo una molteplicità di condotte idonea a coprire un amplissimo spettro di possibili violazioni della disciplina in materia di diritto d’autore e di diritti connessi.

In particolare, tale disposizione, con espressa esclusione delle ipotesi di uso meramente personale, contempla al primo comma il fatto di chi, per fine di lucro:

“a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse".

Per quanto concerne l'elemento soggettivo, a differenza di quanto previsto ex art. 171 bis, è richiesto il dolo specifico di lucro da valutarsi nella più ristretta accezione che caratterizza tale elemento rispetto al diverso fine di profitto (cfr. quanto sopra a proposito dell'art. 171 bis).

Il successivo comma 2 prevede quale ipotesi aggravata le condotte di abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione, vendita o messa in commercio di opere tutelate dal diritto d'autore o da diritti connessi se relative a più di cinquanta esemplari o copie (lett. a); di comunicazione al pubblico, anche in forma parziale, di opere dell'ingegno mediante immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere (lett. a-bis); nonché la commissione delle medesime condotte già previste dal comma 1 da parte di chi eserciti una attività imprenditoriale di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione e importazione di opere tutelate dal diritto d'autore o da diritti connessi (lett. b) ovvero, infine, il fatto di chi organizzi o promuova le attività di cui al comma precedente (lett. c).

- **Art. 171 septies della legge del 22 aprile 1941 n. 633.** Tale disposizione prevede altresì le condotte (equiparandole dal punto di vista del trattamento sanzionatorio alle pene previste dall'art. 171 ter) di mancata comunicazione alla SIAE, entro i termini prescritti, dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti non soggetti, ex art. 181 bis, all'apposizione del contrassegno SIAE da parte del produttore o dell'importatore degli stessi, nonché – sempre che il fatto non costituisca più grave reato – quella di falsa attestazione dell'assolvimento degli specifici obblighi previsti ai sensi dell'art. 181 bis, comma 2.

Risultano invece esclusi dalla presente Parte Speciale le ulteriori fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 novies del Decreto.

Ai fini della prevenzione di tali fattispecie di reato, ove possibile, troveranno comunque applicazione i principi e i presidi contenuti nel Codice di Condotta Professionale ed Etica.

I reati considerati, come detto, sono contemplati nella Legge n. 633/1941, la quale è stata oggetto di un'intensa attività modificativa che ha portato a ridisegnare profondamente il quadro della tutela penale in materia. Si è così delineato un sottosistema dettato dall'intento di approntare una disciplina atta a cogliere in maniera esaustiva le possibili e sempre nuove forme di aggressione (soprattutto in relazione all'espansione delle innovazioni tecnologiche e di stampo informatico in particolare) ai diritti d'autore ed ai cosiddetti diritti connessi. Le fattispecie sono incentrate sulla tutela dell'interesse patrimoniale del titolare o del legittimo utilizzatore del diritto d'autore, da intendersi quale decremento delle utilità economiche ricavabili dall'indebito utilizzo dell'opera (non del diritto connesso), mentre molto più limitata risulta invece la tutela del diritto personale (o morale) d'autore.

I.2 Processi Sensibili

I processi/Attività Sensibili identificati come a rischio di commissione dei Reati ai sensi del Decreto sono emersi dall'analisi di Control & Risk Self Assessment (cfr. cap. 2 Parte Generale "La scelta della Società e l'approccio metodologico adottato").

Con riferimento specifico ai delitti in violazione del diritto d'autore ai fini della presente Parte Speciale, le Attività Sensibili sono le seguenti:

- Gestione eventi
- Gestione dei sistemi informativi

Eventuali integrazioni delle suddette Attività Sensibili potranno essere richieste a cura dell'Organismo di Vigilanza della Società, al quale viene dato mandato di identificare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi affinché l'Organo Dirigente della Società provveda a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello.

Di seguito, per ciascuna Attività Sensibile, verranno fornite in particolare:

- La descrizione sintetica dell'Attività Sensibile;
- La delineazione dei reati che potrebbero essere astrattamente commessi nell'ambito della stessa.

I.2.1 Gestione eventi

Descrizione dell'Attività Sensibile

Per la descrizione dell'Attività Sensibile si rimanda alla Parte Speciale A, Sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- Immissione in un sistema di reti telematiche di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa (art. 171 l. del 22 aprile 1941, n. 633). Tale ipotesi di reato potrebbe realizzarsi qualora un esponente di Micron, in concorso con l'agenzia di marketing dalla stessa incaricata, disponga l'abusiva immissione su internet (ad esempio nel proprio sito web) di un brano musicale o un estratto di una opera cinematografica coperti dal diritto d'autore, al fine di pubblicizzare l'attività della Società.
- Dichiarazione falsa dell'assolvimento obblighi legati al contrassegno SIAE (art. 171 septies, co. 1 lett. b) l. del 22 aprile 1941, n. 633: Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora l'agenzia pubblicitaria incaricata di organizzare un evento, d'accordo con la Società, rilasci una falsa dichiarazione alla SIAE, circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore.

I.2.2 Gestione dei sistemi informativi

Descrizione dell'Attività Sensibile

Per la descrizione dell'Attività Sensibile si rimanda alla Parte Speciale D, Sezione D.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame potrebbe astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, il seguente reato:

- **Illecita duplicazione di software (Art. 171 bis L. 633/1941):** Tale ipotesi potrebbe configurarsi nel caso in cui un esponente di Micron abusivamente duplichi, per trarne profitto, programmi per elaboratore da utilizzare a scopo aziendale.

I.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

La presente sezione illustra le regole di condotta generali e di comportamento, nonché di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 8 della Parte Generale in materia di componenti del sistema di controllo preventivo ed ai principi specifici sanciti nel paragrafo I.4 dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel Paragrafo I.1.

La presente Parte Speciale "I" prevede l'espresso **divieto** – a carico dei Destinatari del presente Modello - di:

1. porre in essere quei comportamenti che integrano le fattispecie di reato di cui all'art. 25 novies del Decreto (c.d. reati in violazione del diritto d'autore);
2. porre in essere quei comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di Reato, possano esserne o divenirne il presupposto;
3. porre in essere quei comportamenti non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e nel Codice di Condotta Professionale ed Etica.

In particolare, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione del sistema informativo;
- non intrattenere rapporti con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato di cui all'art. 25 novies in violazione del diritto d'autore;
- attenersi alle eventuali policy adottate dalla Società contenenti principi cui attenersi al fine di rispettare i diritti d'autore sulle opere dell'ingegno di proprietà di terzi;
- verificare l'attendibilità di lettere di diffide ricevute da parte di soggetti che denunciano una presunta condotta, da parte della Società, lesiva dei diritti tutelati dalle norme in materia di diritto d'autore;
- verificare, tramite pareri legali o di altri professionisti, la possibilità che una condotta della società possa configurare uno dei reati in materia di diritto d'autore;
- non mettere a disposizione del pubblico, diffondere, duplicare, riprodurre, trasmettere, immettere in internet o su canali televisivi, radiofonici o telematici, porre a qualsiasi titolo in commercio, o comunque sfruttare, qualsiasi opera dell'ingegno protetta, immagini, musiche, opere o parti di opere cinematografiche, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, e comunque utilizzare software o banche dati protette, senza averne diritto.

I.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo

Con riferimento alle Attività Sensibili rappresentate nel Capitolo I.2 della presente Parte Speciale vengono illustrati di seguito i principi specifici delineati al fine di disciplinare le attività realizzate nell'ambito di ciascuna Attività Sensibile o per categorie omogenee.

I.4.1 Principi Specifici e Componenti Del Sistema Di Organizzazione, Gestione e Controllo Relativi Al Processo Sensibile Descritto Al Paragrafo 1.2.1 e Di Seguito Richiamato

➤ *Gestione eventi*

I Destinatari coinvolti nella suddetta Attività Sensibile dovranno:

- assicurare che le attività siano svolte nel rispetto di apposite procedure interne aziendali;
- assicurare la formalizzazione del rapporto con soggetti terzi, quali Fornitori Consulenti, agenzie avvenga a seguito di opportune verifiche sui requisiti di professionalità e onorabilità al fine di evitare qualsiasi implicazione in attività che, anche potenzialmente, possano favorire l'commissione dei reati in violazione del diritto d'autore, e nel pieno rispetto delle procedure interne;
- prevedere la raccolta di informazioni sui terzi oggetto di selezione ed inserire nei contratti con gli stessi clausole in cui viene garantita la non violazione di diritti d'autore di terzi o diritti connessi;
- assicurare il monitoraggio periodico di tali soggetti attraverso un processo di ri-qualifica;
- rispettare la normativa in materia di diritto d'autore, nell'ambito delle attività di promozione e/o nella pubblicizzazione di marchi e prodotti ed in particolare nella gestione degli eventi e dei concorsi;
- qualora si preveda il coinvolgimento di Fornitori per la gestione della presente attività prevedere che i relativi contratti contengano apposite clausole che impongono il rispetto da parte di tali Fornitori di leggi e normative di riferimento ed in particolare delle disposizioni di cui alla L. 633/1941, nonché l'impegno al rispetto degli adempimenti SIAE con manleva a favore della Società;
- assicurare inoltre che gli accordi con tali Fornitori contengano un'apposita clausola relativa al D. Lgs. 231/01 che preveda la risoluzione del contratto in relazione ad eventuali inadempienze dei principi contenuti nel Codice di Condotta Professionale ed Etica e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale;
- assicurare la corretta archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito del processo sensibile, ivi inclusa la prova dei versamenti dei diritti alla SIAE, al fine di garantire la tracciabilità delle attività di verifica;
- utilizzare disclaimer su presentazioni, documentazione tecnica, commerciale che individuino chiaramente il titolare del copyright e la data di creazione;
- prevedere una verifica preliminare circa la riproducibilità delle opere dell'ingegno protette nel sito internet della Società.

I.4.2 Principi Specifici e Componenti Del Sistema Di Organizzazione, Gestione e Controllo Relativi Al Processo Sensibile Descritto Al Paragrafo 1.2.2 e Di Seguito Richiamato

➤ Gestione sistemi informativi

I Destinatari coinvolti in tale Attività Sensibile dovranno seguire i seguenti principi:

- adozione di regole per il corretto utilizzo di internet e posta elettronica che prevedano meccanismi volti a bloccare il download, la ricezione e l'invio di allegati di particolare tipologia (es. .mp3, .exe, ecc.) e comunque il download di software coperti da copyright;
- adozione di un processo di inventariazione e controllo del software aziendale, incluse le licenze d'uso;
- adozione di uno strumento normativo che disciplini formalmente l'accesso alle informazioni, ai sistemi informativi, alla rete, ai sistemi operativi, alle applicazioni, esclusivamente agli utenti (interni ed esterni) autorizzati e la loro autenticazione individuale tramite codice identificativo e password;
- adozione di uno strumento normativo che definisca l'identificazione ed implementazione dei requisiti minimi di sicurezza in fase di acquisizione di servizi di sviluppo e manutenzione di apparecchiature, dispositivi e/o programmi informatici (ad es. applicazioni, licenze software ed ecc.);
- adozione di meccanismi atti a impedire l'installazione, da parte degli utenti, di software sulla propria postazione di lavoro;
- non impiegare, usare, installare sugli strumenti informatici concessi in dotazione dalla Società, materiale copiato, non contrassegnato (SIAE) o non autorizzato;
- effettuazione di verifiche/audit periodici sui programmi commerciali installati sui personal computer e mantenere un inventario al fine anche, eventualmente, di rinegoziare le licenze software.

Parte Speciale “J”: Induzione a non Rendere Dichiarazioni ovvero a Rendere Dichiarazioni Mendaci all’Autorità Giudiziaria

J.1 La fattispecie di reato di induzione a non rendere ovvero a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria.

Il reato di induzione a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria è il seguente:

- **(Art. 377 bis del Codice Penale).** La fattispecie di reato punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all’Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

La norma che sanziona il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla Legge 116 del 3 agosto 2009 nel contesto della riforma attuativa dei principi del giusto processo e mira a tutelare le possibili strumentalizzazioni della facoltà di tacere concessa agli indagati e agli imputati, nonché ai c.d. indagati/imputati in procedimenti connessi, al fine di tutelare il corretto svolgimento dell’attività processuale contro tutte le indebite interferenze in grado di influire negativamente nell’accertamento della verità.

La condotta si realizza nei confronti del soggetto che, chiamato a rendere davanti all’Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un processo penale, possa avvalersi della facoltà di non rispondere e consiste nell’indurla a non rendere le predette dichiarazioni (e dunque ad avvalersi della facoltà che la legge gli riconosce) o a rendere dichiarazioni mendaci a seguito di violenza, minaccia o di offerta o promessa di denaro o altra utilità.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque, mentre i destinatari della condotta sono soltanto gli indagati e gli imputati (anche in un procedimento connesso o in un reato collegato) ai quali è riconosciuta dall’ordinamento la facoltà di non rispondere.

J.2 Processi Sensibili

Non è identificabile una specifica Attività Sensibile alla commissione del reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, tuttavia la fattispecie di reato in questione è stata valutata potenzialmente applicabile per Micron.

Eventuali integrazioni riguardo la sussistenza di una eventuale specifica Attività Sensibile potrà essere richiesta a cura dell’Organismo di Vigilanza della Società, al quale viene dato mandato di identificare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi affinché l’Organo Dirigente della Società provveda a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello.

J.3 Principi generali e regole di condotta

La presente sezione illustra i principi generali e le regole di condotta che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 8 della Parte Speciale del Modello, dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi del reato di induzione a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria.

In particolare, la presente Parte Speciale “J” prevede l’espresso divieto, per i Destinatari, di tenere comportamenti:

- tali da integrare la fattispecie di reato sopra considerata (art. 25 decies del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato quale quella sopra considerata, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e nel Codice di Condotta Professionale ed Etica.

A tal riguardo, i Destinatari dovranno:

- astenersi dall'adottare comportamenti reticenti, omissivi o che possano risultare, anche indirettamente e/o involontariamente, di intralcio all'operato degli organi di Giustizia;
- astenersi da qualsivoglia pressione o minaccia, anche mediante l'utilizzo di violenza fisica, nonché da qualsivoglia offerta di denaro o altra utilità, al fine di indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni false davanti un'Autorità Giudiziaria;
- astenersi dall'indurre o persuadere qualsiasi soggetto dal fornire dichiarazioni false alle Autorità competenti;
- prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere ed esaurientemente rappresentative dei fatti nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- i dipendenti, compresi i dirigenti, nonché i collaboratori a vario titolo della Società, dovranno tempestivamente avvertire il loro diretto Responsabile di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, salvo che in qualità di testimone e/o di persona informata sui fatti, e comunque con esclusivo riferimento all'attività lavorativa prestata a favore della Società o comunque ad essa attinente. Analoga comunicazione dovrà essere inoltrata all'OdV;
- qualora un Amministratore, un dirigente o un dipendente della Società sia chiamato (rispettivamente nella veste di indagato/imputato, assistito/imputato in procedimento connesso) a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria in merito ad attività connessa alla gestione ed all'amministrazione societaria, è tenuto a mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo;
- analogo riserbo dovrà essere mantenuto dal Consulente legale che assista al rilascio di tali dichiarazioni;
- la Società, quando non vi sia obbligo di compimento di atti da parte di soggetti diversi, deve riservare in via esclusiva tali rapporti all'Ufficio Legale che conserverà la documentazione e terrà traccia dei rapporti medesimi, comunicando sempre in via formale e per iscritto;
- ogni Destinatario ha l'obbligo di rigettare fermamente qualsiasi tentativo proveniente da Amministratori, dirigenti, dipendenti o altri terzi operanti per conto della Società (es. Consulenti legali) volto a condizionare il contenuto delle proprie dichiarazioni o ad indurlo, qualora consentito dalla legge, ad avvalersi della facoltà di non rispondere;
- qualora il Destinatario che sia Amministratore, dirigente, dipendente, riceva indebite pressioni in tal senso o promesse di denaro od altra utilità volte al medesimo scopo, è tenuto ad informare immediatamente il proprio superiore gerarchico (od il soggetto a questi gerarchicamente sovraordinato qualora l'indebita pressione e la promessa di beni od utilità provenga dal proprio superiore gerarchico).

Parte Speciale “K”: Reati in Materia Ambientale

K.1 Le fattispecie di reati in materia ambientale

Si indicano di seguito le fattispecie di reato astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da Micron:

Fattispecie di reato in materia di rifiuti

- **Art. 256 D.Lgs. 152/2006 (“Codice dell’Ambiente”)- Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata**

Comma 1

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
- c) Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (lett. a) o da centocinquanta a duecentocinquanta quote (lett. b). La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4).

Comma 3

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo). La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal secondo periodo) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Comma 5

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, (lettera b).

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4).

Comma 6, primo periodo

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, (lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a

quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

- **Art. 258 D.Lgs. 152/2006 ("Codice dell'Ambiente") - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari**

Comma 4, secondo periodo

Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, (lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

- **Art. 259 D.Lgs. 152/2006 ("Codice dell'Ambiente") - Traffico illecito di rifiuti**

Comma 1

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

- **Art. 260 bis D.Lgs. 152/2006 ("Codice dell'Ambiente") - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti**

Comma 6

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

- **452-quaterdecies c.p. - Attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti**

Al fine di contrastare la malavita organizzata, la norma in questione punisce chiunque, agendo con scopo di lucro, trasporti, importi o esporti, ceda o riceva ingenti quantitativi di rifiuti. La condizione incriminante risiede nell'abusivismo delle attività predette. È prevista un'aggravante in caso si tratti di rifiuti ad alta radioattività.

Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Il nuovo comma 4-bis, introdotto ad opera della L. 68/2015, stabilisce che sia sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato, prevedendo anche la forma equivalente.

Fattispecie di reato in materia di scarichi idrici industriali

- **Art. 137 D.Lgs. 152/2006 ("Codice dell'Ambiente") - Sanzioni penali**

Comma 2

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Comma 3

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

- Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Comma 5

Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal secondo periodo) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Comma 11

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.

Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Comma 13

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Fattispecie di reato in tema di emissioni in atmosfera

- **Art. 279 - Sanzioni**

Qualora nell'esercizio di uno stabilimento siano superati i valori limite di emissione o non siano rispettate le disposizioni stabilite nell'autorizzazione o dalle autorità competenti, si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno ove si determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Fattispecie di reati ambientali ex L. 68/2015• **Art. 452-bis c.p. – Inquinamento ambientale**

Tale fattispecie punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

La pena è aumentata nel caso in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

• **Art. 452-quater c.p. – Disastro ambientale**

Tale fattispecie punisce con la reclusione da cinque a quindici anni chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 434, abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

• **Art. 452-quinquies c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente**

Se taluno dei fatti di cui agli artt. 452-bis e 452-quater c.p. è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti anzidetti deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

• **Art. 452-octies c.p.- Circostanze aggravanti**

Tale disposizione prevede un aggravamento delle pene previste dagli artt. 416 e 416-bis c.p. per il caso in cui, rispettivamente, l'associazione per delinquere e l'associazione mafiosa siano costituite al fine di commettere taluna delle fattispecie di reato ambientale anzi indicate.

K.2 Processo di gestione dei rischi in materia di ambiente

In materia di reati ambientali è stata posta l'attenzione su quello che può essere definito il processo sensibile di **"Gestione dei rischi in materia di ambiente"**.

Tale scelta è derivata dalla considerazione che non risulta possibile ed efficace ai fini del presente documento la definizione di aree/processi sensibili, secondo l'accezione di cui al presente Modello, nei quali si potrebbero manifestare i reati previsti in materia di ambiente, ma risulta più agevole ricondurre la disciplina e le prescrizioni a detto unico processo.

Il rischio di potenziale commissione dei reati in oggetto è infatti, per la natura di tali fattispecie delittuose, potenzialmente "presente" in tutte le attività operative svolte nell'ambito della sede e delle unità locali (adibite ad uso ufficio e non) di Micron.

Tuttavia, il rischio potenziale, in termini di probabilità di accadimento di uno dei reati legati all'ambiente e in termini di gravità della violazione delle norme in materia ambientale, può essere valutato in correlazione alle caratteristiche delle attività svolte nell'ambito della gestione dei processi della Società. In conseguenza di ciò, anche il sistema dei controlli esistente per mitigare il livello di rischio identificato può essere più o meno articolato.

Nel corso delle attività di Control & Risk Self Assessment e nell'ambito del processo sensibile **"Gestione dei rischi in materia ambientale"** sono state quindi identificate le seguenti attività sensibili:

- A) Gestione rifiuti**
- B) Gestione rifiuti – Registrazioni**
- C) Gestione scarichi idrici industriali**
- D) Emissioni in atmosfera**

Anche in considerazione della precedente classificazione, possono essere ritenute esposte ad un maggior rischio ambientale, le seguenti attività:

- a) attività di esercizio routinario, a cui sono o possono essere associati in particolare gli effetti ambientali relativi alla produzione dei rifiuti e agli scarichi idrici;
- b) attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, svolte direttamente o tramite ditte terze, a cui sono o possono essere associate, in prevalenza produzione dei rifiuti;

Assumono invece una minore rilevanza:

- c) gli effetti ambientali correlati alla gestione degli ambienti di lavoro (rifiuti di ufficio e di pulizia ambienti);

Sono destinatari delle prescrizioni relative al sistema della gestione dei rischi in materia di ambiente tutti i dipendenti, i Collaboratori, Consulenti, Fornitori e Appaltatori e a prescindere dalla loro collocazione, dalla forma della loro collaborazione con la società, dalle loro mansioni svolte, dal loro livello gerarchico, in quanto sono obbligati a svolgere le loro attività nel rispetto del sistema delle regole e norme di riferimento, e ad adempiere agli obblighi e a rispettare le prescrizioni e i divieti definiti nel suddetto sistema.

Il sistema di regole e norme in materia di ambiente è composto dalle regole di condotta generali definiti nel Paragrafo 3, dai principi di controllo e dalle prescrizioni specifiche definite nel Paragrafo 4, nonché dalla normativa vigente e dalle norme/linee guida a riguardo (in particolare da quanto stabilito dal Decreto 152/06).

Le prescrizioni contenute nel presente Modello sono pertanto da considerarsi di completamento alle Norme e Linee Guida di seguito indicate:

- Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i.;
- Codice Penale - art. 452-bis – Inquinamento ambientale; art. 452-**quater** – Disastro ambientale; art. 452-quinquies – Delitti colposi contro l'ambiente; art. 452-octies – Circostanze aggravanti, art. 452-quaterdecies – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.
- Linee Guida generali e di settore per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili e le linee guida sui sistemi di monitoraggio.

La responsabilità delle tematiche ambientali è in capo alla funzione Health, Safety and Environment.

Dal punto di vista organizzativo, la gestione dei rischi in materia ambientale può essere suddiviso nelle seguenti fasi e attività specifiche:

- Identificazione degli aspetti ambientali associati ai processi gestiti direttamente;
- Identificazione degli aspetti ambientali associati ai processi demandati ad imprese terze;
- Definizione e formalizzazione delle regole di gestione operativa:
- dei rifiuti;
- degli scarichi idrici industriali;
- Definizione e formalizzazione delle regole di gestione operativa delle eventuali situazioni di emergenza;
- Definizione di un piano di intervento di attuazione delle misure di gestione individuate;
- Realizzazione degli interventi pianificati;
- Attività di monitoraggio e controllo.

K.3 Principi generali di comportamento

- La presente sezione illustra le regole di condotta generali e di comportamento, nonché di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo che, unitamente ai principi specifici sanciti nel paragrafo K.4 e all'insieme dei protocolli identificati nell'ambito del Control & Risk Self Assessment (cfr. doc. Control & Risk Self Assessment e Gap Analysis e Check list ambiente) dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel Paragrafo K.1.
- Tutti i dipendenti ed i collaboratori della Società, inclusi gli Appaltatori nei rispettivi ambiti e per la propria competenza – sono tenuti a:
- Rispettare le norme, gli obblighi e i principi posti dalla normativa vigente e dalle norme/linee guide in materia di ambiente indicate nel Paragrafo K.2;
- Rispettare le regole di condotta generale, i principi di controllo e le prescrizioni specifiche formulate nel presente Modello;
- Promuovere il rispetto delle suddette norme, regole e principi e ed assicurare gli adempimenti in materia di ambiente;
- Adottare una condotta di massima collaborazione e trasparenza e rispettare i principi di condotta e comportamento specificati nella Parte speciale A - Reati contro la Pubblica Amministrazione nei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia ambientale, sia in fase di stesura e comunicazione di eventuali dichiarazioni, sia in occasione di accertamenti/verifiche ispettive;
- Promuovere l'informazione e formazione interna in tema di gestione degli aspetti ambientali (diretti ed indiretti) connessi allo svolgimento delle proprie mansioni e attività, di struttura e regolamento aziendale in materia ambientale e di procedure di controllo operativo e monitoraggio e/o prendere atto dell'informazione fornita e/o partecipare attivamente ai corsi di formazione;
- Gestire correttamente gli impianti e le attrezzature da cui si originano gli aspetti ambientali nonché gli impianti e le attrezzature preposte alla gestione degli stessi (es. impianti di raccolta e/o scarico reflui idrici, ecc);
- Segnalare ai soggetti responsabili per la gestione ambientale della Società, eventuali violazioni delle norme definite ed ogni situazione di pericolo/emergenza potenziale o reale;
- Attenersi scrupolosamente alle linee guida, direttive ed indicazioni operative così come definite dalle apposite procedure e impartite dalla funzione Environment Director.

K.4 Principi di controllo e prescrizioni specifiche applicabili alla gestione dei rischi in materia di ambiente

Sono di seguito definiti i principi di controllo e le prescrizioni specifiche applicabili agli aspetti organizzativi, gestionali e di verifica diretti alla migliore gestione dei rischi in materia di ambiente.

K.4.1 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo specifico del processo di definizione e diffusione di disposizioni organizzative e di un sistema formalizzato di ruoli, poteri e deleghe con riferimento alle tematiche ambientali:

- Individuazione delle figure a cui demandare la responsabilità di attuazione di tutti gli adempimenti in materia ambientale attraverso specifiche procure/deleghe emesse in conformità con le disposizioni previste dalla normativa; formalizzazione delle nomine in un documento;
- Aggiornamento costante dell'organigramma che, in materia di ambiente, illustri i soggetti delegati alla tutela dell'ambiente, i ruoli e compiti di ognuno;
- Assegnazione di incarichi ai responsabili dei contratti verso ditte terze in modo da definire le modalità di controllo dell'operato di queste ultime, anche con riferimento agli aspetti ambientali se inerenti;
- Verifica periodica della legittimità, dell'adeguatezza e dell'efficacia del sistema di poteri e deleghe in materia di ambiente, da parte della funzione EHS.

K.4.2 Principi generali e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo specifico del processo di definizione di policy, procedure e disposizioni operative formalizzate che disciplinano le attività dei soggetti coinvolti nel processo di gestione ambientale:

- Esistenza di specifiche procedure relative alla gestione dei rifiuti e scarichi idrici;
- esistenza di specifiche tecniche, procedure, istruzioni di lavoro, ordini di servizi ed istruzioni operative che disciplinano per l'unità organizzativa di riferimento le modalità operative delle attività, delle verifiche, delle analisi, delle modalità di controllo operativo da svolgere in tema di ambiente;
- all'interno delle singole procedure sono formalizzate le modalità e responsabilità di aggiornamento, approvazione e diffusione delle procedure.

K.4.3 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo specifico che disciplinano le attività dei soggetti coinvolti nell'Attività Sensibile "Gestione dei rifiuti":

Attività svolte nell'ambito della gestione dei rifiuti che comprendono due fasi principali:

- Produzione e caratterizzazione del rifiuto e organizzazione della raccolta interna Trasporto, smaltimento, commercio e intermediazione.

I Destinatari che operano all'interno dell'area sensibile sopra indicata devono:

- definire norme di comportamento per le ditte terze che prendono parte al processo di smaltimento dei rifiuti;
- assicurare l'attuazione, a campione, di specifici audit finalizzati a verificare il rispetto delle suddette modalità da parte delle ditte terze che operano nel sito;
- assicurare la corretta codifica dei rifiuti, soprattutto con riferimento al caso di produzione di nuove tipologie di rifiuto rispetto a quelle già oggetto di caratterizzazione, anche attraverso l'individuazione di idonei soggetti atti all'eventuale controllo analitico degli stessi, presso ciascun sito della Società;
- definire i criteri volti ad evitare, presso ciascun sito, la non corretta differenziazione dei rifiuti al fine di prevenire ogni miscelazione illecita;
- gestire gli adempimenti per controllare il trasporto dei rifiuti fino al momento dell'arrivo alla destinazione finale (gestione dei formulari e dei registri carico/ scarico, gestione SISTRI);
- garantire la disponibilità della documentazione relativa (ad es. registri, formulari, documentazione analitica di accompagnamento, ecc.);
- garantire il monitoraggio periodico della corretta compilazione dei FIR (Formulari di Identificazione dei Rifiuti), anche avvalendosi di database e di riepiloghi per codice CER (elaborati dal soggetto incaricato della gestione del SISTRI), propedeutico alla corretta compilazione del MUD annuale (Modello Unico di Dichiarazione ambientale).

K.4.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo specifico che disciplinano le attività dei soggetti coinvolti nell'Attività Sensibile "Gestione degli scarichi idrici industriali":

Attività svolte nell'ambito della gestione degli scarichi idrici industriali che comprendono due fasi principali:

- Gestione scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura (solo Vimercate GB One);
- Gestione sistemi di monitoraggio e controllo.

I Destinatari che operano all'interno dell'area sensibile sopra indicata devono:

- operare nel rispetto della autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di reflui industriali;
- assicurare la corretta implementazione di quanto previsto dalla procedura di gestione degli scarichi idrici ed in particolare:

- provvedere all'attuazione delle attività di monitoraggio e controllo dei diversi flussi in condizione routinarie e/o di emergenza;
- provvedere alla manutenzione dei sistemi di raccolta delle acque;

K.4.5 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo specifico che disciplinano le attività dei soggetti coinvolti nell'Attività Sensibile "Emissioni in atmosfera":

- Con riferimento alle sedi di Arzano e Vimercate è trasmessa annualmente all'Ispra la dichiarazione FGAS, contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento, pompe di calore ed impianti fissi antincendio con una carica di refrigerante pari o superiore ai 3 Kg. La relativa archiviazione è demandata alla Funzione HSE e al RSPP.

K.4.6 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo specifico relativi al monitoraggio, alla sorveglianza e al controllo operativo

1. Le azioni di monitoraggio/sorveglianza sono effettuate dalla funzione EHS i quali attuano quanto previsto dal Piano di monitoraggio e Controllo, assicurano la gestione della documentazione correlata ed assicurano la predisposizione degli obblighi di legge.

- Redazione/aggiornamento delle procedure operative che specificano l'ambito dell'audit, le modalità operative dell'audit e i soggetti che effettuano l'audit (interni o esterni) e le modalità di rendicontazione e comunicazione dei risultati;
- Effettuazione di analisi documentali (ad es. analisi di registri, controllo della presenza di autorizzazioni, valutazione dell'adeguatezza delle procedure, istruzioni, piani d'emergenza etc. esistenti in materia di ambiente), di sopralluoghi (ad es. aree produzione rifiuti, aree deposito rifiuti, impianti di trattamento) o di analisi specifiche tecniche (ad es. analisi ambientali);
- Redazione di adeguata documentazione che rapporta i dettagli delle verifiche svolte e i risultati dell'audit.

3. Altri controlli in materia di ambiente:

- controlli sulle autorizzazioni delle società terze coinvolte nelle attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti;
- tenuta del registro di carico e scarico in materia di rifiuti e gestione dei formulari;
- tenuta delle registrazioni inerenti le attività di manutenzione;
- controllo in merito all'assolvimento degli obblighi prescrittivi di autorizzazione e all'assolvimento altri obblighi di legge;
- controllo dei parametri ambientali e verifica del rispetto dei limiti di legge;
- predisposizione di dichiarazioni e documenti di performance periodica in materia ambientale in cui sono riportati informazioni quali – quantitative sui diversi flussi ambientali (es. MUD rifiuti,);
- effettuazione di riunioni periodiche di coordinamento con le imprese terze;

K.4.7 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo specifico relativi a tracciabilità e verificabilità ex post dei flussi informativi

- Ciascuna fase rilevante della gestione dei rischi in materia di ambiente deve risultare da apposita documentazione scritta;
- Ove richiesto dalla vigente normativa o da una norma interna, la documentazione dovrà essere sottoscritta in originale dai soggetti giuridicamente coinvolti;

- La documentazione dovrà essere correttamente archiviata dalla Funzione o Ufficio direttamente interessato;
- I flussi informativi tra i soggetti delegati alla tutela dell'ambiente e altri soggetti, con riguardo alle attività svolte nell'ambito del Processo in esame, sono adeguatamente salvati e archiviati in modo da garantire l'evidenza e la tracciabilità;
- Le riunioni in materia di ambiente sono adeguatamente verbalizzate e sottoscritte;

K.4.8 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo specifici relativi ai controlli e prescrizioni specifiche in materia di ambiente connessi alla stipula di un contratto di appalto e subappalto, d'opera o di somministrazione

I controlli di cui sopra possono essere di seguito declinati nello specifico:

1. Individuazione dell'impresa o del lavoratore autonomo candidati alla stipula del contratto di appalto (o somministrazione) o d'opera, in conformità con le procedure interne relative all'approvvigionamento e con i principi previsti nel presente Modello, come specificati nella Parte speciale A - Reati contro la Pubblica Amministrazione.
 2. Verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore di un apposito decreto volto a disciplinare dettagliatamente le modalità di verifica dell'idoneità tecnica e professionale, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
 - acquisizione del Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
 - acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
 - acquisizione delle autorizzazioni e iscrizioni previste per lo svolgimento di talune attività in materia ambientale (es. iscrizioni Albo Gestori; autorizzazione esercizio attività di trasporto, trattamento, recupero, smaltimento rifiuti, ecc);
 - acquisizione delle certificazioni e/o accreditamento previste per lo svolgimento di talune attività in materia ambientale (es. esecuzione campagne di indagini ambientali ecc).
 3. Con riferimento ai contratti di subappalto stipulati dall'appaltatore, i criteri e modalità di svolgimento dell'attività di verifica dell'idoneità tecnico-professionale già stabiliti per l'appaltatore devono essere estesi al subappaltatore.
 4. Formalizzazione del contratto di appalto, d'opera o di somministrazione nelle seguenti modalità:
 - Ogni forma di collaborazione con imprese terze e con lavoratori autonomi (Appaltatori) è formalizzata in un contratto scritto che contiene apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto.
 - Indicazione nel contratto di appalto o di somministrazione delle norme di comportamento di cui è richiesta applicazione nello svolgere le attività demandate con particolare attenzione:
 - alla specifica indicazione delle tipologie di rifiuti di cui è onere della Ditta provvedere allo smaltimento ed ad assolvere a tutti gli obblighi di legge;
 - alle regole per l'accesso e la detenzione in Stabilimento di eventuali sostanze e/o prodotti pericolosi di cui è previsto l'utilizzo;
 - alle regole di gestione degli scarichi idrici che possono derivare dalle strutture prefabbricate di cui è autorizzato l'installazione all'interno dell'area dello Stabilimento;
 - Tutti contratti sono autorizzati e firmati in conformità con il sistema di deleghe e poteri di firma della Società.
1. Le disposizioni contenute nel precedente punto 4. devono trovare applicazione anche con riferimento ai contratti di subappalto stipulato dall'appaltatore.

2. Trasmissione da parte del Committente all'appaltatore, al subappaltatore, al lavoratore autonomo nonché al soggetto somministrante delle informazioni sulle misure di controllo operativo da seguire nella gestione delle tematiche ambientali.
3. Controllo formale circa le modalità di esecuzione del contratto di appalto [e subappalto], d'opera o di somministrazione.

Parte Speciale “L”: Impiego di Cittadini di Paesi Terzi il cui Soggiorno e' Irregolare

L.1 Le fattispecie di reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies)

L'articolo 2 del D.lgs. 16 luglio 2012, n. 109 (recante “Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”) ha introdotto nel Decreto l'articolo 25-duodecies, rubricato “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” prevedendo la responsabilità amministrativa degli enti per il reato previsto dall'art. 22, comma 12-bis del D.lgs. n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero).

Di seguito si indica la fattispecie penale richiamata dall'art. 25 duodecies del Decreto.

Articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000,00 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

L.2 Processi Sensibili

Con riferimento specifico al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, ai fini della presente Parte Speciale, le Attività Sensibili identificati all'esito delle attività di Control & Risk Self Assessment sono le seguenti:

- Selezione- assunzione/gestione delle risorse umane;
- Distacco del personale;
- Approvvigionamento di beni o servizi, ivi compresa la gestione degli appalti.

Eventuali integrazioni delle Attività Sensibili potranno essere richieste a cura dell'Organismo di Vigilanza della Società, al quale viene dato mandato di identificare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi affinché l'Organo Dirigente della Società provveda a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello.

Di seguito, per tali Attività Sensibili, verranno fornite in particolare:

- la descrizione sintetica dell'Attività Sensibile;
- la delineazione dei reati che potrebbero essere astrattamente commessi nell'ambito della stessa.

L.2.1 Selezione- assunzione/gestione delle risorse umane

Descrizione dell'Attività Sensibile

Per la descrizione dell'Attività Sensibile si rimanda alla Parte Speciale A, Sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Attività Sensibile potrebbe astrattamente configurarsi, a titolo esemplificativo il seguente reato:

- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:** tale ipotesi di reato potrebbe astrattamente configurarsi qualora la funzione HR di Micron proceda consapevolmente con l'assunzione di almeno tre lavoratori extracomunitari, privi del permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto.

L.2.2 Distacco del personale**Descrizione dell'Attività Sensibile**

L'Attività in esame riguarda le attività relative all'utilizzo di uno stesso lavoratore presso più siti di uno stesso Gruppo di Società.

Tale attività è gestita a livello Corporate e prevede il coinvolgimento delle Funzioni Legal locali per la predisposizione/gestione della documentazione relativa al distacco del dipendente.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Attività Sensibile potrebbe astrattamente configurarsi, a titolo esemplificativo il seguente reato:

- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:** tale ipotesi potrebbe configurarsi qualora l'attività di distacco dei lavoratori dagli Stati Uniti alla sede Micron Italia, non sia regolamentata con permesso di soggiorno valido per tutta la durata del distacco.

L.2.3 Approvvigionamento di beni o servizi, ivi compresa la gestione degli appalti**Descrizione dell'Attività Sensibile**

Per la descrizione dell'Attività Sensibile si rimanda alla Parte Speciale A, Sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Attività Sensibile potrebbe astrattamente configurarsi, a titolo esemplificativo il seguente reato:

- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:** tale ipotesi potrebbe configurarsi qualora Micron, al fine di risparmiare sui costi dei contratti di appalto di servizi, affidi incarichi a soggetti che utilizzano personale privo di regolare permesso di soggiorno.

L.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

La presente sezione illustra le regole di condotta generali e di comportamento, nonché di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 8 della Parte Speciale in materia di componenti del sistema di controllo preventivo ed ai principi specifici sanciti nel paragrafo L.4 dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi del reato descritto nel Paragrafo L.1.

La presente Parte Speciale "L" prevede l'espresso **divieto** – a carico dei Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare la fattispecie di reato considerata dall'art. 25 duodecies del Decreto;
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé la fattispecie di reato sopra considerata, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e nel Codice di Condotta Professionale ed Etica.

In particolare, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- a) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla assunzione e gestione delle risorse umane e di distacco del personale;
- b) non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie penali punite dal "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero" (di seguito "Testo Unico Immigrazione") e, in generale, dalla normativa sulla immigrazione;
- c) rispettare le eventuali policy adottate dalla Società contenenti i principi cui attenersi al fine di non violare le prescrizioni anche procedurali previste dalla normativa sull'immigrazione;
- d) verificare, per il tramite di pareri legali o di altri professionisti, l'eventualità che una condotta della Società possa configurare un reato previsto dal Testo Unico Immigrazione.

L.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo

Con riferimento alle Attività Sensibili rappresentate nel Capitolo L.2 della presente Parte Speciale vengono illustrati di seguito i principi specifici volti a disciplinare le attività dei Destinatari.

L.4.1 Principi Specifici e Componenti Del Sistema Di Organizzazione, Gestione e Controllo Relativi Ai Processi Sensibili Descritti Ai Paragrafi L.2.1, L.2.2 e L.2.3:

- *Selezione, assunzione/gestione delle risorse umane*
- *Distacco del personale*
- *Approvvigionamento di beni o servizi, ivi compresa la gestione degli appalti.*

I Destinatari coinvolti nei suddetti Processi Sensibili devono:

- in caso di assunzione di cittadini di paesi terzi già in possesso del permesso di soggiorno o di distacco di personale, verificare l'esistenza e validità di quest'ultimo, unitamente alla ulteriore documentazione utile per perfezionare l'assunzione;
- in caso di assunzione o di distacco di cittadini di paesi terzi non in possesso del permesso di soggiorno, la Società dovrà provvedere:
 - a) alla richiesta nominativa di nulla osta (autorizzazione all'assunzione) da presentare presso l'ufficio della Prefettura competente territorialmente;
 - b) a consegnare il nulla osta, una volta rilasciato, al cittadino che si intende assumere, affinché lo stesso possa richiedere ai competenti uffici il rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato e quindi, a seguito dell'ingresso in Italia, il permesso di soggiorno;
 - c) a farsi consegnare il permesso di soggiorno o la copia della domanda di rilascio del permesso di soggiorno presentata all'ufficio postale e la relativa ricevuta;
 - d) ad archiviare copia della documentazione di cui al punto c) che precede unitamente al contratto di soggiorno e lavoro;
 - e) a provvedere alle comunicazioni previste per legge al Centro per l'impiego e agli altri Enti competenti, assicurando che le informazioni trasmesse siano veritiere, complete e basate su idonea documentazione.
- mantenere monitorate le scadenze dei permessi di soggiorno e degli eventuali rinnovi dei lavoratori di paesi terzi assunti alle dipendenze;
- inviare comunicazioni ai lavoratori di paesi terzi in prossimità della scadenza del permesso di soggiorno;
- verificare, in corso di rapporto di lavoro, la presentazione, da parte del lavoratore straniero, della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno (di cui il lavoratore deve esibire copia della ricevuta

rilasciata dall'ufficio postale presso il quale è stata effettuata la domanda), in prossimità della scadenza della validità dello stesso e comunque non oltre sessanta giorni dalla stessa;

- prevedere l'impegno del lavoratore assunto dalla Società di trasmettere alla Società qualunque comunicazione, lettera e richiesta proveniente dalle Autorità e uffici competenti (Questura, Prefettura, Centro per l'Impiego) in merito alla validità o scadenza del permesso di soggiorno;
- utilizzare quali intermediari per il reclutamento dei lavoratori esclusivamente Agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro, ai sensi del D.Lgs. n° 276 del 2003 (Legge Biagi);
- assicurare una corretta informativa e/o formazione dei Destinatari coinvolti nel Processo Sensibile sopraindicato circa la normativa a disciplina dell'assunzione di lavoratori di paesi terzi;
- i contratti con i terzi coinvolti nei Processi Sensibili (Consulenti del lavoro, terzi incaricati degli adempimenti amministrativi connessi alla gestione del personale ecc.) devono essere redatti secondo gli standard aziendali in uso e devono prevedere l'inserimento sistematico di una "clausola 231" in base alla quale il soggetto terzo dichiara di aver preso visione dei contenuti del Modello, del Codice di Condotta Professionale ed Etica e del Code of Business Conduct e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni in essi esplicitate, a pena di risoluzione del contratto;
- i Destinatari coinvolti nei Processi Sensibili sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alla documentazione organizzativa aziendale formalizzata con riferimento lo stesso;
- tutta la documentazione oggetto del presente Processo Sensibile (atti, verbali, contratti, ricevute, permessi di soggiorno ed altri documenti), in formato sia elettronico che cartaceo, deve essere archiviata e facilmente rintracciabile; in particolare deve essere assicurata la tracciabilità delle fonti/elementi informativi e deve essere curata l'archiviazione di tutta la relativa documentazione prodotta/ricevuta con riferimento alle attività propedeutiche e conseguenti alla presentazione della domanda di nulla osta all'assunzione di lavoratore straniero.

Parte Speciale “M”: Delitti contro la personalità individuale

M.1 Le fattispecie dei delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)

Il Decreto prevede una serie di delitti contro la personalità individuale, tra i quali si ritiene che possa essere commesso il seguente nell'ambito dell'attività svolta da Micron:

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato punisce, per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione anzidetta, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

M.2 Processi Sensibili

Con riferimento specifico al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, ai fini della presente Parte Speciale, le Attività Sensibili identificati all'esito delle attività di Control & Risk Self Assessment sono le seguenti:

- Selezione- assunzione/gestione delle risorse umane;
- Distacco del personale;
- Approvvigionamento di beni o servizi., ivi compresa la gestione degli appalti.

Eventuali integrazioni delle Attività Sensibili potranno essere richieste a cura dell'Organismo di Vigilanza della Società, al quale viene dato mandato di identificare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi affinché l'Organo Dirigente della Società provveda a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello.

Di seguito, per tali Attività Sensibili, verranno fornite in particolare:

- la descrizione sintetica dell'Attività Sensibile;
- la delineazione dei reati che potrebbero essere astrattamente commessi nell'ambito della stessa.

M.2.1 Selezione- assunzione/gestione delle risorse umane

Descrizione dell'Attività Sensibile

Per la descrizione dell'Attività Sensibile si rimanda alla Parte Speciale A, Sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Attività Sensibile potrebbe astrattamente configurarsi, a titolo esemplificativo il seguente reato:

- **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro:** tale ipotesi di reato potrebbe astrattamente configurarsi qualora la Società assuma manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno.

M.2.2 Distacco del personale**Descrizione dell'Attività Sensibile**

Per la descrizione dell'Attività Sensibile si rimanda alla Parte Speciale L, Sezione L.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Attività Sensibile potrebbe astrattamente configurarsi, a titolo esemplificativo il seguente reato:

- **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro:** tale ipotesi di reato potrebbe astrattamente configurarsi qualora la Società sottoponga a distacco i propri lavoratori, reiteratamente erogando retribuzioni palesemente sproporzionate rispetto alla qualità o quantità del lavoro prestato approfittando del loro stato di bisogno.

M.2.3 Approvvigionamento di beni o servizi, ivi compresa la gestione degli appalti**Descrizione dell'Attività Sensibile**

Per la descrizione dell'Attività Sensibile si rimanda alla Parte Speciale L, Sezione L.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Attività Sensibile potrebbe astrattamente configurarsi, a titolo esemplificativo il seguente reato:

- **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro:** tale ipotesi di reato potrebbe astrattamente configurarsi qualora la Società affidi la realizzazione di opere ad altra società che impiega lavoratori in condizioni di sfruttamento.

M.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

La presente sezione illustra le regole di condotta generali e di comportamento, nonché di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 8 della Parte Speciale in materia di componenti del sistema di controllo preventivo ed ai principi specifici sanciti nel paragrafo M.4 dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi del reato descritto nel Paragrafo M.1.

La presente Parte Speciale "M" prevede l'espresso divieto – a carico dei Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare la fattispecie di reato sopra considerata (art. 25-quinquies del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé la fattispecie di reato sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e nel Codice di Condotta Professionale ed Etica.

Inoltre, la presente Parte Speciale "M" prevede – a carico dei Destinatari del presente Modello - di osservare i seguenti obblighi:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate all'assunzione e gestione del personale dipendente e in distacco e all'utilizzo del personale somministrato;

- rispettare le prescrizioni anche procedurali previste:
 - dai contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, o comunque dai contratti collettivi, di qualunque livello, legittimamente applicabili;
 - dalla normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
 - dalle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività in contrasto con:
 - le previsioni dei contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale;
 - la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
 - le norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
 - considerare, in ogni caso, prevalente la tutela dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica.

Inoltre, i Destinatari devono osservare i seguenti obblighi:

- la fase di selezione di Fornitori e Appaltatori si ispira a criteri di trasparenza, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali la Società ha rapporti contrattuali che possano anche solo generare il sospetto della commissione del reato di cui alla presente Parte Speciale;
- nella scelta di Fornitori e Appaltatori, viene assicurato l'orientamento verso controparti che diano le maggiori garanzie sotto l'aspetto etico, organizzativo, tecnico, finanziario;
- vengono tenuti in debita considerazione elementi di qualificazione etica e viene richiesta idonea documentazione a supporto degli stessi;
- non vengono selezionati – quali controparti contrattuali della Società – i soggetti terzi che rifiutino di fornire o comunque non forniscano la documentazione suddetta;
- viene effettuato il monitoraggio periodico dei Fornitori e Appaltatori selezionati attraverso un processo di ri-qualifica.

M.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo

Con riferimento alle Attività Sensibili rappresentate nel Capitolo M.2 della presente Parte Speciale vengono illustrati di seguito i principi specifici volti a disciplinare le attività dei Destinatari.

M.4.1 Principi Specifici e Componenti Del Sistema Di Organizzazione, Gestione e Controllo Relativi Al Processo Sensibile Descritto Al Paragrafo M.2.1:

➤ Selezione, assunzione/gestione delle risorse umane

Si vedano le prescrizioni contenute nella Parte Speciale A “Reati contro la Pubblica Amministrazione”. Inoltre:

- la Società ha formalizzato accordi integrativi aziendali, relativi anche ad aspetti quali orario di lavoro, organizzazione del lavoro, ecc.;
- i rapporti con i sindacati sono gestiti dal Direttore "EMEA HR Operations", al quale sono stati conferiti i necessari poteri, con la collaborazione di una risorsa dedicata;
- la Società è dotata di un sistema elettronico per la rilevazione delle presenze che non determina il conteggio degli straordinari. Si rileva che è previsto l'utilizzo della "banca ore";
- Micron esegue specifiche verifiche sul pagamento degli straordinari e, in generale, sulla congruità tra le retribuzioni erogate e quanto previsto a livello contrattuale e rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

- la tracciabilità e verificabilità ex-post delle attività è garantita attraverso l'archiviazione dell'intera documentazione prodotta nell'ambito del processo in esame (es. schede di valutazione, contratti).

M.4.2 Principi Specifici e Componenti Del Sistema Di Organizzazione, Gestione e Controllo Relativi Al Processo Sensibile Descritto Al Paragrafo M.2.1:

➤ *Distacco del personale*

Si vedano le prescrizioni contenute nella Parte Speciale M "Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare". Inoltre:

- è previsto il coinvolgimento delle funzioni Legali locali per la predisposizione/gestione della documentazione relativa al distacco del dipendente;
- Micron si avvale del supporto di un fornitore per la gestione delle attività riconducibili al trasferimento della risorsa e di uno studio legale esterno per la gestione degli aspetti amministrativi. I rapporti intercorrenti con i predetti soggetti sono formalizzati in appositi contratti, che contengono una clausola/addendum di presa visione e impegno al rispetto del Modello 231 e del Codice di Condotta Professionale ed Etica della Società;
- una volta predisposta, da parte della funzione Legal, la documentazione da inviare a vari enti, la Direzione HR firma la richiesta di visto e poi si procede al distacco del dipendente;
- il Processo Sensibile in esame viene gestito secondo un sistema di poteri formalizzato: infatti, i rapporti con i lavoratori distaccati all'estero vengono formalizzati in Lettere d'Assegnazione che vengono sottoscritte dal Direttore EMEA HR Operations – dotato di idonei poteri -, riepilogative delle informazioni necessarie alla gestione del distacco (salario, durata, etc.);
- il processo è descritto nel flow chart "Manage Mobility Diagram";
- le scadenze dei permessi di soggiorno vengono monitorate a livello Micron Italia da parte della funzione Human Resources & Personal Administration;
- la tracciabilità e verificabilità ex-post delle attività è garantita attraverso l'archiviazione dell'intera documentazione prodotta nell'ambito del processo in esame (es. Lettere di Assegnazione).

M.4.3 Principi Specifici e Componenti Del Sistema Di Organizzazione, Gestione e Controllo Relativi Al Processo Sensibile Descritto Al Paragrafo M.2.1:

➤ *Approvvigionamento di beni o servizi, ivi compresa la gestione degli appalti*

➤ *Selezione, assunzione/gestione delle risorse umane*

Si vedano le prescrizioni contenute nella Parte Speciale A "Reati contro la Pubblica Amministrazione". Inoltre, per quanto concerne la gestione degli appalti:

- I rapporti con gli Appaltatori vengono sempre formalizzati mediante la redazione di un contratto/lettera di incarico, che viene autorizzato da soggetti muniti dei necessari poteri. Il contenuto di tali accordi viene condiviso con la Funzione Legal e gli stessi prevedono l'obbligo dell'appaltatore/subappaltatore al rispetto:
 - dei CCNL di riferimento;
 - della normativa inerente l'orario di lavoro, i periodi di riposo, il riposo settimanale e le ferie;
 - delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- la Società svolge verifiche di onorabilità sugli Appaltatori, sia dal punto di vista finanziario che dal punto di vista etico – professionale;
- Micron chiede alle proprie controparti contrattuali di fornire documentazione attestante il rispetto degli standard di sicurezza, nonché coperture assicurative per la responsabilità civile nei confronti di dipendenti e terzi;
- la funzione Procurement & Logistics organizza delle riunioni ad hoc con gli appaltatori per verificare lo stato di avanzamento lavori e, periodicamente, svolge, anche con il supporto di consulenti esterni, degli audit per verificare il rispetto degli standard di sicurezza;
- la Società è dotata di una procedura che disciplina le verifiche da svolgere per gli aspetti legati alle tematiche "Safety".

Parte Speciale “N”: Reati tributari

N.1 Le fattispecie dei reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)

Si indicano di seguito le fattispecie di reato astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da Micron:

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000):** tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Tale ipotesi è punita con la reclusione da quattro a otto anni. La pena è diminuita quando l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila.
- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000):** tale ipotesi di reato si configura, fuori dai casi previsti dall'articolo 2, nel caso in cui un soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
 - a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
 - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Tale ipotesi è punita con la reclusione da tre a otto anni.
- **Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000):** il reato si configura allorché si rileva una condotta del contribuente che indichi in dichiarazione ricavi per un ammontare inferiore a quello effettivo o costi inesistenti senza che il contribuente si sia avvalso degli artifici tipizzati negli articoli 2 (fatture o altri documenti) e 3 (operazioni simulate soggettivamente e oggettivamente, documenti falsi o altri mezzi fraudolenti). Si tratta, quindi, di una fattispecie commissiva di falsificazione ideologica della dichiarazione senza il ricorso a mezzi fraudolenti. Tale reato si configura nel caso siano superate congiuntamente due soglie di punibilità: imposta evasa superiore con riferimento a talune singole imposte a euro 100 mila; ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, superiore al 10% dei complessivi elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque superiore a euro 2 milioni. Tale ipotesi è punita con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi. Tale reato comporta la responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001 qualora ricorrano congiuntamente due elementi: la commissione nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e l'evasione IVA di oltre euro dieci milioni.
- **Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000):** tale fattispecie punisce con la reclusione da 2 a 5 anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila, ovvero non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto. Tale reato comporta la responsabilità ai sensi del D.Lgs.

231/2001 qualora ricorrano congiuntamente due elementi: la commissione nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e l'evasione IVA di oltre euro dieci milioni.

- **Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000):** tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Tale ipotesi è punita con la reclusione da quattro a otto anni. La pena è diminuita quando l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila.
- **Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000):** tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, salvo che il fatto costituisca più grave reato, un soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. Tale ipotesi è punita con la reclusione da tre a sette anni.
- **Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000):** il reato di indebita compensazione è costituito dalla condotta di chi non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti per un importo annuo superiore a Euro 50.000. Tale reato comporta la responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001 qualora ricorrano congiuntamente due elementi: la commissione nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e l'evasione IVA di oltre euro dieci milioni.
- **Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000):** tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Tale ipotesi è punita con la reclusione da sei mesi a quattro anni. La pena è aumentata quando l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila.

N.2 Processi Sensibili

I processi/Attività Sensibili identificati come a rischio di commissione dei Reati ai sensi del Decreto sono emersi dall'analisi di Control & Risk Self Assessment (cfr. capitolo 2 della Parte Generale "La scelta della Società e l'approccio metodologico adottato").

Con riferimento specifico ai reati tributari, ai fini della presente Parte Speciale, le Attività Sensibili sono le seguenti:

- Gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria
- Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo
- Operazioni relative al capitale sociale: gestione dei conferimenti, dei beni sociali, degli utili e delle riserve, operazioni sulle partecipazioni e sul capitale
- Gestione della fiscalità
- Selezione-assunzione/gestione delle risorse umane
- Distacco del personale
- Gestione delle note spese e dei relativi rimborsi e spese di rappresentanza
- Gestione del sistema di incentivi e premi
- Approvvigionamento di beni o servizi, ivi compresa la gestione degli appalti
- Gestione di incarichi di consulenza
- Sponsorizzazioni e donazioni
- Gestione rapporti infragruppo.

Eventuali integrazioni delle suddette Attività Sensibili potranno essere richieste a cura dell'Organismo di Vigilanza della Società, al quale viene dato mandato di identificare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi affinché l'Organo Dirigente della Società provveda a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello.

Di seguito, per ciascuna Attività Sensibile, verranno fornite in particolare:

- la descrizione sintetica dell'Attività Sensibile;
- la delineazione dei reati che potrebbero essere astrattamente commessi nell'ambito della stessa.

N.2.1 Gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria

Descrizione dell'Attività Sensibile

Per la descrizione del processo si rimanda alla Parte Speciale A, Sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Attività Sensibile potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000):** tale reato potrebbe verificarsi qualora la Società detenga o archivi elettronicamente le scritture contabili e i documenti di cui è obbligatoria la conservazione in un luogo diverso da quello dichiarato e/o rifiuti di esibire gli stessi agli organi dell'Amministrazione Finanziaria, ostacolando così la ricostruzione del reddito da parte di questi ultimi.

N.2.2 Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo

Descrizione dell'Attività Sensibile

Per la descrizione del processo si rimanda alla Parte Speciale B, Sezione B.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Attività Sensibile potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000):** tale fattispecie potrebbe realizzarsi qualora la Società indichi in bilancio poste simulate supportate da documenti falsi, al fine di indicare in dichiarazione elementi passivi fittizi o elementi attivi inferiori a quelli reali.

N.2.3 Operazioni relative al capitale sociale: gestione dei conferimenti, dei beni sociali, degli utili e delle riserve, operazioni sulle partecipazioni e sul capitale

Descrizione dell'Attività Sensibile

Per la descrizione del processo si rimanda alla Parte Speciale B, Sezione B.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Attività Sensibile potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000):** la Società potrebbe simulare una cessione di ramo di azienda al fine di sottrarre il compendio aziendale dall'eventuale azione di riscossione dell'Amministrazione Finanziaria.

N.2.4 Gestione della fiscalità

Descrizione dell'Attività Sensibile

Per la descrizione del processo si rimanda alla Parte Speciale C, Sezione C.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Attività Sensibile potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000):** la Società, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti, potrebbe indicare in dichiarazione elementi passivi fittizi.
- **Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000):** la Società potrebbe indicare in contabilità un costo privo di documentazione a supporto e riportarlo nella dichiarazione.
- **Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000):** La Società potrebbe effettuare compensazioni d'imposta con crediti inesistenti.

N.2.5 Selezione-assunzione/gestione delle risorse umane**Descrizione dell'Attività Sensibile**

Per la descrizione del processo si rimanda alla Parte Speciale A, Sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Attività Sensibile potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000):** la Società, mediante contratti di lavoro simulati, potrebbe indicare in dichiarazione costi relativi al personale superiori rispetto a quelli effettivamente sostenuti.

N.2.6 Distacco del personale**Descrizione dell'Attività Sensibile**

Per la descrizione del processo si rimanda alla Parte Speciale L, Sezione L.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Attività Sensibile potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000):** la Società, mediante contratti di distacco simulati, potrebbe indicare in dichiarazione costi relativi al personale superiori rispetto a quelli effettivamente sostenuti.

N.2.7 Gestione delle note spese e dei relativi rimborsi e spese di rappresentanza**Descrizione dell'Attività Sensibile**

Per la descrizione del processo si rimanda alla Parte Speciale A, Sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Attività Sensibile potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000):** tale fattispecie potrebbe realizzarsi qualora il personale della Società inserisca in dichiarazione importi superiori a quelli effettivi relativamente alle spese sostenute dai dipendenti.

N.2.8 Gestione del sistema di incentivi e premi**Descrizione dell'Attività Sensibile**

Per la descrizione del processo si rimanda alla Parte Speciale A, Sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Attività Sensibile potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000):** tale fattispecie potrebbe realizzarsi qualora la Società, mediante lettere false di erogazione di bonus, indichi in dichiarazione costi sostenuti in relazione al sistema premiante superiori a quelli reali.

N.2.9 Approvvigionamento di beni o servizi, ivi compresa la gestione degli appalti**Descrizione dell'Attività Sensibile**

Per la descrizione del processo si rimanda alla Parte Speciale A, Sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Attività Sensibile potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000):** Il reato potrebbe realizzarsi qualora la Società registri in contabilità ed indichi in dichiarazione costi riferiti a un'operazione documentata da fattura che non è mai stata posta in essere ovvero che è stata posta in essere ma per quantitativi o per corrispettivi inferiori a quelli indicati in fattura.

N.2.10 Gestione di incarichi di consulenza**Descrizione dell'Attività Sensibile**

Per la descrizione del processo si rimanda alla Parte Speciale A, Sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Attività Sensibile potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000):** tale fattispecie potrebbe realizzarsi qualora la Società, avvalendosi di un contratto simulato avente ad oggetto l'acquisto di servizi di consulenza, indichi in dichiarazione elementi passivi superiori a quelli reali.

N.2.11 Sponsorizzazioni e donazioni**Descrizione dell'Attività Sensibile**

Per la descrizione del processo si rimanda alla Parte Speciale A, Sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Attività Sensibile potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000):** il reato potrebbe realizzarsi qualora la Società indichi in dichiarazione costi documentati da fatture per sponsorizzazioni mai avvenute in tutto o in parte e/o con corrispettivi superiori a quelli reali.

N.2.12 Gestione rapporti infragruppo**Descrizione dell'Attività Sensibile**

Per la descrizione del processo si rimanda alla Parte Speciale A, Sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Attività Sensibile potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000):** la Società potrebbe indicare in dichiarazione costi riferiti a un'operazione infragruppo documentata che non è mai stata posta in essere, ovvero che è stata posta in essere ma per quantitativi o per corrispettivi inferiori a quelli indicati in fattura.
- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000):** La Società, avvalendosi di un contratto infragruppo simulato avente ad oggetto l'acquisto di beni o servizi, potrebbe indicare in dichiarazione elementi passivi superiori al reale.
- **Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000):** la Società potrebbe emettere fatture a società del gruppo in relazione a prestazioni non effettuate in tutto o in parte nell'ambito di un contratto di servizi.

N.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

La presente sezione illustra le regole di condotta generali e di comportamento, nonché di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 8 della Parte Speciale in materia di componenti del sistema di controllo preventivo ed ai principi specifici sanciti nel paragrafo N.4 dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati descritti nel Paragrafo N.1.

La presente Parte Speciale "N" prevede l'espresso divieto – a carico dei Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-quinquiesdecies del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, potrebbero potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e nel Codice di Condotta Professionale ed Etica di Micron Semiconductor Italia S.r.l. o comunque con le procedure aziendali.

In particolare, i Destinatari dovranno:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner anche stranieri;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità e, in particolare, in violazione della normativa fiscale;
- astenersi dal tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolano, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo, incluse le attività di verifica dell'Amministrazione Finanziaria;
- assicurare che gli incarichi conferiti a soggetti terzi (ad es. consulenti, appaltatori, fornitori) vengano redatti per iscritto, con indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della prestazione da effettuare e di eventuali deliverable attestanti l'attività svolta (nel caso in cui la prestazione lo preveda); tali accordi devono essere verificati e/o approvati da soggetti dotati di adeguati poteri;
- non riconoscere, in favore di soggetti terzi (ad es. consulenti, appaltatori, fornitori) compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, al contratto applicato ed alla prassi vigente nel settore di attività interessato o, comunque, per importi maggiori o diversi da quelli pattuiti e indicati nel relativo contratto sottoscritto e/o nell'ordine di acquisto;
- procedere all'attestazione di regolarità in fase di ricezione di beni/servizi solo previa valutazione di merito e di congruità in relazione al bene/servizio ricevuto e procedere all'autorizzazione al pagamento di beni/servizi solo previa verifica circa la congruità della fornitura/prestazione rispetto ai termini contrattuali;

- verificare che nei trasferimenti in denaro vi sia piena coincidenza tra i destinatari/ordinanti i pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- non emettere fatture in favore di soggetti diversi da quelli cui è stata effettivamente resa la prestazione, né per prestazioni non rese in tutto o in parte o per prestazioni anche solo parzialmente differenti da quelle effettivamente rese;
- assicurare che vengano registrate in contabilità unicamente le fatture relative a prestazioni effettivamente ricevute e previa approvazione da parte delle direzioni/funzioni competenti;
- verificare la corrispondenza tra il soggetto che ha effettivamente reso la prestazione e colui che ha emesso la fattura, prima della liquidazione del relativo corrispettivo;
- non porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente;
- garantire la sistematica archiviazione della documentazione rilevante al fine di consentire adeguata tracciabilità e ricostruzione a posteriori delle operazioni e transazioni aziendali.

N.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo

Con riferimento alle Attività Sensibili rappresentati nel Capitolo N.2 della presente Parte Speciale vengono illustrati di seguito i principi specifici delineati al fine di disciplinare le attività realizzate nell'ambito di ciascuna Attività Sensibile o per categorie omogenee.

N.4.1 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo relativi ai Processi Sensibili descritti al paragrafo N.2.1 e di seguito richiamato:

➤ *Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria*

Oltre a quanto definito nella Parte Speciale A, è previsto quanto segue:

- i ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni che partecipano alle attività di cui alla presente Attività Sensibile sono definiti in appositi documenti organizzativi interni quali job description e Policy/Procedure Organizzative;
- le attività afferenti all'Attività Sensibile in esame sono gestite da soggetti muniti di adeguati poteri;
- la separazione dei compiti è garantita dal coinvolgimento di diverse figure aziendali nelle fasi principali del processo;
- la Società ha adottato la Procedura Organizzativa di Gruppo "*Procedure for relations with Public Administration*" al fine di disciplinare le relative attività sensibili, che disciplina tutti gli ambiti relativi alla gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria;
- la tracciabilità è garantita attraverso l'archiviazione dell'intera documentazione prodotta nell'ambito del processo in esame, sia in formato cartaceo che all'interno dei dischi di rete;
- nel corso delle verifiche fiscali la Società si avvale del supporto di consulenti fiscali esterni;
- qualora nel corso delle verifiche fiscali emergano delle criticità, il Tax Manager avvisa il Responsabile Finance, procurement & gov. Affairs;
- tutta la documentazione predisposta a fronte delle richieste della Guardia di Finanza/Agenzia delle Entrate è collazionata dal Tax Manager e condivisa con i consulenti fiscali esterni;
- il Tax Manager a conclusione delle verifiche invia a mezzo e-mail il Processo Verbale di Costatazione al Responsabile Finance, procurement & gov. Affairs, ai consulenti fiscali esterni e al Tax Team di Gruppo.

N.4.2 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo relativi ai Processi Sensibili descritti al paragrafo N.2.2 e di seguito richiamata:

- *Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo*

Oltre a quanto previsto nella Parte Speciale B, è previsto quanto segue:

- la separazione dei compiti è garantita dal coinvolgimento di diverse figure aziendali nelle fasi principali del processo;
- la Società ha adottato una specifica procedura organizzativa al fine di disciplinare le relative attività;
- la tracciabilità e verificabilità ex-post delle attività è garantita dall'archiviazione dell'intera documentazione prodotta nell'ambito del processo in esame, dall'utilizzo del sistema gestionale (SAP) nonché dal deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese, così come previsto dal Codice Civile;
- la Società utilizza uno scadenziario condiviso con la capogruppo per il monitoraggio delle scadenze connesse *al reporting package* nonché uno scadenziario interno per il monitoraggio delle scadenze connesse alla chiusura di bilancio;
- la Società ha stipulato un contratto con un consulente esterno per la gestione delle attività in esame;
- il calendario interno delle scritture contabili è predisposto dal Senior Financial Accountant e condiviso con il Responsabile Finance, procurement & gov. Affairs;
- tutte le fatture passive sono valutate dalla funzione Finance prima della registrazione;
- per il calcolo del TFR da stanziare in bilancio la Società si avvale di un consulente esterno;
- il payroll provider esterno provvede ad inviare alla Società le scritture contabili che poi vengono inserite all'interno del sistema gestionale (SAP).

N.4.3 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo relativi ai Processi Sensibili descritti al paragrafo N.2.3 e di seguito richiamato:

- *Operazioni relative al capitale sociale: gestione dei conferimenti, dei beni sociali, degli utili e delle riserve, operazioni sulle partecipazioni e sul capitale*

Oltre a quanto previsto nella Parte Speciale B, è previsto quanto segue:

- le attività inerenti l'Attività Sensibile in esame sono disciplinate secondo le norme del Codice Civile;
- la tracciabilità delle attività riconducibili all'Attività Sensibile in esame è garantita dalla documentazione richiesta e prodotta per il Consiglio di Amministrazione, per il Sindaco unico, nonché per gli amministratori relativamente alle operazioni relative al capitale sociale;
- le decisioni relative alle operazioni straordinarie sono condivise dal management della Società con la Capogruppo.

N.4.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo relativi ai Processi Sensibili descritti al paragrafo N.2.4 e di seguito richiamato:

- *Gestione della fiscalità*

Oltre a quanto definito nella Parte Speciale C, è previsto quanto segue:

- I ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni che partecipano alle attività di cui alla presente Attività Sensibile sono definiti in appositi documenti organizzativi interni quali job description e Policy/Procedure Organizzative;
- le attività afferenti all'Attività Sensibile in esame sono gestite da soggetti muniti di adeguati poteri;

- la separazione dei compiti è garantita dal coinvolgimento di diverse figure aziendali nelle fasi principali del processo;
- la Società ha adottato una specifica procedura organizzativa al fine di disciplinare le relative attività;
- la tracciabilità è garantita attraverso l'archiviazione dell'intera documentazione prodotta nell'ambito del processo in esame, nonché dall'utilizzo del software gestionale;
- annualmente il *Tax Manager* valuta con il consulente fiscale esterno gli impatti normativi sulle imposte rispetto al periodo precedente;
- all'interno dello *sharepoint* aziendale è presente uno scadenziario fiscale aggiornato sulla base degli *alert* inviati dal consulente esterno;
- il calcolo delle imposte è predisposto dal *Tax Manager*, condiviso con il consulente fiscale esterno e successivamente inviato alla società di revisione per ulteriori controlli;
- le dichiarazioni fiscali sono predisposte dal *Tax Manager* e condivise in bozza con il consulente fiscale e con la società di revisione per controllo;
- le dichiarazioni sono inviate telematicamente dal *Tax Manager* che archivia le ricevute e le trasmette a mezzo mail alla società di revisione per i dovuti controlli;
- le liquidazioni periodiche IVA e la dichiarazione IVA sono predisposte dalla funzione *Tax* ma trasmesse dal *Tax Manager* dopo la revisione del consulente fiscale esterno.

N.4.5 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo relativi ai Processi Sensibili descritti al paragrafo N.2.5 e di seguito richiamato:

➤ *Selezione-assunzione/gestione delle risorse umane*

Oltre a quanto previsto nella Parte Speciale A, è previsto quanto segue:

- I ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni che partecipano alle attività di cui alla presente Attività Sensibile sono definiti in appositi documenti organizzativi interni quali job description e policy/Procedure Organizzative;
- le attività afferenti all'Attività Sensibile in esame sono gestite da soggetti muniti di adeguati poteri;
- la separazione dei compiti è garantita dal coinvolgimento di diverse figure aziendali nelle fasi principali del processo;
- la Società ha adottato le seguenti Procedure Organizzative di Gruppo:
 - «Long Term International Assignment Policy»
 - «Extended International Business Travel (EIBT) policy»
 - «International Transfer and New Hire Policy»
 - «Incentive pay plan»
- la Società ha altresì adottato una specifica procedura organizzativa volta a disciplinare le attività amministrative di gestione del personale;
- la tracciabilità e verificabilità ex-post delle attività è garantita attraverso l'archiviazione dell'intera documentazione prodotta nell'ambito del processo in esame (es. schede di valutazione, contratti) e attraverso l'utilizzo del sistema gestionale;
- l'inserimento dei dati relativi alle buste paga è demandato interamente al payroll provider esterno;
- le anagrafiche dei dipendenti sono inserite all'interno del sistema gestionale (SAP) da un team corporate a ciò dedicato, eventuali modifiche salariali possono essere inserite solamente da tale team;
- le anagrafiche dipendenti sono condivise nel sistema informatico del payroll provider;
- all'interno del contratto stipulato con il payroll provider è previsto che quest'ultimo effettui tre cicli di controlli sulle bozze dei cedolini prima di emettere i documenti definitivi (ad es. importi degli stipendi/indennità);

- il *payroll provider* invia alla funzione Finance una contabilità provvisoria dei costi del personale che poi vengono recepiti in contabilità a seguito di puntuali verifiche (ad es. corrispondenza versamenti bancari degli stipendi con i netti a pagare a cedolino).

N.4.6 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo relativi ai Processi Sensibili descritti al paragrafo N.2.6 e di seguito richiamato:

➤ *Distacco del personale*

Oltre a quanto previsto nella Parte Speciale L, è previsto quanto segue:

- I ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni che partecipano alle attività di cui alla presente Attività Sensibile sono definiti in appositi documenti organizzativi interni quali job description e policy/Procedure Organizzative;
- le attività afferenti all'Attività Sensibile in esame sono gestite da soggetti muniti di adeguati poteri;
- i rapporti con i lavoratori distaccati all'estero vengono formalizzati in lettere d'assegnazione che vengono sottoscritte da soggetti muniti di adeguati poteri;
- la separazione dei compiti è garantita dal coinvolgimento di diverse figure aziendali nelle fasi principali del processo;
 - la Società ha adottato le seguenti Procedure Organizzative di Gruppo che disciplinano tutti gli ambiti relativi all'attività sensibile in oggetto;
 - «*EMEA domestic transfer and new hire relocation policy*»
 - «*International Transfer and New Hire Policy*»
- la tracciabilità e verificabilità ex-post delle attività è garantita attraverso l'archiviazione dell'intera documentazione prodotta nell'ambito del processo in esame;
- i contratti stipulati con i consulenti per la gestione degli adempimenti legati alla presente attività sensibile sono gestiti dalla Capogruppo;
- nell'ambito delle cd. lettere di distacco tra la società di appartenenza e la risorsa distaccata sono previste una serie di previsioni a disciplina del distacco stesso (es. ferie, periodo di riposo ecc.).

N.4.7 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo relativi ai Processi Sensibili descritti al paragrafo N.2.7 e di seguito richiamato:

➤ *Gestione delle note spese e dei relativi rimborsi e spese di rappresentanza*

Oltre a quanto previsto nella Parte Speciale A, è previsto quanto segue:

- I ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni che partecipano alle attività di cui alla presente Attività Sensibile sono definiti in appositi documenti organizzativi interni quali job description e policy/Procedure Organizzative;
- le attività in esame sono gestite dalle figure aziendali incaricate con il supporto di un'agenzia viaggi esterna;
- la Società ha adottato la procedura di gruppo "Policy di rimborso viaggi e spese globali" a disciplina delle attività in esame;
- la tracciabilità e verificabilità delle attività ex-post è garantita attraverso l'utilizzo di un sistema informatico, nonché dall'archiviazione della documentazione prodotta (es. giustificativi di spesa);
- Il processo viene supportato dall'utilizzo del sistema gestionale (App di SAP "Concur") in tutti i siti della Società;
- i dipendenti utilizzano il sistema gestionale i usp (App di SAP "Concur") per il caricamento in autonomia dei giustificativi di spesa;
- gli originali dei giustificativi di spesa vengono consegnati ai responsabili amministrativi del sito di riferimento;
- la liquidazione delle note spese avviene a cura della tesoreria tramite Batch.

N.4.8 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo relativi ai Processi Sensibili descritti al paragrafo N.2.8 e di seguito richiamato:

➤ *Gestione del sistema di incentivi e premi*

Oltre a quanto previsto nella Parte Speciale A, è previsto quanto segue:

- I ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni che partecipano alle attività di cui alla presente Attività Sensibile sono definiti in appositi documenti organizzativi interni quali job description e policy/Procedure Organizzative;
- le attività afferenti all'Attività Sensibile in esame sono gestite da soggetti muniti di adeguati poteri;
- la separazione dei compiti è garantita dal coinvolgimento di diverse figure aziendali nelle fasi principali del processo;
- la Società ha adottato la procedura di Gruppo "Micron Performance Management – Incentive Pay Plan" a disciplina dell'Attività Sensibile in esame;
- la tracciabilità è garantita attraverso l'archiviazione della documentazione prodotta nell'ambito del processo in esame, nonché dall'utilizzo di sistemi informativi in uso;
- in relazione a tale attività, la Società ha predisposto un sistema di incentivi strutturato, che prevede un Piano di Incentivazione Corporate nel quale sono indicati obiettivi corporate e obiettivi share (organizzativi);
- le performance vengono discusse con i supervisor, attraverso un'analisi condivisa;
- è previsto il supporto di un consulente esterno per le consulenze relative alla tassazione dei dipendenti.

N.4.9 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo relativi ai Processi Sensibili descritti al paragrafo N.2.9 e di seguito richiamato:

➤ *Approvvigionamento di beni o servizi, ivi compresa la gestione degli appalti*

Oltre a quanto previsto nella Parte Speciale A e nella Parte Speciale C, è previsto quanto segue:

- I ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni che partecipano alle attività di cui alla presente Attività Sensibile sono definiti in appositi documenti organizzativi interni quali job description e policy/Procedure Organizzative;
- le attività afferenti all'Attività Sensibile in esame sono gestite da soggetti muniti di adeguati poteri;
- la separazione dei compiti è garantita dal coinvolgimento di diverse figure aziendali nelle fasi principali del processo;
- i livelli autorizzativi per il processo di approvvigionamento sono disciplinati all'interno della procedura organizzativa di Gruppo "Contract Approval and Signature Policy";
- il software CLM (*Contract Lifecycle Management*) permette la gestione digitale dei contenuti dei contratti e l'individuazione automatica dei livelli approvativi;
- la Società ha adottato le procedure di Gruppo "Micron's Global Supplier Policy" e "Contract Approval and Signature Policy", nonché numerose altre procedure di dettaglio comprensive di specifici controlli sull'affidabilità tributaria del fornitore;
- la tracciabilità delle attività è garantita attraverso l'archiviazione della documentazione prodotta nell'ambito del processo in esame, nonché dall'utilizzo del sistema informatico in uso;
- attraverso l'utilizzo del software gestionale (SAP) viene gestito l'intero processo autorizzativo, basato su diversi livelli approvativi che variano in ragione dei costi;
- gli acquisti di cespiti o di servizi "a capitale" seguono un iter autorizzativo che coinvolge la Capogruppo;

- la qualifica dei fornitori è effettuata dalla Capogruppo sulla base di apposito software e dei dati raccolti dalla Società;
- per le commesse più rilevanti/fornitori strategici la Società effettua proprie verifiche circa l'affidabilità dei fornitori mediante la richiesta ad es. di visite camerali o report Cribis;
- eventuali variazioni di un ordine di acquisto precedentemente autorizzato deve essere sottoposta ad un processo di change order ed essere autorizzata dal Purchasing & Logistics Manager o dal Responsabile Ufficio Acquisti;
- le fatture sono registrate e pagate solamente dopo un controllo sulla coincidenza tra ordine di acquisto e fattura e se il bene/servizio risulta correttamente consegnato o prestato (la conferma di ricezione è effettuata dalla funzione richiedente o dalla logistica a seconda del bene/servizio);
- è previsto un limite di importo per gli acquisti effettuati con la carta di credito aziendale, sopra il quale è richiesta l'autorizzazione del Responsabile Finance, procurement & gov. Affairs;
- all'interno dei contratti stipulati con i soggetti terzi è inserita una clausola che richiama il rispetto del Codice di Condotta Professionale ed Etica di Micron Semiconductor Italia S.r.l. e del Modello 231 della Società.

N.4.10 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo relativi ai Processi Sensibili descritti al paragrafo N.2.10 e di seguito richiamato:

➤ Gestione di incarichi di consulenza

Oltre a quanto previsto nella Parte Speciale A e nella Parte Speciale C, è previsto quanto segue:

- I ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni che partecipano alle attività di cui alla presente Attività Sensibile sono definiti in appositi documenti organizzativi interni quali job description e policy/Procedure Organizzative;
- le attività afferenti all'Area Sensibile in esame sono gestite da soggetti muniti di adeguati poteri;
- la separazione dei compiti è garantita dal coinvolgimento dei singoli dipartimenti/funzioni in base alla natura della prestazione e attraverso l'utilizzo del sistema gestionale SAP;
- la Società ha adottato le procedure di Gruppo "Micron's Global Supplier Policy", "Contract Approval and Signature Policy", "Creating Non-PO Vendors (Z004)" nonché numerose altre procedure di dettaglio comprensive di specifici controlli sull'affidabilità tributaria del consulente;
- la tracciabilità delle attività è garantita attraverso l'archiviazione della documentazione prodotta nell'ambito del processo in esame, nonché dall'utilizzo del sistema informatico in uso;
- i dipartimenti che si sono avvalsi della consulenza hanno l'obbligo di comunicare via mail la conformità del servizio ricevuto alla funzione Finance che ricevuta conferma registra la fattura in contabilità e provvede al pagamento;
- per l'assegnazione di consulenze in materie speciali è previsto uno specifico processo gestito manualmente da una risorsa autorizzata;
- le consulenze sono generalmente gestite mediante l'emissione di un P.O., fatta eccezione per alcune consulenze gestite manualmente in osservanza della procedura «Creating Non-PO Vendors (Z004)».

N.4.11 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo relativi ai Processi Sensibili descritti al paragrafo N.2.11 e di seguito richiamato:

➤ Sponsorizzazioni e donazioni

Oltre a quanto previsto nella Parte Speciale A e nella Parte Speciale C, è previsto quanto segue:

- I ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni che partecipano alle attività di cui alla presente Attività Sensibile sono definiti in appositi documenti organizzativi interni quali job description e policy/Procedure Organizzative;

- le attività afferenti all'Attività Sensibile in esame sono gestite da soggetti muniti di adeguati poteri;
- la separazione dei compiti è garantita dal coinvolgimento di diverse figure aziendali nelle fasi principali del processo;
- la Società ha adottato la procedura "Donazione beni dismessi MIY" a disciplina delle attività in esame;
- la tracciabilità delle attività è garantita attraverso l'archiviazione della documentazione prodotta nell'ambito del processo in esame.

N.4.12 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo relativi ai Processi Sensibili descritti al paragrafo N.2.12 e di seguito richiamato:

➤ Gestione rapporti infragruppo

Oltre a quanto previsto nella Parte Speciale A e nella Parte Speciale C, è previsto quanto segue:

- I ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni che partecipano alle attività di cui alla presente Attività Sensibile sono definiti in appositi documenti organizzativi interni quali job description e policy/Procedure Organizzative;
- le attività afferenti all'Attività Sensibile in esame sono gestite da soggetti muniti di adeguati poteri;
- la separazione dei compiti è garantita dal coinvolgimento di diverse figure aziendali nelle fasi principali del processo;
- la Società ha adottato specifiche procedure organizzative a disciplina dell'attività sensibile in esame;
- la tracciabilità e verificabilità delle attività è garantita attraverso l'archiviazione dell'intera documentazione prodotta nell'ambito del processo in esame (contratti, documento di management review);
- i rapporti infragruppo vengono formalizzati in appositi contratti, che vengono sottoscritti da un membro del Consiglio di Amministrazione dotato di idonei poteri, secondo un sistema debitamente formalizzato;
- le operazioni per le quali non sono sottoscritti contratti sono gestite tramite il sistema gestionale (SAP) secondo un sistema autorizzativo definito;
- mensilmente il Senior Financial Accountant predispone e condivide con il Tax Manager un file riepilogativo di tutte le operazioni intercompany, ai fini della verifica dell'applicazione della corretta marginalità;
- nei contratti infragruppo è prevista una clausola di impegno al rispetto del Modello 231 della Società e del Codice di Condotta Professionale ed Etica di Micron Semiconductor Italia S.r.l.;
- la società è dotata della documentazione in materia di prezzi di trasferimento intercompany ex art. 26 del D.L. 78/2010.

Parte Speciale “O”: Delitti di contrabbando

O.1 Le fattispecie dei delitti di contrabbando (art. 25-sexiesdecies del Decreto)

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i delitti di contrabbando di cui agli artt. 282 ss. D.P.R. 43/1973.

O.2 Processi Sensibili

L'attività Sensibile identificata come a rischio di commissione dei Reati ai sensi del Decreto è emersa dall'analisi di Control & Risk Self Assessment (cfr. capitolo 2 della Parte Generale “La scelta della Società e l'approccio metodologico adottato”).

Con riferimento specifico ai delitti di contrabbando, ai fini della presente Parte Speciale, l'Attività Sensibile è la seguente:

- Gestione degli adempimenti in materia doganale

Eventuali integrazioni alla suddetta Attività Sensibile potranno essere richieste a cura dell'Organismo di Vigilanza della Società, al quale viene dato mandato di identificare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi affinché l'Organo Dirigente della Società provveda a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello.

Di seguito verrà fornita la descrizione sintetica dell'Attività Sensibile e la delineazione dei reati che potrebbero essere astrattamente commessi nell'ambito della stessa.

O.2.1 Gestione degli adempimenti in materia doganale

Descrizione dell'Attività Sensibile

L'Attività Sensibile si riferisce alla gestione dei rapporti con l'Agenzia delle Dogane e dei relativi adempimenti.

Esemplificazione dei reati

- **Artt. 282 ss. D.P.R. 43/1973:** la Società potrebbe presentare una dichiarazione doganale falsa – ad es., indicando una quantità inferiore di beni importati o un paese d'origine diverso da quello di effettiva provenienza dei beni importati oppure classificando i beni medesimi in modo non corretto – al fine di evadere il pagamento dei diritti doganali applicabili.

O.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

La presente sezione illustra le regole di condotta generali e di comportamento, nonché di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 8 della Parte Speciale in materia di componenti del sistema di controllo preventivo ed ai principi specifici sanciti nel paragrafo O.4 dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati descritti nel Paragrafo O.1.

La presente Parte Speciale “O” prevede l'espresso divieto – a carico dei Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-sexiesdecies del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, potrebbero potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e nel Codice di Condotta Professionale ed Etica di Micron Semiconductor Italia S.r.l. o comunque con le procedure aziendali.

In particolare, ai Destinatari è fatto divieto di:

- riportare all'interno dei documenti di spedizione ovvero in tutte le ulteriori dichiarazioni e comunicazioni da rendere ad esponenti della Pubblica Amministrazione informazioni non corrispondenti al vero;
- gestire le operazioni doganali in maniera difforme rispetto alla normativa vigente;
- tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti fraudolenti idonei a consentire la registrazione nelle scritture contabili di documenti falsi o l'indicazione in dichiarazione di fatture false o inesistenti;
- registrare in contabilità operazioni a valori non corretti rispetto alla documentazione di riferimento, oppure a fronte di transazioni inesistenti in tutto o in parte, o senza un'adeguata documentazione di supporto che ne consenta, in primis, una corretta rilevazione contabile e, successivamente, una ricostruzione accurata.

O.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo

Con riferimento all'Attività Sensibile rappresentata nel Capitolo O.2 della presente Parte Speciale vengono illustrati di seguito i principi specifici delineati al fine di disciplinare le attività realizzate nell'ambito dell'Attività Sensibile.

O.4.1 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo relativi al Processo Sensibile descritto al paragrafo O.2.1 e di seguito richiamato:

➤ Gestione degli adempimenti in materia doganale

- I ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni che partecipano alle attività di cui alla presente Attività Sensibile sono definiti in appositi documenti organizzativi interni quali job description e Policy/Procedure Organizzative;
- le attività afferenti all'Attività Sensibile in esame sono gestite da soggetti muniti di adeguati poteri;
- la separazione dei compiti è garantita dal coinvolgimento di diverse figure aziendali nelle fasi principali del processo;
- la tracciabilità è garantita attraverso l'archiviazione dell'intera documentazione prodotta nell'ambito del processo in esame;
- sia le esportazioni sia le importazioni sono gestite mediante spedizionieri e currier nell'ambito di rapporti contrattualizzati;
- i soggetti Responsabili della logistica interna predispongono tutta la documentazione necessaria (ad es. fattura) per l'emissione delle bolle doganali e la consegna agli spedizionieri;
- mensilmente gli spedizionieri inviano i report relativi alle operazioni effettuate, con indicazione dei dati rilevanti;
- periodicamente i soggetti Responsabili della logistica svolgono un controllo a campione sull'effettiva conclusione delle operazioni di esportazione (verifica codice MRN sul sito dell'agenzia delle dogane);
- vengono implementate specifiche forme di monitoraggio delle operazioni di import ed export.

Allegati

- Allegato A: Codice di Condotta Professionale ed Etica di Micron Semiconductor Italia S.r.l.
- Gli altri allegati possono essere richiesti direttamente a Micron Semiconductor Italia adducendone la motivazione.